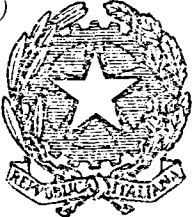


GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 1° aprile 1987

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO
DI MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARSIZIA 79 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 85091

CORTE COSTITUZIONALE

SOMMARIO

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

SENTENZA 24 marzo 1987, n. 77. — Art. 19, secondo, terzo, quarto e quinto comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616: Comuni - attribuzione di funzioni di polizia amministrativa - limiti e modalità di esercizio - assunta violazione dell'art. 76 della Costituzione (legge 22 luglio 1975, n. 382, art. 1, lett. e) - genericità della questione - inammissibilità.

Art. 19, secondo comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616: Comuni - attribuzione di funzioni di polizia amministrativa - procedure e competenze degli organi dei comuni attribuite ai consigli comunali - norma ritenuta lesiva delle competenze spettanti in materia (artt. 5, 76, 117, 118 e 128 Cost.) - disposizione ampliativa e non limitativa dei poteri comunali - competenze in materia attribuite allo Stato - fondamento - limiti - non fondatezza della questione.

Art. 19, terzo comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616: Comuni - attribuzione di funzioni di polizia amministrativa - potere di direttiva attribuito ad organi dello Stato per esigenze di pubblica sicurezza (artt. 5 e 128 Cost.) - fondamento e giustificazione del potere statale - non fondatezza della questione.

Art. 19, quarto comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616: Comuni - attribuzione di funzioni di polizia amministrativa - poteri di intervento dei prefetti nel concreto esercizio delle competenze attribuite - nessuna limitazione alle esigenze di pubblica sicurezza (artt. 5 e 128 Cost.) - illegittimità costituzionale parziale.

Art. 19, quinto comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616: Comuni - attribuzione di funzioni di polizia amministrativa - diniego di provvedimenti autorizzatori da parte del Comune - efficacia subordinata al parere del prefetto (artt. 5 e 128 Cost.) - illegittimità costituzionale

Pag. 5

SENTENZA 24 marzo 1987, n. 78. — Art. 11 del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079: Impiego pubblico - benefici economici - concessione subordinata alla presentazione di una domanda - condizione prevista in conseguenza di rettifica apportata al testo originariamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* (art. 73 Cost.) - difetto di motivazione sulla rilevanza della questione - inammissibilità

» 16

SENTENZA 24 marzo 1987, n. 79. — Artt. 4, terzo comma, e 6, quinto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599: Imposta locale sui redditi - redditi da fabbricati posseduti da società - applicabilità dell'imposta al reddito complessivo netto, determinato ai fini dell'Irpeg - assunta violazione dell'art. 76 della Costituzione (art. 4, n. 7, della legge 9 ottobre 1971, n. 825) - non fondatezza della questione

» 19

SENTENZA 24 marzo 1987, n. 80. — D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079 e art. 12 del d.l. 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766: Impiego pubblico - professori universitari - appartenenti alle classi retributive dalla seconda alla quinta - misura dello stipendio - effetti della sentenza n. 219 del 1975 sulla determinazione del sistema retributivo (artt. 3 e 36 Cost.) - ristrutturazione della carriera economica dei docenti universitari - discrezionalità legislativa - inammissibilità della questione

» 21

ORDINANZA 24 marzo 1987, n. 81. — Artt. 43, primo comma, e 58, quarto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e 7, secondo comma, del d.l. 23 dicembre 1976, n. 852, convertito in legge 21 febbraio 1977, n. 31: Imposta valore aggiunto - violazioni - commisurazione e criteri di applicazione delle sanzioni - <i>jus superveniens</i> : d.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 (modificato dal d.P.R. 31 marzo 1979, n. 94) - nuova regolamentazione della materia - necessità di nuova valutazione sulla rilevanza della questione - restituzione degli atti al giudice <i>a quo</i>	Pag.	24
ORDINANZA 24 marzo 1987, n. 82. — Artt. 121 e 122 del D.Lgs. Pres. Reg. Sic. 29 ottobre 1955, n. 6, convalidato con l. reg. Sic. 15 novembre 1963: Controllo sugli enti ospedalieri siciliani - esercizio della giurisdizione contabile della Corte dei conti - soppressione degli enti ospedalieri - normativa sopravvenuta in materia - necessità di nuovo esame sulla rilevanza della questione - restituzione degli atti al giudice <i>a quo</i> .	»	25
ORDINANZA 24 marzo 1987, n. 83. — Art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689: Legge penale - reati puniti con pena pecuniaria congiunta a detentiva - sanzioni sostitutive - esclusione - difetto di rilevanza della questione (sent. n. 350/1985) - manifesta inammissibilità.	»	26
ORDINANZA 24 marzo 1987, n. 84. — Artt. 29 e 59 della legge 27 luglio 1978, n. 392: Locazione di immobili urbani - locatore di immobile destinato ad uso diverso da quello abitativo - disciplina del diritto di recesso - assunta disparità di trattamento rispetto al locatore di immobile destinato ad uso abitativo - difetto di rilevanza della questione - manifesta inammissibilità.	»	27
ORDINANZA 24 marzo 1987, n. 85. — Art. 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392: Locazione di immobili urbani - acquirente di immobile destinato ad uso diverso da quello abitativo - diritto di recesso - disciplina dei termini - assunta disparità di trattamento rispetto all'acquirente di immobile destinato ad uso abitativo - questione già dichiarata non fondata (sent. n. 111/1981) - manifesta infondatezza	»	28
ORDINANZA 24 marzo 1987, n. 86. — Art. 2, secondo comma, lett. a), della legge 12 agosto 1962, n. 1338: Previdenza ed assistenza - integrazione al minimo della pensione di vecchiaia erogata dall'I.N.P.S. - titolari di altra pensione diretta a carico dell'I.N.P.G.I. - esclusione dal diritto - questione già dichiarata fondata (sent. n. 314/1985) - manifesta inammissibilità.	»	30

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

ORDINANZA della commissione tributaria di primo grado di Grosseto del 14 febbraio 1986 (Registro ord. n. 72/1987). — Art. 10, n. 11, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, art. 55 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600: Imposte in genere - accertamento imposte sui redditi - dichiarazione tardiva - sanzioni pecuniarie eguali a quelle previste per la emissione della dichiarazione - difetto dei principi direttivi contenuti nella legge delega idonei ad uniformare le leggi delegate per il perfezionamento del sistema sanzionatorio - esclusione del beneficio della riduzione del sesto (artt. 23 e 76 Cost.)	Pag.	31
ORDINANZA della commissione tributaria di primo grado di Grosseto del 14 febbraio 1986 (Registro ord. n. 73/1987). — Art. 10, n. 11, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, art. 55 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600: Imposte in genere - accertamento imposte sui redditi - dichiarazione tardiva - sanzioni pecuniarie eguali a quelle previste per la emissione della dichiarazione - difetto dei principi direttivi contenuti nella legge delega idonei ad uniformare le leggi delegate per il perfezionamento del sistema sanzionatorio - esclusione del beneficio della riduzione del sesto (artt. 23 e 76 Cost.).	»	32
ORDINANZA della commissione tributaria di primo grado di Pavia del 23 ottobre 1986 (Reg. ord. n. 74/1987). — Artt. 24 e 30 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597: Imposta reddito persone fisiche - redditi dei terreni - accertamenti per tassazione Irpef e Ilor - tassazione determinata in base al criterio delle risultanze catastali, mediante l'applicazione delle tariffe d'estimo (artt. 3 e 53 Cost.).	»	34
ORDINANZA del pretore di Campli del 1º dicembre 1986 (Reg. ord. n. 75/1987). — Artt. 415, secondo comma, e 416, primo comma, del c.p.c. in relazione all'art. 417 del c.p.c.: Controversie individuali di lavoro - mancata previsione dell'obbligo di indicare, nel decreto di fissazione di udienza, il termine per la costituzione del convenuto (artt. 31 e 24 Cost.)	»	35
ORDINANZA del pretore di Cosenza del 9 gennaio 1987 (Reg. ord. n. 76/1987). — Art. 30-bis della legge 26 aprile 1983, n. 131, integrativo dell'art. 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 824: Previdenza e assistenza - impiegati di aziende municipalizzate - collocamento a riposo con i benefici combattentistici - oneri finanziari a carico di datore di lavoro diverso dallo Stato (I.N.P.S.) - mancata previsione dei mezzi per farvi fronte (art. 81 Cost.).	»	36
ORDINANZA della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Sardegna del 19 giugno 1986 (Registro ord. n. 77/1987). — Artt. 40, secondo comma, della legge 11 aprile 1955, n. 379, e 27, primo comma, della legge 26 luglio 1965, n. 965: Dipendenti di enti locali - pensione di reversibilità - condizioni - sopravvenuta inabilità a proficuo lavoro - necessità della sua sussistenza alla data della morte del dante causa (evento incerto) e all'atto dell'entrata in vigore della legge 26 luglio 1965, n. 965, per i casi previsti dall'art. 27 (art. 3 Cost.)	»	37

ORDINANZA della commissione tributaria di primo grado di Roma del 12 maggio 1978 (Reg. ord. n. 78/1987). — Artt. 6 e 14 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643; art. 8, secondo comma, della legge 16 dicembre 1977, n. 904: Imposta incremento valore immobili - imposta determinata in base al valore iniziale del bene moltiplicato per il numero degli anni intercorrenti tra l'acquisto e l'alienazione - applicazione dell'imposta senza tener conto della incidenza della svalutazione monetaria (artt. 3 e 53 Cost.)	Pag.	41
ORDINANZA della commissione tributaria di primo grado di Roma del 4 febbraio 1985 (Reg. ord. n. 79/1987). — Art. 34, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, come aggiunto dall'art. 15 della legge 13 aprile 1977, n. 114: Imposte in genere - redditi delle persone fisiche - contratti di assicurazione sulla vita - capitali percepiti - ingiustificata esenzione da Irpef ed Ilor (artt. 3 e 53 Cost)	»	44
ORDINANZA della commissione tributaria di primo grado di Roma del 29 gennaio 1985 (Reg. ord. n. 80/1987). — Art. 7, primo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e artt. 47, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634: Imposte in genere - imposta di registro - adeguamento alle direttive C.E.E. - registrazione a tassa fissa - mancata specificazione dei principi e criteri direttivi nella legge delega (art. 76 Cost.)	»	45
ORDINANZA del pretore di Modena del 4 agosto 1986 (Reg. ord. n. 81/1987). — Art. 20 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, tabella D allegata alla stessa legge e art. 23 della legge 28 febbraio 1986, n. 41: Previdenza e assistenza - assegni familiari - esclusione delle quote di aggiunta di famiglia in relazione all'importo del reddito familiare ed al numero delle persone a carico dei soggetti percettori (artt. 3, 29, 31, 36 e 53 Cost). Art. 20 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, e art. 23 della legge 28 febbraio 1986, n. 41: Previdenza e assistenza - assegni familiari - corresponsione condizionata a reddito familiare in relazione al numero delle persone a carico dei soggetti percettori - determinazione del reddito con riguardo all'importo assoggettabile all'Irpef e non all'importo minore risultante dalle detrazioni spettanti per legge (artt. 3, 29, 31, 36 e 53 Cost.) (Questione sollevata in via subordinata)	»	48
ORDINANZA del pretore di Sant'Arcangelo del 17 marzo 1986 (Reg. ord. n. 82/1987). — Art. 699 del cod. pen. in relaz. all'art. 7, terzo comma, della legge 2 ottobre 1967, n. 895, come aggiunto dall'art. 15 della legge 14 ottobre 1974, n. 497: Armi - licenza di porto d'armi per uso di caccia - oneroso pagamento della tassa di concessione governativa - sussistenza del reato di porto abusivo di armi (art. 3 Cost.)	»	53
ORDINANZA della commissione tributaria di primo grado di L'Aquila del 10 novembre 1986 (Registro ord. n. 83/1987). — Art. 10, lett. c), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597: Imposta reddito persone fisiche - esclusione della deducibilità degli interessi passivi relativi ad apertura di credito bancario garantito da ipoteca e finalizzato all'acquisto di beni immobili (art. 3 Cost.)	»	54
ORDINANZA del pretore di Bologna del 16 gennaio 1987 (Reg. ord. n. 84/1987). — Art. 3 della legge 12 giugno 1984, n. 222: Previdenza e assistenza - diritto all'assegno di invalidità e alla pensione di inabilità - esclusione per lavoratori che abbiano superato l'età pensionabile (art. 3 Cost.)	»	55
ORDINANZA del pretore di Bologna del 20 gennaio 1987 (Reg. ord. n. 85/1987). — Art. 7, quarto comma, della legge 20 settembre 1980, n. 576: Avvocato e procuratore - previdenza forense - pensioni di reversibilità ed indirette - spettanza soltanto a chi sia stato iscritto alla Cassa nazionale prima del quarantesimo anno di età - applicabilità di tale limite alle situazioni pregresse (art. 3 Cost.)	»	58
ORDINANZA del tribunale di Ravenna del 5 dicembre 1986 (Reg. ord. n. 86/1987). — Art. 19 della legge 25 maggio 1970, n. 364: Consorzi - contributi consortili provinciali - loro obbligatorietà a carico delle provincie - mancanza di copertura finanziaria per le spese di competenza degli enti pubblici territoriali (art. 81 Cost.)	»	60

ORDINANZA del pretore di Teano del 22 gennaio 1987 (Reg. ord. n. 87/1987). — Art. 20, lettera <i>b</i>), della legge 28 febbraio 1985, n. 47: Edilizia - opere edilizie effettuate senza concessione - pena pecuniaria - minimo edittale - inadeguatezza per eccesso (art. 3 Cost.)	Pag.	61
ORDINANZA del tribunale militare di Padova del 13 novembre 1986 (Reg. ord. n. 88/1987). — Artt. 53, 54 e 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689: Sanzioni sostitutive - mancata estensibilità ai reati militari non di competenza del pretore e commessi da militari maggiorenni (artt. 3 e 27 Cost.)	»	63
ORDINANZA del tribunale militare di Padova del 3 dicembre 1986 (Reg. ord. n. 89/1987). — Artt. 53, 54 e 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689: Sanzioni sostitutive - mancata estensibilità ai reati militari non di competenza del pretore e commessi da militari maggiorenni (artt. 3 e 27 Cost.)	»	65
ORDINANZA del tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento del 27 novembre 1986 (Registro ord. n. 90/1987). — Art. 8 della legge provincia Trento 30 settembre 1974, n. 26; art. 7 della legge provincia Trento 23 novembre 1983, n. 41; art. 2 della legge provincia Trento 28 dicembre 1984, n. 17: Sanità pubblica - trattamento economico del personale del laboratorio di igiene e profilassi della provincia di Trento - mancata estensione ai chimici e ai biologi del trattamento previsto per il personale medico (artt. 3, 36 e 97 Cost., artt. 4 e 8 dello statuto)	»	68
ORDINANZA del pretore di Agrigento del 22 novembre 1986 (Reg. ord. n. 91/1987). — Artt. 153 e 618, primo comma, del cod. proc. civ.: Esecuzione forzata - opposizione agli atti esecutivi - termini perentori - notificazione tardiva del ricorso e del decreto per causa di forza maggiore o di caso fortuito - mancata previsione della concessione di un nuovo termine per la notificazione (artt. 3 e 24 Cost.)	»	73
ORDINANZA del pretore di Torino del 27 novembre 1986 (Reg. ord. n. 92/1987). — Art. 5, cinquantunesimo e trentaduesimo comma, del d.-l. 30 dicembre 1982, n. 953, conv. con modifiche, in legge 28 febbraio 1983, n. 53: Tasse automobilistiche - recupero - obbligo per il contribuente di conservare per tre anni le ricevute di versamento - entità del tributo diversa a seconda che le auto, a parità di cavalli fiscali, siano alimentate a gasolio o a benzina (artt. 3, 42 e 53 Cost.)	»	73
ORDINANZA del pretore di Palmi del 16 giugno 1986 (Reg. ord. n. 93/1987). — Art. 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; art. 3 del d.-l. 30 dicembre 1979, n. 663, conv. nella legge 29 febbraio 1980, n. 33; art. 1 del d.P.R. 8 luglio 1980, n. 538; art. 12 del d.-l. 29 luglio 1981, n. 402, conv. nella legge 26 settembre 1981, n. 537; art. 14 della legge 26 aprile 1982, n. 181; art. 4 del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638; art. 35 della legge 27 dicembre 1983, n. 730: Servizio sanitario nazionale - contributi sociali di malattia a carico dei liberi professionisti - disciplina della partecipazione contributiva degli assistiti (artt. 3, 23, 53, 76 e 77 Cost.)	»	77
ORDINANZA del pretore di Roma del 7 aprile 1986 (Reg. ord. n. 94/1987). — Art. 6 del d.-l. 25 gennaio 1985, n. 8, convertito in legge 27 marzo 1985, n. 103: Servizio sanitario nazionale - prestazioni specialistiche ambulatoriali - tariffe - quote di maggiorazione Istat - irripetibilità delle somme già corrisposte sulla base di diverse interpretazioni - ingiustificata disparità di trattamento tra i professionisti a seconda che abbiano visto soddisfatta o meno la relativa richiesta entro il 25 gennaio 1985 (art. 3 Cost.)	»	79
ORDINANZA del pretore di Roma del 22 gennaio 1987 (Reg. ord. n. 95/1987). — Art. 13, quinto comma, lettera <i>b</i>), della legge 27 luglio 1978, n. 392: Locazione immobili urbani - uso diverso da quello di abitazione - superficie reale e superficie convenzionale - determinazione del canone - applicazione dei coefficienti correttivi - corresponsione dell'equo canone convenzionalmente calcolato in misura superiore alla superficie reale (art. 3 Cost.)	»	80
ORDINANZA della corte d'appello di Venezia del 30 gennaio 1987 (Reg. ord. n. 96/1987). — Artt. 102 e 109 cod. pen.: Misure di sicurezza - abitualità nel reato presunta dalla legge - effetti della dichiarazione di abitualità - applicazione di misure di sicurezza senza un accertamento concreto della pericolosità sociale (art. 3 Cost.)	»	81
ORDINANZA del tribunale per i minorenni di Napoli del 4 dicembre 1986 (Reg. ord. n. 97/1981). — Art. 68 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e art. 38, primo e terzo comma, disposizioni attuazione codice civile: Filiazione - dichiarazione giudiziale di paternità - competenza del tribunale per i minorenni - ammissibilità dell'azione di stato - diritto di difesa e procedura camerale contenziosa - sua incompatibilità con la natura inquisitoria di questa anche in ordine alla facoltà di prova rispetto alla procedura innanzi al tribunale ordinario (artt. 3 e 24 Cost.)	»	82

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 77

Sentenza 24 marzo 1987

- Art. 19, secondo, terzo, quarto e quinto comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616: Comuni - attribuzione di funzioni di polizia amministrativa - limiti e modalità di esercizio - assunta violazione dell'art. 76 della Costituzione (legge 22 luglio 1975, n. 382, art. 1, lett. e) - genericità della questione - inammissibilità.
- Art. 19, secondo comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616: Comuni - attribuzione di funzioni di polizia amministrativa - procedure e competenze degli organi dei comuni attribuite ai consigli comunali - norma ritenuta lesiva delle competenze spettanti in materia (artt. 5, 76, 117, 118 e 128 Cost.) - disposizione ampliativa e non limitativa dei poteri comunali - competenze in materia attribuite allo Stato - fondamento - limiti - non fondatezza della questione.
- Art. 19, terzo comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616: Comuni - attribuzione di funzioni di polizia amministrativa - potere di direttiva attribuito ad organi dello Stato per esigenze di pubblica sicurezza (artt. 5 e 128 Cost.) - fondamento e giustificazione del potere statale - non fondatezza della questione.
- Art. 19, quarto comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616: Comuni - attribuzione di funzioni di polizia amministrativa - poteri di intervento dei prefetti nel concreto esercizio delle competenze attribuite - omessa limitazione alle esigenze di pubblica sicurezza (artt. 5 e 128 Cost.) - illegittimità costituzionale parziale.
- Art. 19, quinto comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616: Comuni - attribuzione di funzioni di polizia amministrativa - diniego di provvedimenti autorizzatori da parte del Comune - efficacia subordinata al parere del prefetto (artt. 5 e 128 Cost.) - illegittimità costituzionale.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio LA PERGOLA;*Giudici:* prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giuseppe FERRARI, prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 «Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975 n. 382» promosso con ordinanza emessa il 27 ottobre 1978 dal T.A.R. per il Lazio sul ricorso proposto dal Comune di Roma contro il Ministero dell'Interno ed altro iscritta al n. 264 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 154 dell'anno 1979;

Visto l'atto di costituzione del Comune di Roma nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 13 gennaio 1987 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Uditi l'avv. Nicola Carnovale per il Comune di Roma e l'avv. dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza in data 27 ottobre 1978 (reg. ord. n. 264 del 1979) il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sollevava questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 19, secondo, terzo, quarto e quinto comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con riferimento agli artt. 5, 117, 118 e 128 Cost., nonchè con riferimento all'art. 1, lett. e) della legge 22 luglio 1975, n. 382, e 76 Cost.

Il Comune di Roma aveva impugnato dinanzi al predetto Tribunale le direttive impartite in data 28 dicembre 1977 dal Commissario del Governo in base al citato art. 19, terzo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977, sotto vari profili, sostanzialmente assumendo che le stesse erano lesive dell'autonomia comunale in materia di polizia amministrativa.

Il Giudice *a quo* rilevava che l'art. 19 citato prevede: direttive del Ministro dell'Interno ai Sindaci, impartite con carattere vincolante per esigenze di pubblica sicurezza (terzo comma); l'attribuzione, in ordine ad alcune delle funzioni contemplate in detto articolo, di speciali poteri al Prefetto ai fini della sospensione, revoca o annullamento dei provvedimenti adottati dal Comune (quarto comma); l'attribuzione di un potere positivo al Prefetto per il rilascio dell'atto, nonostante il diniego dell'atto stesso da parte del Comune (quinto comma); nonchè la limitazione dei poteri regolamentari del comune, nella materia *de qua*, alla determinazione delle sole «procedure e competenze» degli organi comunali in relazione all'esercizio delle funzioni attribuite (secondo comma).

2. — Premesso che occorre in primo luogo stabilire se le funzioni amministrative attribuite ai comuni *ex art.* 19 citato competano istituzionalmente alla regione, ovvero se si tratti di una fase di «scorporo» di funzioni amministrative, nel senso che siano espressione di una delega conferita dallo Stato ai comuni, il giudice *a quo* si poneva l'interrogativo se l'attribuzione ai comuni delle funzioni di polizia amministrativa coincida o meno con le disposizioni di cui agli articoli 117 e 118 Cost. e se, con la disposizione di cui all'art. 18 dello stesso d.P.R. (che provvede alla identificazione della polizia locale ed urbana), si sia voluta determinare una nuova definizione di tale nozione, stante che la materia «polizia amministrativa» non rientra tra quelle elencate nell'art. 117 Cost., cui l'art. 1 della legge delega 22 luglio 1975, n. 382, nel fondarsi sull'art. 118 Cost., sembra riferirsi.

Su tale base, si dubitava della conformità a costituzione (artt. 117 e 118) dell'art. 19, rilevando che ove si ritenesse che le funzioni di polizia amministrativa attribuite ai comuni competano istituzionalmente alle regioni, lo Stato eserciterebbe la propria competenza in materia riservata alla regione, mentre, ove si opinasse in termini di «scorporo» di funzioni statuali a favore dei comuni, risulterebbe evidente la contrapposizione tra il primo ed i restanti commi dell'art. 19, stante che il primo comma provvede all'attribuzione delle funzioni ai comuni, cioè al trasferimento delle funzioni stesse ai comuni, mentre la normativa di cui ai restanti commi «sembra» disporre come se si trattasse di delega di funzioni, piuttosto che in termini di attribuzione piena ed esclusiva, quale quella effettuata *ex art.* 118 Cost.

3. — Sotto altro profilo, si rilevava che la legge delega (art. 1, lett. e), l. 22 luglio 1975, n. 382) concerneva misure relative, oltre alle funzioni di interesse esclusivamente locale, anche ad altre funzioni, pure di interesse locale, idonee a rendere possibile l'esercizio organico delle attribuzioni degli enti locali considerati. Poichè peraltro le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto del decreto delegato non appaiono confacenti allo scopo di rendere possibile tale esercizio organico, in quanto danno invece luogo a rilevanti lacune e disarmonie, le stesse si porrebbero in contrasto con il relativo principio della delega di cui al citato art. 1 lett. e) della legge n. 382 del 1975, con conseguente violazione dell'art. 76 Cost.

4. — Nel presupposto che il concetto di «polizia» sia stato ritenuto dal legislatore delegato tanto ampio da consentire di scorporare la «polizia amministrativa» dalla «polizia di sicurezza» e da attribuire ai comuni le funzioni di polizia amministrativa, rilevava ancora il giudice *a quo* che non sembra trovare giustificazione, con riferimento ai principi di autonomia di cui agli artt. 5 e 128 Cost., la disposizione di cui al terzo comma dell'art. 19, laddove prevede il potere del Ministro dell'Interno di impartire ai sindaci «direttive vincolanti», considerando i sindaci stessi non già nella loro veste di ufficiali di governo, ma quali capi delle amministrazioni comunali, atteso che per l'esercizio dei poteri di pubblica sicurezza e dei rispettivi controlli provvede espressamente l'art. 20 della stessa normativa. Sotto tale aspetto si assume appunto violato il disposto degli artt. 5 e 128 Cost.

5. — Laddove poi il secondo comma dell'art. 19 stabilisce che i compiti dei consigli comunali concernono la sola determinazione delle «procedure e competenze» dei propri organi in relazione alle funzioni di cui al primo comma, senza alcuna incidenza sul piano sostanziale in ordine alle autorizzazioni considerate, si profilerebbero ulteriori dubbi che la disciplina sostanziale di cui al T.U. della legge P.S. del 1931 resti ferma, sicchè non è dato intendere se la disciplina della materia sia rimasta allo Stato, sia divenuta di competenza dei comuni ovvero rientri nella competenza legislativa delle regioni; ciò configurerebbe un ulteriore eccesso di delega, e violazione, oltre che dell'art. 76 Cost., degli artt. 117 e 118 Cost.

6. — Ancora, ed infine, il TAR considerava i tipi di intervento prefettizio previsti nel quarto e quinto comma dell'art. 19 che, a suo avviso, configurerebbe una sorta di potere definito «a mezzadria», poco conciliabile con il decentramento autarchico. Se può ammettersi l'intervento dello Stato per dettare norme astratte onde ottenere un indirizzo uniforme dell'attività degli enti locali, non pare conforme agli artt. 5 e 128 Cost. il sistema che da un lato opera il trasferimento ai Comuni delle funzioni di polizia amministrativa e dall'altro introduce la sovrapposizione della valutazione del Prefetto a quella compiuta dai Comuni, attribuendo al prefetto stesso un potere di veto alle determinazioni, positive o negative, assunte dai comuni nell'esercizio delle funzioni ad essi pienamente attribuite.

Da qui il dubbio circa la corrispondenza della norma in questione agli artt. 5 e 128 Cost., che prevedono i principi di autonomia, autarchia e decentramento.

L'ordinanza veniva ritualmente notificata e comunicata; spiegava intervenendo il Presidente del Consiglio dei Ministri per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato e si costituiva il Comune di Roma.

7. — Nel suo atto di intervento, l'Avvocatura dello Stato osservava che non potevano essere condivise le conclusioni del TAR Lazio circa il rilievo secondo cui la attribuzione ai Comuni delle funzioni amministrative di interesse esclusivamente locale sarebbe stata fatta ai sensi dell'art. 118 Cost. e neppure relativamente alla tesi secondo cui si individuerrebbe nello scorporo delle dette funzioni, come attuato dall'art. 19, una delega conferita dallo Stato ai comuni assimilabile alla delega di funzioni amministrative alle regioni *ex* art. 118 secondo comma.

Secondo l'Avvocatura, nella specie si avrebbe una attribuzione di funzioni attuata ai sensi dell'art. 128 Cost. che prevede in via generale come siano determinate da leggi dello Stato anche le funzioni dei comuni non attribuite ai sensi dell'art. 118 Cost.

Si rileva che per le materie riservate alla competenza legislativa regionale dall'art. 117 Cost., le funzioni amministrative spettano in via generale, alle Regioni (art. 118, primo comma, Cost.) ma che le funzioni amministrative per le materie di competenza legislativa regionale *ex* art. 117 di interesse esclusivamente locale possono essere attribuite da legge della Repubblica ai comuni, come previsto dal primo comma dello stesso art. 118. Inoltre ai comuni, *ex* art. 128 Cost., possono essere anche attribuite funzioni amministrative che rientrano nella competenza legislativa statale, cosa questa che comporta che l'attribuzione può non essere piena ed esclusiva.

La delega di cui all'art. 1 lett. e) della legge n. 382 del 1975 nella prima parte fa riferimento alla attribuzione di funzioni amministrative di interesse esclusivamente locale nella materia di cui al l'17 e nella seconda parte alla attribuzione di altre funzioni di interesse locale e quindi sostanzialmente funzioni integrative e complementari di quelle espletate dai comuni in base ai principi costituzionali di autonomia e decentramento.

Secondo la Avvocatura generale la delega prevista dalla prima parte della lett. e) cui fa riferimento l'art. 18 del d.P.R. n. 616/1977, il quale prevede che tra le funzioni amministrative di interesse esclusivamente locale attribuite *ex* artt. 117 e 118 Cost. ai comuni sarebbero comprese quelle relative alla materia «polizia locale, urbana e rurale», concerne le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale e che non siano proprie delle competenti autorità statali, mentre la seconda parte della stessa norma dà delega di attribuire ai comuni le altre funzioni amministrative di competenza statale, rispetto alle quali le funzioni amministrative comunali previamente esaminate si collocano in rapporto strumentale, come si è fatto con l'art. 19, che concerne le funzioni di polizia amministrativa di cui al T.U. delle leggi di P.S.

Risposta negativa dovrebbe darsi altresì al quesito, posto nell'ordinanza di rimessione, se alla nozione di «polizia locale urbana e rurale» si sia data una portata diversa dal significato dell'espressione quale risultante dall'art. 91 lett. c) n.1, del T.U. 3 marzo 1934, n. 383, n. 297, in quanto la detta nozione non comprenderebbe assolutamente le funzioni di polizia amministrativa, riservate tutte alla competenza statale, prima del d.P.R. n. 616 del 1977, come emerge dall'esame dei lavori preparatori al d.P.R. n. 1 del 1972, in esito ai quali, nel d.P.R. n. 616 del 1977, si è, all'art. 4, previsto che nelle materie definite dal decreto, lo Stato continua ad esercitare le funzioni di pubblica sicurezza, anche se le materie stesse fossero state trasferite o delegate, nonché riconosciuto (art. 9) che i comuni e le regioni sono titolari delle funzioni di polizia amministrativa nelle materie ad essi rispettivamente attribuite o trasferite; si sono identificate (art. 18) le funzioni amministrative relative alla «polizia locale urbana e rurale», di competenza normativa regionale: si è altresì provveduto allo scorporo dalle funzioni di polizia amministrativa disciplinate dal T.U. di P.S. di un fascio di attribuzioni passate ai comuni, in quanto capaci di rendere possibile l'esercizio organico delle funzioni amministrative proprie dei comuni stessi, ma tuttavia riflettenti sempre anche esigenze di pubblica sicurezza.

Proprio in ragione di tale commistione di esigenze, con la norma di cui all'art. 19 si è voluta garantire ai comuni l'esercizio in piena autonomia delle funzioni di polizia amministrativa ad essi attribuite, assicurando nel contempo la tutela dell'interesse generale alla salvaguardia delle esigenze di pubblica sicurezza attinenti alle funzioni di polizia amministrativa attribuite ai comuni.

Poichè peraltro si tratterebbe di una previsione di carattere speciale, assolutamente non riconducibile al concetto costituzionale di «polizia locale urbana e rurale», ben sarebbe legittima l'apposizione di limitazioni all'autonomia comunale connesse alla presenza di interessi generali, la cui tutela resta affidata allo Stato.

Quanto al preteso eccesso di delega *ex* art. 76 Cost., ravvisato nel fatto che l'art. 19 non avrebbe reso possibile l'esercizio organico delle funzioni attribuite ai comuni, si evidenzia che la seconda parte della lett. c) dell'art. 1 della legge delega consente una disciplina tendente a consentire un'attribuzione di funzioni che, in quanto operata ai sensi dell'art. 128 Cost., non può essere disancorata dalla «riserva delle competenze statali». Se la delega è stata osservata, non può essere oggetto di censura di incostituzionalità in relazione all'art. 76 Cost. il meccanismo di organizzazione delle funzioni amministrative concretamente realizzato dalla norma delegata.

Si osserva ancora che l'ulteriore censura, riferita stavolta alla previsione di direttive vincolanti ai sindaci pur in presenza di controlli di P.S. consentiti dall'art. 20 non sarebbe fondata, perchè ben sarebbe compatibile con i principi garantiti dall'art. 5 l'attribuzione *ex* art. 128 Cost. di funzioni ai comuni da parte dello Stato entro limiti determinati da leggi ordinarie.

In base alla giurisprudenza della Corte, il problema del rispetto della autonomia non riguarda, in via astratta, la legittimità dell'intervento del legislatore ma i limiti che questo è tenuto ad osservare, potendosi solo accertare se le disposizioni legislative si siano mantenute nell'ambito strettamente necessario a soddisfare le esigenze generali ed abbiano lasciato agli enti locali quel minimo di poteri richiesto per esercitare autonomamente le funzioni loro attribuite.

Si rileva da un lato che, ciò posto, la questione di costituzionalità non poteva essere così sollevata, non risultando contestato che ai comuni sia stato attribuito quel minimo di poteri necessario per esercitare in via autonoma le funzioni amministrative loro attribuite; per contro, poichè l'intervento mediante le direttive *ex art. 19* non può riflettere se non le esigenze di pubblica sicurezza, l'autonomia comunale in ordine alle funzioni amministrative trasferite resterebbe comunque garantita.

Inoltre, occorre rilevare che i poteri di controllo riservati allo Stato *ex art. 20* non esauriscono le esigenze di tutela comune alla pubblica sicurezza, ma sono anzi diretti ad assicurare la tutela di tali esigenze proprio in armonia con le direttive *ex art. 19*, in quanto operano su di un piano diverso (fase successiva all'esercizio di dette funzioni) concernendo non l'attività dei comuni ma quella dei soggetti nei cui confronti i comuni hanno già esercitato le funzioni loro attribuite.

Con riferimento poi alla ulteriore censura di costituzionalità riferita all'*art. 76 Cost.* (la norma di cui all'*art. 19* avrebbe limitato eccessivamente, violando il principio di autonomia, i poteri dei comuni nel rilascio dei provvedimenti indicati nella stessa norma, potendo essi determinare al riguardo solo le procedure e le competenze dei propri organi) si osserva che in effetti il secondo comma dell'*art. 19* limita, ma solo temporaneamente, e parzialmente, i poteri dei comuni, peraltro chiamati anche ad esercitare autonomamente il potere di rilascio di ogni singolo provvedimento, di talchè l'*art. 19* assicura i poteri necessari per l'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa, solo lasciando sussistere la precedente disciplina relativamente al tipo dei provvedimenti da rilasciare.

Anche in tal caso la norma incide sul *quantum* dei poteri conferiti e poichè non viola la sussistenza del minimo dei poteri necessari per garantire l'esercizio dei poteri attribuiti, si dubita che il detto limite possa formare oggetto di censura sul piano costituzionale.

In ogni modo, non sarebbe irrazionale nè costituzionalmente rilevante che il legislatore ordinario abbia ritenuto, in relazione alle norme della legislazione vigente, cui fa riferimento l'*art. 1, lett. c)*, seconda parte, della legge n. 382 del 1975, che, fin quando non sarà intervenuta la riforma degli enti locali, solo lo Stato possa valutare le esigenze di pubblica sicurezza inerenti al rilascio di provvedimenti autorizzativi o concessivi per l'esercizio di determinate attività.

Quando al residuo profilo di incostituzionalità prospettato dal giudice *a quo* sul denegato presupposto che quelli sin qui esaminati siano ritenuti privi di fondamento ed attinente al potere di controllo che lo Stato si sarebbe riservato, estrinsecantesi attraverso veti sul concreto esercizio da parte dei comuni dei poteri di cui sono investiti *pleno iure*, l'Avvocatura generale osservava che il sistema delineato tende esclusivamente ad assicurare l'esigenza derivante dalle funzioni di pubblica sicurezza di competenza statale.

Del resto, si assume, i poteri del prefetto *ex art. 19*, commi quarto e quinto, sono esercitabili solo nei limiti in cui i provvedimenti di polizia amministrativa adottati dai comuni siano concretamente confliggenti con le esigenze di pubblica sicurezza che lo Stato è tenuto a garantire sicchè le disposizioni dell'*art. 19*, sul piano costituzionale, garantirebbero l'autonomia dei comuni in ordine ai poteri attribuiti ai prefetti.

Sul piano concreto, tale autonomia sarebbe comunque assicurata dai normali rientri contemplati dall'ordinamento ove l'esercizio dei poteri di cui all'*art. 19* trasmodasse dalle funzioni di sicurezza pubblica di attribuzione statale.

8. — Nel suo atto di costituzione, la difesa del Comune di Roma, ricordati i presupposti di fatto che hanno dato luogo all'incidente di costituzionalità che è all'esame della Corte, e, in particolare, il contenuto degli atti amministrativi emanati in attuazione delle disposizioni di cui all'*art. 19*, rileva che la questione di costituzionalità sollevata relativamente agli *artt. 117 e 118 Cost.*, che si assume posta in maniera poco chiara, attesa che il giudice *a quo* l'ha correlata con l'altra relativa al se le funzioni in questione rientrino o meno nelle materie di cui all'*art. 117 Cost.*, sarebbe inconferente nel caso di specie, dato che anche ove alla domanda si volesse rispondere in senso positivo, rimarrebbe che la possibilità di invasione della sfera di competenza regionale da parte dello Stato è prevista nell'*art. 118*. Ciò posto, si conclude nel senso della insussistenza delle riserve circa la costituzionalità dell'intero *art. 19*, del d.P.R. n. 616 del 1977.

Fermo quanto sopra, si aderisce invece alle censure proposte dal giudice *a quo* circa i commi secondo, terzo, quarto e quinto della stessa norma, attesa che nell'ordinanza di rimessione viene ben evidenziata la contraddittorietà del comportamento del legislatore delegato che attribuisce ai comuni le funzioni in questione, salvo porre poi una serie di condizionamenti e limiti tali da dar vita a «rapporti di subordinazione» nei confronti dell'amministrazione dell'Interno.

Secondo la difesa del Comune il tutto deriverebbe da un equivoco di fondo, il ritenere cioè che i compiti e le funzioni di cui all'*art. 19* siccome derivati dal T.U. di P.S. dovrebbero conservare tuttavia questo carattere, con conseguente legittimazione dell'Autorità statale, competente in materia di pubblica sicurezza, ad ingerirsi in ogni aspetto della gestione di essi.

La disciplina *de quo* sarebbe stata invece dettata nel presupposto che i provvedimenti in parola non attengano più alla sicurezza pubblica e siano invece assimilabili ad altri provvedimenti in precedenza attribuiti già ai comuni: significativa al riguardo sarebbe l'espressione «polizia amministrativa» usata nella specie, che dimostrerebbe come i provvedimenti *ex art. 19* siano stati scorporati dalla materia «pubblica sicurezza», essendo cessate le condizioni che avevano determinato l'inserimento di essi in tale materia.

Deporrebbe in tal senso anche la norma dell'art. 20 del d.P.R. n. 616 del 1977, atta da sola ad assicurare, con competenza al riguardo dello Stato, quei controlli di pubblica sicurezza eventualmente necessari circa l'esercizio delle attività di cui al precedente art. 19, sicché le rispettive competenze, comunali e statali, risulterebbero compiutamente individuate e distinte. Da qui la considerazione secondo cui le successive misure previste dai commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'art. 19 risulterebbero inutilmente riduttivi dell'autonomia comunale ed eccedenti i limiti fissati dalla legge di delega.

9. — Nell'imminenza della discussione, veniva presentata memoria integrativa dalla difesa del Comune di Roma.

Alla pubblica udienza, sia l'Avvocatura che la difesa del Comune insistevano nelle rispettive argomentazioni.

Considerato in diritto

1. — Nel giudizio sul ricorso proposto dal comune di Roma per l'annullamento delle direttive impartite dal Ministero dell'interno in data 28 dicembre 1977 in attuazione dell'art. 19 del d.P.R. n. 616 del 1977, concernente l'attribuzione ai comuni di funzioni di polizia amministrativa, la prima sezione del tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha sollevato, sotto vari profili, questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 predetto.

Il giudice *a quo* rileva che tale disposizione, dopo avere elencato al primo comma le funzioni attribuite ai comuni, prevede: direttive del Ministero dell'interno ai sindaci, impartite con carattere vincolante per esigenze di pubblica sicurezza (terzo comma); l'attribuzione, in ordine alle funzioni contemplate dal primo comma di detto articolo ai numeri 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15 e 17, di speciali poteri al prefetto ai fini della sospensione, revoca o annullamento dei provvedimenti adottati dal comune (quarto comma); l'attribuzione di un potere positivo al prefetto in caso di diniego di rilascio da parte del Comune dei provvedimenti autorizzatori previsti da tali disposizioni normative; la limitazione dei poteri sia della regione che del comune, nella materia *de qua*, alla determinazione delle sole procedure e competenze degli organi comunali all'esercizio delle funzioni attribuite (secondo comma).

L'ordinanza di rimessione, dopo avere premesso che occorre stabilire se le funzioni amministrative, attribuite ai comuni *ex art. 19* citato, spettino istituzionalmente alle regioni *ex art. 117 Cost.*, ovvero se si tratti di uno scorporo di funzioni amministrative (statali) e quindi di una delega conferita dallo Stato ai comuni, pone il problema se le funzioni di polizia amministrativa coincidano o meno con le materie dell'art. 117 Cost. e con le disposizioni dell'art. 118 Cost., stante che la materia «polizia amministrativa» non rientra espressamente nell'elenco di cui all'art. 117 Cost.

Fatta tale premessa, il giudice *a quo*, in termini problematici e dubitativi, prospetta un possibile contrasto dell'art. 19 citato con gli artt. 117 e 118 Cost. e ciò sia nell'ipotesi che le funzioni di polizia amministrativa spettino istituzionalmente alle regioni sia se, in alternativa, dovesse ravvisarsi, con la definizione di «polizia amministrativa», uno scorporo di funzioni statali e la delega delle stesse ai comuni, stante che «quanto alla prima ipotesi, lo Stato continuerebbe tuttavia ad esercitare, attraverso la disciplina prevista nei commi secondo, terzo, quarto e quinto dello stesso art. 19, la propria competenza in materie che sarebbero da ricondurre nella sfera (anche legislativa) delle regioni; mentre quanto alla seconda ipotesi, non va sottaciuta la contrapposizione fra il primo ed i restanti comma dell'art. 19, laddove, per l'inverso, il primo comma provvede alla «attribuzione» delle funzioni, e cioè al trasferimento delle funzioni stesse ai comuni, mentre la normativa contenuta nei restanti comma sembra disporre come se si tratti di «delega» di funzioni, piuttosto che di attribuzione piena ed esclusiva, qual'è quella effettuata ai sensi del primo comma dell'art. 118 Cost.».

2.1. — Per l'inquadramento della questione sembra utile preliminarmente operare un raffronto della norma denunciata, cioè dell'art. 19 del d.P.R. n. 616 del 1977, con le altre disposizioni del medesimo d.P.R. n. 616 che si occupano delle funzioni di polizia e cioè gli artt. 4, 9 e 18.

L'art. 4 viene in evidenza in quanto al primo comma conserva allo Stato le funzioni attinenti alla pubblica sicurezza; l'art. 9, in quanto al primo comma stabilisce che i comuni, le province e le comunità montane e le regioni sono titolari delle funzioni di polizia amministrativa nelle materie ad esse rispettivamente trasferite o attribuite; l'articolo 18, infine, in quanto identifica le funzioni amministrative relative alla materia «polizia locale urbana e rurale» in quelle che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale e che non siano proprie di autorità statali.

Da quanto precede risulta dunque che il d.P.R. n. 616 recepisce in primo luogo la tradizionale distinzione sistematica tra pubblica sicurezza e polizia amministrativa allo scopo di riservare allo Stato la prima. Ma, al riguardo sul dubbio espresso nell'ordinanza di rinvio, va precisato che la nozione di «polizia amministrativa» non si identifica con quella di «polizia locale urbana e rurale» le cui funzioni amministrative già appartenevano ai comuni prima che la Costituzione le comprendesse tra le materie che l'art. 117 Cost. attribuisce alla potestà legislativa regionale.

L'indicata materia della «polizia locale urbana e rurale», già tradizionalmente appartenente ai comuni, deve intendersi perciò secondo il significato tralasciato dalla legislazione precedente (il che è suffragato anche dalla mancanza nei lavori preparatori della Costituzione di una diversa precisazione interpretativa) e cioè quello risultante dall'art. 91, lett. c) n. 1 del T.U. 3 marzo 1934 n. 383 e dagli artt. 109 e 110 del regolamento di esecuzione 18 febbraio 1911 n. 297, essendo detta legislazione l'unico riferimento normativo per identificare la materia.

La nozione di «polizia amministrativa», adoperata nel d.P.R. n. 616 del 1977, è dunque diversa da quella che l'articolo 117 Cost. elenca fra le materie di competenza regionale come «polizia locale urbana e rurale», perché appare chiaramente formulata per raggruppare una categoria di ulteriori funzioni da attribuire alle regioni, alle province ed ai comuni. Questa categoria è stata enucleata da un complesso di disposizioni precedenti che appunto contemplavano funzioni definite di «polizia amministrativa» (essendo molte di esse esercitate in passato dagli organi dello Stato titolari delle funzioni di polizia in senso proprio, giudiziaria e di sicurezza, anche se sostanzialmente diverse) perché, non assolvendo esclusivamente al compito della prevenzione (come la polizia di sicurezza) tendono — in presenza delle condizioni previste in astratto dalle leggi — a rendere possibili e lecite certe attività dei privati attraverso singole attribuzioni, quali le autorizzazioni, i permessi, le licenze ed anche i regolamenti.

Questa caratteristica ha fatto spesso dubitare dell'inquadramento di molte di quelle funzioni nella categoria delle attività di polizia e più di recente ha fatto ritenere addirittura inesistente una nozione giuridicamente rilevante di «polizia amministrativa», così giustificandosi la sottrazione di molte di quelle funzioni agli organi di polizia e la loro conseguente attribuzione alle regioni ed agli altri enti territoriali, restando, relativamente ad esse, recessive le esigenze attinenti alla sicurezza pubblica.

2.2. — Nel determinare il nuovo assetto della distribuzione delle funzioni amministrative tra Stato, regioni ed enti territoriali infraregionali, il d.P.R. n. 616 del 1977 ha preferito, tuttavia, seguire l'inquadramento tradizionale di quelle funzioni nella categoria della «polizia amministrativa» e ne ha operato l'attribuzione alle regioni ed agli altri enti territoriali, in attuazione delle direttive contenute nell'art. 1, lett. c) ed e) della legge di delega n. 382 del 1975. In particolare nella lett. c) che prevedeva la delega alle regioni (ex art. 118, secondo comma Cost.) delle funzioni amministrative necessarie per rendere possibile l'esercizio organico da parte di esse delle funzioni già trasferite o delegate; nella lett. e) che prevedeva l'attribuzione alle province, comuni ed altri enti locali, ai sensi dello art. 118 primo comma, Cost., delle funzioni amministrative di interesse esclusivamente locale nelle materie elencate nell'art. 117 Cost., nonché l'attribuzione ai predetti enti locali di altre funzioni di interesse locale, che servissero a rendere possibile l'esercizio organico delle funzioni amministrative loro attribuite a norma della legislazione vigente.

In questo quadro, l'art. 9 del decreto legislativo delegato n. 616 del 1977, nello stabilire che le regioni e gli enti territoriali minori sono titolari delle funzioni di polizia amministrativa nelle materie ad essi rispettivamente attribuite o trasferite, esplicita il convincimento del legislatore delegato circa l'interdipendenza funzionale tra detta attività di polizia e le materie attribuite.

Ancora in questa prospettiva l'art. 19, oggetto dell'incidente di costituzionalità, attribuisce ai comuni una serie di funzioni definite dal titolo dell'articolo stesso di «polizia amministrativa», di cui solo alcune sono connesse alle materie di spettanza delle regioni in virtù dell'art. 117 Cost. mentre altre non sono connesse a tali materie, rientrando, in base alla legislazione precedente, fra le attribuzioni di organi dello Stato, altre ancora infine partecipano dell'una e dell'altra natura. Tutte le indicate funzioni hanno però in comune tra loro il carattere della localizzabilità dell'interesse al livello comunale e quindi la loro attribuzione ai comuni sotto la voce «polizia amministrativa», in attuazione della direttiva contenuta nella lett. e) dell'art. 1 della legge di delega n. 382, è chiaramente operata, in parte, e cioè per le funzioni riferibili alle materie di competenza regionale elencate nell'art. 117 Cost., in base alla previsione del primo comma dell'art. 118 Cost., e per le restanti materie in base alla previsione dell'art. 128 Cost.

Al riguardo è appena il caso di ricordare che, come è noto, la tipologia delle funzioni amministrative spettanti ai comuni è riconducibile a tre specie e cioè quelle ad essi attribuite con legge dello Stato in base all'art. 128 Cost., oppure quelle riferite a materie di competenza regionale ex art. 117 Cost. ma che tuttavia, in quanto rivestano un interesse esclusivamente locale, possono essere attribuite ai comuni medesimi, sempre con legge dello Stato, in base al primo comma dell'art. 118 Cost., oppure, infine, quelle delegate ai comuni dalle regioni secondo la previsione del terzo comma dell'art. 118 Cost. Dunque, a differenza di quanto previsto tra lo Stato e le regioni o tra le regioni ed i comuni, nel quadro costituzionale non è prevista la figura della «delega» di funzioni amministrative da parte dello Stato ai comuni, diversamente da quanto sembra opinare il giudice *a quo*.

3. — Una volta chiarito che l'art. 19 del d.P.R. n. 616 del 1977 ha operato nel primo comma l'attribuzione di funzioni di polizia amministrativa ai comuni, sia nell'ambito di materie di competenza regionale e cioè in base al primo comma dell'art. 118 Cost., sia, relativamente a materie non comprese in tale ambito, e quindi in base all'art. 128 Cost., la prima delle questioni di costituzionalità sollevata nell'ordinanza di rinvio con riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., peraltro con prospettazione ambigua, non sembra rivestire carattere autonomo. Essa difatti appare in sostanza rivolta a censurare non il fatto in sé della attribuzione di quelle funzioni ai comuni — il che potrebbe giustificare una autonoma considerazione — bensì la circostanza che esse sarebbero state attribuite con limitazioni (cioè quelle previste dal secondo, terzo, quarto e quinto comma) tali da contrastare con le norme costituzionali invocate.

D'altronde è la stessa ordinanza che, ponendo in risalto la contrapposizione tra il primo comma e i restanti commi, mette l'accento solo su questi ultimi per denunciarne il contrasto con vari precetti costituzionali, così dimostrando che è su queste parti della norma e non su di essa nel suo complesso che più propriamente deve essere condotto il sindacato della Corte.

Né a diverso avviso potrebbe indurre il riferimento operato dall'ordinanza di rinvio alla possibile ipotesi che proprio il contrasto tra il primo ed i commi successivi, potrebbe far pensare che questi ultimi sembrerebbero disporre come se si trattasse di una «delega» di funzioni dello Stato ai comuni.

Orbene — a parte che, anche ponendo la questione in questi termini, essa finisce con il lasciare pur sempre indenne da censure il primo comma, che nell'economia della norma è il più significativo perché è quello che dispone le attribuzioni — l'ipotesi della delega si presenta come una mera illazione sia perché, come si è visto, nella tipologia delle funzioni amministrative spettanti ai comuni in base alle previsioni costituzionali non esiste la figura della «delega» dallo Stato ai comuni, sia perché in ogni caso, in armonia con quelle previsioni, il termine delega non è mai adoperato nel contesto della norma.

Sotto nessun verso perciò la prima questione, per come è prospettata, appare suscettibile di autonoma considerazione e quindi, ai fini della pronuncia di questa Corte, essa si risolve nell'esame delle questioni riguardanti le singole parti della norma, investite da apposita censura e di cui si tratterà in prosieguo.

4. — Con la seconda delle questioni sollevate dall'ordinanza di rimessione si sostiene che l'art. 19 del d.P.R. n. 616 del 1977 sarebbe in contrasto con l'art. 76 Cost., per eccesso di delega in quanto, in particolare per quanto previsto nei suoi secondo, terzo, quarto e quinto comma, non si sarebbe osservato il principio dettato nell'art. 1 lett. e) della legge 22 luglio 1975 n. 382. Secondo questo principio l'attribuzione ai comuni delle altre funzioni di interesse locale, avrebbe dovuto servire a rendere possibile l'esercizio organico delle funzioni amministrative attribuite ai comuni a norma della legislazione vigente.

Si sostiene nell'ordinanza di rinvio che, invece, con le disposizioni denunciate non si sarebbe reso possibile l'esercizio organico delle funzioni amministrative attribuite, mentre anzi sarebbero state create lacune e disarmonie nell'esercizio delle funzioni anzidette.

La questione, come formulata, deve essere dichiarata inammissibile per genericità, in quanto l'ordinanza si limita ad asserire la devianza dal cennato principio della legge di delega, senza spendere parola né per chiarire in qual senso non sarebbe possibile l'esercizio organico delle funzioni amministrative attribuite ai comuni con la norma denunciata, né quali siano le lacune e le disarmonie create in ordine all'esercizio delle funzioni anzidette in base al parametro di valutazione costituito dalla legge di delega.

5.1. — Altra questione riguarda il terzo comma del citato art. 19 ed è sollevata dall'ordinanza di rimessione con riferimento agli artt. 5 e 128 Cost.

Tale disposizione prevede che, in relazione alle funzioni attribuite ai comuni, il Ministero dell'interno possa impartire, per esigenze di pubblica sicurezza, per il tramite del commissario di Governo, direttive ai sindaci che sono tenuti ad osservarle.

Secondo il giudice *a quo* la disposizione non sembra trovare giustificazione con riferimento ai principi di autonomia fissati dagli artt. 5 e 128 Cost., perché tali direttive si rivolgerebbero ai sindaci quali capi dell'amministrazione comunale e non nella veste di ufficiali di Governo, ove si consideri che per l'esercizio dei poteri di pubblica sicurezza il successivo art. 20 del d.P.R. n. 616 prevede che residui allo Stato il potere di controllo di pubblica sicurezza, al quale sono connessi i poteri di intervento sanzionatorio di cui agli artt. 16 e 100 del T.U.L.P.S. 18 giugno 1931 n. 773.

La questione non è fondata.

A parte l'irrelevanza, ai fini della soluzione del problema di costituzionalità, della veste in cui i Sindaci sarebbero destinatari delle direttive in questione, non può dubitarsi che, essendosi in presenza di funzioni in ogni caso attribuite al comune, la figura del sindaco venga in evidenza come organo di questo ente. D'altronde il fatto stesso che il

secondo comma dell'art. 19 prevede che il comune possa deliberare quale dei propri organi debba provvedere in ordine alle funzioni attribuite, conferma che si tratti di funzioni del comune perché, se il sindaco fosse stato considerato come ufficiale di Governo, sarebbe stato lui solo a potere esercitare le funzioni in parola.

Ciò premesso, va ribadito quanto già esposto e secondo cui il d.P.R. n. 616 del 1977 ha, nelle varie sue disposizioni fino ad ora richiamate, enucleato una serie di funzioni che ha ricondotto sotto la categoria della polizia amministrativa per differenziarle da quelle di pubblica sicurezza. Ne è così derivata una partizione di competenze che ha riservato allo Stato (art. 4) le funzioni di pubblica sicurezza mentre ha attribuito alle regioni e agli altri enti infraregionali numerose funzioni tradizionalmente comprese nella polizia amministrativa, sottraendole agli organi della polizia di sicurezza.

Tuttavia anche se, come si è già detto, molti aspetti di prevenzione che prima erano insiti nelle funzioni c.d. di polizia amministrativa sono nel tempo tenuti recessivi, ciò non può escludere del tutto — per la particolare natura delle materie — che in occasione di tali funzioni possano emergere esigenze di pubblica sicurezza la cui tutela spetta allo Stato in via esclusiva come espressamente previsto dall'art. 4 del d.P.R. n. 616 del 1977.

Né, come si assume nell'ordinanza di rimessione, per sopperire a queste esigenze appare sufficiente la previsione contenuta nell'art. 20 del d.P.R. n. 616 che prevede controlli da parte dell'autorità di pubblica sicurezza sugli esercizi concernenti le attività soggette ad autorizzazione di polizia. Al riguardo è d'uopo osservare che tali controlli non concernono il momento del rilascio delle autorizzazioni e quindi assolvono ad una funzione diversa da quella che le norme relative a questo ordine di attività perseguono.

La denunciata disposizione del terzo comma dell'art. 19 in parola persegue difatti lo scopo di consentire al Ministro dell'interno d'impartire disposizioni vincolanti per i sindaci, idonee ad assolvere in via preventiva con caratteri di generalità ad esigenze connesse agli aspetti della sicurezza pubblica che, in occasione dell'attività di polizia amministrativa possano manifestarsi, come potrebbe ad esempio accadere relativamente alle autorizzazioni per la vendita di alcolici, alle licenze alberghiere, a quelle in materia di pubblici spettacoli, etc.

La disposizione censurata non appare perciò lesiva degli artt. 5 e 128 Cost. posti a salvaguardia delle autonomie locali, perché l'ingerenza dello Stato sulle attività in questione avviene, mediante direttive generali, in via preventiva e per il perseguimento di esigenze di sicurezza e ad opera di organi istituzionalmente preposti alla cura di questo tipo di interessi pubblici; il che, in una visione armonica e coordinata delle funzioni pubbliche appare perfettamente conforme ai principi costituzionali invocati.

5.2. — Problema certamente diverso è quello, peraltro appena adombrato nel corso della discussione, secondo cui l'emanazione delle direttive potrebbe essere utilizzata dallo Stato con riferimento ad esigenze diverse da quelle che riguardano la sicurezza pubblica. In proposito va rilevato come in evenienze del genere si sarebbe in presenza di un cattivo uso del potere conferito dalla norma e quindi, riferendosi il sindacato all'esercizio in concreto di attività di natura amministrativa, vengono prospettati profili che esulano dall'ambito del giudizio di costituzionalità della legge.

6.1. — Ugualmente a conclusioni di infondatezza conduce l'esame della questione di legittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 19, sollevata in riferimento all'art. 76 Cost., agli artt. 117 e 118 Cost., nonché agli artt. 5 e 128 Cost.

Si assume dal giudice *a quo* che la disposizione predetta restringerebbe i compiti dei consigli comunali alla sola determinazione delle «procedure e delle competenze» degli organi dei comuni, in relazione alle funzioni di cui al primo comma, senza alcuna possibilità di incidenza sul piano sostanziale. La disposizione in parola comporterebbe perciò che la disciplina sostanziale di cui al T.U. delle leggi di P.S. del 1931 resti ferma, talché non sarebbe dato di intendere se la disciplina della materia sia rimasta allo Stato, sia divenuta di competenza dei comuni ovvero rientri nella competenza legislativa delle regioni.

Osserva in proposito la Corte che il secondo comma dell'art. 19 si limita a prevedere che fino alla entrata in vigore della legge di riforma delle autonomie locali, i consigli comunali determinino procedure e competenze dei propri organi in relazione all'esercizio delle funzioni di cui al primo comma del medesimo art. 19. Si è in presenza — come si vede — non già di una norma limitativa bensì di una disposizione volta a consentire ai comuni non solo di disciplinare le procedure ma anche di distribuire le competenze relative alle nuove attribuzioni in materia di polizia amministrativa, ancor prima dell'avvento della nuova legge sulle autonomie, secondo le scelte che ciascun consiglio comunale vorrà operare.

I poteri comunali vengono cioè accresciuti dalla norma censurata, perché attualmente il riparto delle competenze in generale fra gli organi del Comune è determinato dalle leggi dello Stato, laddove per le materie di polizia amministrativa testé trasferite, sono i comuni stessi che potranno provvedervi.

Così del pari la gran parte dei procedimenti amministrativi è attualmente disciplinata con legge, laddove il secondo comma dell'art. 19 ne prevede la delegificazione consentendo ai comuni di determinare secondo le loro valutazioni le procedure con atto regolamentare. Lungi perciò da una diminuzione di compiti, si è in presenza di un allargamento dei poteri comunali, cui però non corrisponde una diminuzione di quelle altre potestà che i comuni stessi hanno in genere relativamente alle proprie funzioni. Difatti nessuna delle disposizioni censurate prevede una tale limitazione, con la conseguenza che, rispetto alle nuove funzioni, i comuni conservano gli stessi poteri regolamentari ed organizzativi che essi hanno relativamente a tutti gli altri compiti di loro spettanza.

6.2. — L'ordinanza di rinvio, in vero, lamenta che in ordine alle nuove funzioni non resterebbe ai comuni alcuna diversa potestà per ciò che concerne la normativa essenziale delle autorizzazioni, dal momento che non viene operata alcuna revoca della disciplina sostanziale di quelle elencate nell'art. 19 del d.P.R. n. 616.

La censura è però priva di fondamento, perché essa sembrerebbe partire dal presupposto che l'attribuzione ai comuni di nuove competenze amministrative, già spettanti ad organi dello Stato, dovesse necessariamente comportare la delegificazione di tutta la disciplina sostanziale relativa e l'affidamento di essa esclusivamente ai comuni stessi. Orbene, anche a voler prescindere dalla riserva di legge, sia pur relativa, prevista dall'art. 97 Cost. che impedirebbe una abdicazione completa in favore della pubblica amministrazione della potestà legislativa nei rapporti con gli amministrati, deve rilevarsi che l'affidamento concomitante della disciplina sostanziale in aggiunta alle attribuzioni di funzioni amministrative non era prevista dalla legge di delega n. 382 del 1975, onde appare fuor d'opera il riferimento all'art. 76 Cost., essendo stata pienamente rispettata la delega sotto l'anzidetto profilo.

Per nessun altro verso è dato ravvisare poi, sempre sotto tale aspetto, un contrasto con gli artt. 5 e 128 Cost. in quanto il principio dell'autonomia comunale non risulta menomato dal mancato conferimento ai comuni della disciplina sostanziale.

Anzi, per le funzioni attribuite in base all'art. 128 Cost. è proprio questa norma a prevedere che le funzioni stesse debbano essere determinate con legge dello Stato, il che comporta che legittimamente la disciplina sostanziale delle funzioni amministrative attribuite ai comuni in base al citato art. 128 Cost. sia rimasta attribuita alla potestà legislativa statale.

Ma anche per quel che riguarda le funzioni di polizia amministrativa conferite dall'art. 19 del d.P.R. n. 616 nell'ambito di materie di spettanza regionale e cioè in base al primo comma dell'art. 118 Cost., è errato sostenere che nel trasferire le funzioni amministrative ai comuni si sarebbe dovuto a questi attribuire anche la potestà di provvedere sulla disciplina sostanziale. In proposito deve precisarsi che l'art. 118, primo comma, Cost., attribuisce alla legge dello Stato la sola possibilità di individuare tra le materie regionali le funzioni amministrative di interesse esclusivamente locale per devolverle agli enti territoriali minori, come in concreto si è operato con l'art. 19 del d.P.R. n. 616.

L'unico limite che l'individuazione da parte dello Stato di quelle funzioni può comportare sulla potestà legislativa regionale, è l'impossibilità per questa di sottrarre ai comuni le funzioni a questi decentrate con legge dello Stato, assumendo — una volta stabilito con tale legge — quello del decentramento, il carattere di principio fondamentale in base al primo comma dell'art. 117 Cost. Ma al di là di questo contenuto la legge dello Stato che dispone il decentramento di funzioni amministrative in materie regionali ai comuni, non può averne altri e quindi non potrebbe essa sottrarre alle regioni la competenza in ordine alla disciplina sostanziale di materie di loro spettanza, in virtù dell'art. 117 Cost., sia pur per attribuirle ai comuni.

Non è perciò in contrasto con alcun precetto costituzionale il non aver attribuito ai comuni anche la disciplina sostanziale in ordine alle funzioni loro attribuite in materie di competenza regionale, ma contrasto vi sarebbe stato se al contrario la legge dello Stato avesse disposto in questo senso, perché avrebbe in tal modo invaso la potestà legislativa regionale che è la sola a poter disporre di quella disciplina sostanziale per quel che concerne le materie spettanti alle regioni in virtù dell'art. 117 Cost.

6.3. — Riepilogando, la legge di delega non prevedeva che l'attribuzione di funzioni amministrative ai comuni dovesse comportare la revoca della disciplina legislativa sostanziale preesistente ed un affidamento di questa disciplina ai comuni; né questa previsione discende dai principi costituzionali in tema di autonomie, essendo i comuni titolari solo di funzioni amministrative che proprio in ragione della loro natura non possono non essere disciplinate che in base a disposizioni di legge (artt. 118 e 128 Cost.).

In ordine alle funzioni di polizia amministrativa loro conferite dall'art. 19 del d.P.R. n. 616 i comuni hanno, in base ai principi, potestà regolamentare che, secondo quanto stabilito dal secondo comma dell'art. 19 cit., si estende anche alla determinazione delle procedure e della distribuzione delle competenze fra i suoi organi.

La disciplina legislativa sostanziale di quelle funzioni spetta legittimamente allo Stato, salvo che per le materie di competenza regionale in base all'art. 117 Cost., relativamente alle quali detta disciplina continua ad appartenere alla potestà legislativa delle regioni.

Nel quadro così delineato non è quindi fondata la questione di costituzionalità del secondo comma dell'art. 19 d.P.R. n. 616 con riferimento agli artt. 76, 117 e 118, 5 e 128 della Costituzione.

7. — Nell'ultima delle questioni sollevate, il giudice *a quo* sostiene che, mediante le attribuzioni ai prefetti quali previste nei commi quarto e quinto dell'art. 19, si è in sostanza creato il presupposto di interventi caso per caso, il che contrasterebbe con il principio del decentramento delle competenze. Se lo Stato, si sostiene, ha il potere di dettare norme astratte per un uniforme indirizzo dell'attività degli enti locali, esso però non può spingersi, una volta conferite le funzioni amministrative agli enti dotati di autonomia, a partecipare all'esercizio di queste, se non violando i principi costituzionali dell'autonomia stessa, come previsti dagli artt. 5 e 128 Cost.

La Corte condivide in linea di principio l'assunto, ove si rilevi che per l'ultimo comma dell'art. 5 Cost. lo Stato deve adeguare i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento. Questi principi sarebbero certamente violati ove una legge, pur dopo aver operato l'attribuzione di funzioni amministrative ai comuni, si riservasse però puntuali poteri di intervento caso per caso nel concreto esercizio di quelle funzioni amministrative.

In questo modo si verificherebbe una ingerenza dello Stato nelle discrezionali valutazioni spettanti agli enti titolari delle funzioni amministrative, il che sarebbe in contrasto con il principio di autonomia costituzionalmente garantita mentre sarebbe vulnerato il principio del decentramento, in quanto si determinerebbe un appesantimento delle procedure amministrative ed una duplicazione di compiti a scapito di quella snellezza che si vuole invece perseguire decentrando le funzioni agli enti locali.

Per quel che riguarda in particolare gli enti locali territoriali è un dato definitivamente acquisito come la loro autonomia vada in primo luogo intesa quale potere di indirizzo politico-amministrativo, il che esclude in principio ogni possibilità di ingerenza da parte di altri enti (come lo Stato, le Regioni etc.) in ordine alle valutazioni discrezionali compiute dagli organi degli enti dotati di autonomia nell'esercizio concreto delle loro attribuzioni. Difatti la Costituzione all'art. 130 consente in ordine a tale esercizio un potere di ingerenza, ma solo attraverso lo strumento del controllo che, come è noto, spetta non allo Stato ma ad un organo della Regione e che in particolare, per quel che concerne il merito, può essere esercitato soltanto nelle forme della richiesta di riesame.

Del resto lo stesso ordinamento amministrativo anteriore alla Costituzione si ispirava ad analoghe impostazioni, anche se con la previsione di più penetranti poteri di intervento degli organi statali allora competenti in materia di controllo. Mai però si era ritenuto che il potere di intervento potesse arrivare a forme di partecipazione, nel concreto esercizio delle funzioni attribuite agli enti locali territoriali, da parte di organi dello Stato.

È dunque il concetto in sé di autonomia che, pur se compresso al massimo, appare incompatibile con formule siffatte.

Tanto premesso, non può però escludersi che, in occasione dell'esercizio delle funzioni amministrative attribuite agli enti dotati di autonomia possano emergere esigenze di pubblica sicurezza: in presenza di tali evenienze, ma solo relativamente ad esse, appare giustificato un intervento degli organi statali in ordine a provvedimenti concreti emanati dai comuni.

Il quarto comma dell'art. 19 del d.P.R. n. 616 prevede che i provvedimenti di cui ai numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11), 13), 15) e 17) siano adottati previa comunicazione al prefetto e debbano essere sospesi, annullati o revocati per motivata richiesta del prefetto stesso, senza circoscrivere però questo potere alle ragioni di pubblica sicurezza, intesa quest'ultima come funzione inerente alla prevenzione dei reati o al mantenimento dell'ordine pubblico.

Se dunque deve condividersi l'assunto dell'ordinanza di rinvio circa il contrasto con il principio dell'autonomia comunale della norma che prevede tale potere di intervento degli organi dello Stato senza delimitazione di materie, l'assunto non può condurre ad una caducazione della disposizione nel suo complesso, in quanto questa appare legittima quando il potere si manifesti con specifico riferimento al caso eccezionale consistente nel perseguimento del fine della sicurezza pubblica, il cui assolvimento non può spettare che allo Stato.

Al riguardo deve difatti ribadirsi che l'art. 4 del d.P.R. n. 616, nel riservare espressamente allo Stato l'esercizio delle funzioni di pubblica sicurezza, ha escluso che le stesse potessero essere attribuite alla competenza dei comuni.

Di talché è conseguente che solo lo Stato possa occuparsi delle materie di pubblica sicurezza, così esercitando un potere proprio quando le esigenze connesse emergano in occasione delle funzioni di polizia amministrativa da parte dei comuni.

In base a queste considerazioni la disposizione denunciata deve perciò essere dichiarata costituzionalmente illegittima con riferimento agli artt. 5 e 128 Cost. solo nella parte in cui non limita quei poteri di intervento e la loro vincolatività per i comuni alle esigenze di pubblica sicurezza.

8. — La questione sollevata in ordine all'ultimo comma dell'art. 19 del d.P.R. n. 616 e con riferimento agli stessi parametri costituzionali quali gli artt. 5 e 128 Cost. è invece interamente fondata in conformità alla prospettazione dell'ordinanza di rinvio.

Stabilisce la norma denunciata che il diniego dei provvedimenti previsti dal primo comma, n. 5), 6), 7), 8), 9), 11), 13), 14), 15) e 17), è efficace «solo se il prefetto esprime parere conforme». In proposito va in primo luogo segnalata la singolarità di questa norma, che subordina l'efficacia di un diniego al parere del prefetto, laddove un diniego non ha, per definizione, portata innovativa e quindi non si vede come il contrario parere del prefetto possa incidere sulla sua efficacia.

In secondo luogo se è il rilascio dell'autorizzazione — in quanto rende possibile l'esercizio da parte dei privati di certe attività sottoposte al controllo dei pubblici poteri — che può dar luogo a profili rilevanti per le esigenze di pubblica sicurezza, il diniego di essa, proprio per essere privo di ogni valore innovativo, non può certo far assumere rilevanza ad esigenze del genere. Né si vede, in ogni caso, ove anche dovessero manifestarsi tali evenienze, come il diverso parere del prefetto possa sopperirvi, una volta considerato che il suo parere, nel senso del rilascio, non potrebbe certo obbligare le autorità comunali nello stesso senso, perché diversamente si verrebbe ad ammettere che le determinazioni definitive spettino all'organo dello Stato e non già ai comuni; il che metterebbe ancor più in risalto l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata.

L'ultimo comma dell'art. 19 non si giustifica in ragione delle esigenze di pubblica sicurezza e sembra rivolto solo a perseguire una immanente presenza della autorità statale nelle funzioni affidate ad enti autonomi, realizzando una inutile duplicazione di funzioni, lesiva sia del principio del decentramento che di quello dell'autonomia, onde il suo contrasto con gli artt. 5 e 128 Cost.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma secondo, terzo, quarto e quinto del d.P.R. 24 luglio 1977 sollevata dal tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima, con riferimento all'art. 76 Cost.;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, sollevata con riferimento agli artt. 5, 76, 117, 118, 128 Cost.;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 terzo comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, sollevata con riferimento agli artt. 5 e 128 Cost.;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, quarto comma, del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, nella parte in cui non limita i poteri del prefetto, ivi previsti, esclusivamente alle esigenze di pubblica sicurezza;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, quinto comma, del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1987.

(Seguono le firme)

Depositata in cancelleria il 27 marzo 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

N. 78

Sentenza 24 marzo 1987

Art. 11 del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079: Impiego pubblico - benefici economici - concessione subordinata alla presentazione di una domanda - condizione prevista in conseguenza di rettifica apportata al testo originariamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* (art. 73 Cost.) - difetto di motivazione sulla rilevanza della questione - inammissibilità.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio LA PERGOLA;

Giudici: prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giuseppe FERRARI, dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore Gallo, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079 (Nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato), in riferimento agli artt. 2 e 9 del regio-decreto 2 settembre 1932, n. 1293 promosso con ordinanza emessa il 26 gennaio 1979 dal Consiglio di Stato sul ricorso proposto da Vaglio Antonino contro Ministero degli Affari Esteri ed altro, iscritta al n. 675 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 332 dell'anno 1979;

Visto l'atto di costituzione di Vaglio Antonino nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 27 gennaio 1987 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

Udito l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

I. — Con ordinanza emessa il 26 gennaio 1979, il Consiglio di Stato ha sollevato, su istanza di parte, questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079, nella parte in cui subordina alla presentazione della domanda la concessione dei benefici in esso previsti, in base alla rettifica disposta con l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 3 febbraio 1971, in riferimento all'art. 73, comma terzo, Cost., ed agli artt. 2 e 9 del regio-decreto 2 settembre 1932, n. 1293 (Regolamento di esecuzione del T.U. 24 settembre 1931, n. 1256, sulla promulgazione delle leggi e dei decreti).

Esponde il giudice *a quo* che, con decreto 23 settembre 1974 del Ministro degli affari esteri, erano stati riconosciuti al coadiutore Vaglio Antonino i benefici previsti dall'art. 11 del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079, con applicazione della prescrizione biennale per i ratei degli aumenti di stipendio relativi al periodo primo luglio 1970-primo marzo 1972, essendo stata presentata la domanda prescritta dalla citata disposizione il primo marzo 1974.

Il predetto provvedimento, nella parte concernente la prescrizione dei ratei di aumento di stipendio, fu impugnato davanti al T.A.R. del Lazio per violazione delle norme sulla promulgazione e pubblicazione delle leggi, contenute nel regio-decreto 2 settembre 1932, n. 1293, sulla base della dedotta illegittimità della procedura di rettifica dell'art. 11 del citato d.P.R. n. 1079 del 1970, con la quale era stata inserita la locuzione «a domanda» dopo le parole «gli aumenti periodici», rettifica in dipendenza della quale la domanda dell'interessato era risultata fuori termine agli effetti del compimento della prescrizione.

Il Vaglio sostenne che il d.P.R. n. 1079 del 1970, nel testo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1971, non subordinava l'applicazione dei benefici previsti dal citato art. 11 alla presentazione della domanda da parte degli interessati; che tale onere era stato introdotto con rettifica il cui avviso era stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 3 febbraio 1971; che la rettifica delle leggi e dei decreti è sottoposta alla disciplina del regio decreto 2 settembre 1932, n. 1293; che tale disciplina impone che le correzioni degli eventuali errori, nella stampa ufficiale delle

leggi e decreti, le quali possono mutare il significato e il contenuto dell'atto, devono essere ordinate dal Ministro Guardasigilli, sia mediante l'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale*, sia mediante nota in fine del volume della Raccolta in cui l'atto fu pubblicato.

Con decisione n. 277/76, in data 12 maggio 1976, l'adito Tribunale respinse il ricorso, dichiarando, tra l'altro, inammissibile l'impugnativa rivolta contro l'avviso di rettifica del citato decreto presidenziale n. 1079 — congiuntamente a quella proposta contro il decreto del Ministro degli affari esteri — nella considerazione che l'atto attiene alla fase della pubblicazione della legge e, quindi, al procedimento di formazione della stessa, materia sottratta alla cognizione del giudice amministrativo, al pari di ogni altro giudice, tenuto ad accertare soltanto l'esistenza della legge.

Avverso la citata sentenza il Vaglio ha ricorso in appello.

Ciò premesso in fatto, osserva il Consiglio di Stato che le doglianze mosse dal ricorrente contro il provvedimento ministeriale, con il quale gli sono stati negati i ratei degli aumenti periodici di stipendio previsti dall'art. 11 del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079, muovono dalla dedotta illegittimità della procedura con cui è stata apportata la rettifica all'originario testo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1971, con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 2 febbraio 1971.

Ne deriva che al motivo di appello, concernente la dedotta illegittimità derivata del provvedimento ministeriale, il cui esame appartiene alla sfera di giurisdizione del giudice amministrativo, non può essere dato esito, per la stretta dipendenza dalla prima censura, senza la preventiva verifica della legittimità del procedimento di rettifica all'originario testo di legge e del relativo avviso pubblicato nella citata *Gazzetta Ufficiale* n. 28, la quale implica, a sua volta, la soluzione del problema della inquadrabilità del relativo giudizio nell'ambito del sindacato costituzionale, ancorché l'illegittimità al riguardo denunciata si riferisca a norme non aventi propriamente forza costituzionale.

In proposito, ritiene il giudice *a quo* di dover confermare la pronuncia del T.A.R., relativamente al difetto di giurisdizione, e di sottoporre la questione all'esame della Corte costituzionale, non vertendosi in tema di legittimità di un provvedimento amministrativo, bensì trattandosi di irregolarità incidente nella fase integrativa dell'efficacia di un atto avente valore di legge. Ed infatti, se è vero che i denunciati vizi della procedura seguita nella rettifica del decreto presidenziale (la cui sussistenza è indubbia) attengono alla mancata osservanza delle norme stabilite dal Regolamento per l'esecuzione del T.U. 24 settembre 1931, n. 1256, riguardante la promulgazione e la pubblicazione delle leggi e dei decreti, approvato con regio-decreto 2 settembre 1932, n. 1293, è vero, altresì, che nei riguardi di detto Regolamento deve ritenersi sussistente un carattere concretamente attuativo dell'art. 73, terzo comma, della Costituzione.

Qualora, infatti, la normativa portata dal citato regio decreto n. 1293 restasse estranea alla disciplina della «Formazione della legge», compresa nella Sezione 2ª del titolo I della Costituzione, la fase della pubblicazione della legge stessa, cui si riferisce il terzo comma del predetto art. 73, sarebbe sottratta a qualsiasi sindacato costituzionale, pur nella sua estrema delicatezza per il conferimento di certezza della corrispondenza del testo pubblicato a quello approvato.

Ritiene, pertanto, il giudice *a quo* che ogni indagine di propria competenza sulla fondatezza o meno del denunciato vizio di illegittimità derivata del provvedimento amministrativo, impugnato unitamente all'avviso di rettifica del provvedimento legislativo per l'illegittimità della procedura relativa a detta rettifica, resti subordinata alla soluzione del prospettato dubbio di legittimità costituzionale della rettifica medesima, che non sembra manifestamente infondato, in relazione all'art. 73, terzo comma, della Costituzione, con conseguente manifesta rilevanza della questione di costituzionalità sollevata ai fini della decisione della presente controversia.

2. — È intervenuta la parte privata, Vaglio Antonino, sollecitando la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma denunciata.

3. — Ha spiegato altresì intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, eccependo l'irrelevanza della questione.

Osserva l'Avvocatura dello Stato che la prescrizione biennale delle rate di stipendio e di assegni dovuti dallo Stato decorre, come precisa il terzo comma dell'art. 2 della legge 19 gennaio 1939, n. 295, «dal giorno della scadenza della rata o dell'assegno dovuti quando il diritto alla rata o all'assegno sorge direttamente da disposizioni di legge o di regolamento, anche se l'amministrazione debba provvedere d'ufficio alla liquidazione ed al pagamento».

Il provvedimento amministrativo impugnato ha liquidato gli emolumenti richiesti dal Vaglio con decorrenza non già dalla data della domanda, ma limitata al periodo di due anni anteriore a quella data: esso, allora, ha attribuito alla domanda stessa il valore non tanto di condizione per la concessione del beneficio, quanto piuttosto di atto interruttivo della prescrizione a sensi del quarto comma dell'art. 2 legge n. 295 del 1939.

Il parametro per verificare la legittimità dell'atto amministrativo o, se si vuole, per accertare se sia intervenuta l'estinzione per prescrizione del credito fatto valere dal ricorrente è quindi costituito non dall'impugnato art. 1 del d.P.R. n. 1079 del 1970, bensì dal non impugnato art. 2, legge n. 295 del 1939; e per la definizione del giudizio *a quo* non ha alcun rilievo la presenza o meno, nel testo dell'art. 11 del d.P.R. n. 1079, delle parole «a domanda».

Considerato in diritto

1. — Il Consiglio di Stato dubita, col diffuso ragionamento sopra riportato, che sia costituzionalmente legittimo, in riferimento all'art. 73, terzo comma, Cost., ed agli artt. 2 e 9 del regio decreto 2 settembre 1932, n. 1293 (Regolamento di esecuzione del T.U. 24 settembre 1931, n. 1256, sulla promulgazione delle leggi e dei decreti), l'art. 11 del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079, nella parte in cui subordina alla presentazione di una domanda la concessione dei benefici in esso previsti; e ciò per effetto di una rettifica apportata — con procedura che il giudice *a quo* afferma non conforme alle norme ora indicate — al testo originariamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Più precisamente, l'art. 11 del d.P.R. n. 1079, nel testo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1971, prevede che «con effetto dal primo luglio 1970, al personale al quale, in applicazione del presente decreto, compete dalla stessa data uno stipendio o paga o retribuzione di importo inferiore a quello che sarebbe spettato se alla data medesima si fosse ancora trovato nella qualifica o grado immediatamente inferiore a quella rivestita o nella qualifica o grado iniziale della carriera di appartenenza, sono attribuiti gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio, paga o retribuzione pari o immediatamente superiori a questi ultimi».

Il testo risulta rettificato, giusta avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 3 febbraio 1971, nei sensi che in luogo di: «...carriera di appartenenza, sono attribuiti gli aumenti necessari...», deve leggersi: «...carriera di appartenenza, sono attribuiti, a domanda, gli aumenti periodici necessari...».

Il provvedimento impugnato innanzi al giudice amministrativo, in applicazione della norma come sopra rettificata, e su istanza dell'interessato (presentata il primo marzo 1974), ha attribuito al dipendente, a decorrere dal primo luglio 1970, ai soli effetti giuridici, un aumento biennale, mentre ha disposto, applicando la prescrizione biennale «alle competenze arretrate superiori al biennio», che la corresponsione del trattamento economico così determinato avesse decorrenza dal primo marzo 1972.

Tale provvedimento, ad avviso del giudice *a quo*, potrebbe essere affetto da illegittimità derivata, in quanto applicativo della norma risultante dalla rettifica, qualora la sollevata questione di legittimità costituzionale della rettifica stessa fosse risolta nel senso della fondatezza: di qui, secondo l'ordinanza di rimessione, la rilevanza della questione.

2. — La motivazione dell'ordinanza in punto di rilevanza appare tuttavia carente, dal momento che in essa non si fa cenno alla effettiva incidenza della rettifica — recante la previsione della domanda — sul contenuto del provvedimento, nel senso di modificarne sostanzialmente la portata rispetto a quella che il provvedimento stesso avrebbe avuto, se fosse stato adottato in base al testo originario dell'art. 11 del d.P.R. n. 1079.

Invero, sembra evidente che nel provvedimento impugnato (emesso il 23 settembre 1974) la domanda dell'interessato è stata considerata alla stregua di atto interruttivo della prescrizione (all'epoca biennale, ex art. 2 regio decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 295, non ancora caducato dalla sentenza di questa Corte n. 50 del 1981), e non come fatto costitutivo del diritto. In tale ultimo caso la decorrenza del beneficio sarebbe stata stabilita, ad ogni effetto, *ex nunc*, cioè dal giorno della presentazione della domanda, e non già, come fatto, ai fini giuridici dalla data stabilita in via generale *ex lege*, e ai fini economici dalla data di inizio del periodo non raggiunto dalla prescrizione.

L'effetto sfavorevole (decorrenza degli aumenti periodici dal primo luglio 1970 ai soli effetti giuridici, e differimento di quelli economici al primo marzo 1972, data di inizio del periodo non coperto da prescrizione) non appare dunque derivato dalla considerazione, da parte dell'atto della necessità della domanda, ma dalla operata applicazione della disciplina della prescrizione.

Secondo la logica ora descritta, anche se l'amministrazione avesse provveduto d'ufficio (ignorando l'intervenuta rettifica), avrebbe egualmente applicato la prescrizione biennale (cfr. art. 2, quarto comma, regio decreto-legge n. 295 del 1939).

Di ciò non dimostra di avere tenuto conto il giudice *a quo*, il quale ha invece presupposto, che la limitazione degli effetti economici fosse ascrivita, dall'atto impugnato, al mutato tenore dell'art. 11 del d.P.R. n. 1079.

Ne deriva che la questione va dichiarata inammissibile per difetto di motivazione sulla sua rilevanza.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079 (Nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato) sollevata in riferimento all'art. 73, comma terzo, Cost., ed agli artt. 2 e 9 del regio decreto 2 settembre 1932, n. 1293, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1987.

(Seguono le firme)

Depositata in cancelleria il 27 marzo 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

87C0246

N. 79

Sentenza 24 marzo 1987

Artt. 4, terzo comma, e 6, quinto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599: Imposta locale sui redditi - redditi da fabbricati posseduti da società - applicabilità dell'imposta al reddito complessivo netto, determinato ai fini dell'Irpeg - assunta violazione dell'art. 76 della Costituzione (art. 4, n. 7, della legge 9 ottobre 1971, n. 825) - non fondatezza della questione.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio LA PERGOLA;

Giudici: prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giuseppe FERRARI, dott. FRANCESCO SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, terzo comma e 6, quinto comma del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 (Istituzione e disciplina ILOR), in relazione all'art. 4, n. 2 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo per la riforma tributaria), promosso con ordinanza emessa il 28 settembre 1978 dalla Commissione tributaria di primo grado di Milano sul ricorso proposto dalla S.p.a. Italiana Incendi e Rischii diversi, iscritta al n. 861 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 36 dell'anno 1980;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 gennaio 1987 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Ritenuto in fatto

Nel giudizio conseguente al ricorso proposto dalla S.p.a. Italiana Incendi e Rischii diversi avverso la separata iscrizione a ruolo, ai fini dell'ILOR, dei redditi relativi a taluni fabbricati posseduti dalla Società stessa, la Commissione Tributaria di primo grado di Milano sollevava, con ordinanza 28 settembre 1978 (pervenuta alla Corte il 30 ottobre 1979), questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 co. 3 e 6 co. 5 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 599 (Istituzione e disciplina dell'ILOR), per violazione dell'art. 76 Cost. in relazione all'art. 4 n. 2 l. 9 ottobre 1971 n. 825 (Delega legislativa al Governo per la riforma tributaria).

51

Va chiarito che la Società ricorrente pretendeva che i suoi redditi da fabbricati, anziché essere separatamente iscritti a ruolo, fossero tassati, ai fini ILOR, nel reddito complessivo accertato ai fini I.R.P.E.G.: e ciò in quanto in quell'anno la Società aveva avuto una notevole perdita fiscale.

La Commissione Tributaria, facendo leva sugli art.li 40 d.P.R. 597/73 e 5 comma 2 d.P.R. 598/73 e ritenendo che le denunciate disposizioni di legge, in relazione a quelle ora citate, avrebbero dato fondamento alle richieste della ricorrente, rilevava, però, che, in tal caso, la normativa stessa veniva a porsi in contrasto con la legge delega per la riforma tributaria sopra citata. Questa, infatti, all'art. 4 n. 2, stabilisce che, nei confronti delle persone giuridiche, l'ILOR si applica bensì al reddito complessivo netto, determinato ai fini dell'I.R.P.E.G., ma da tale reddito devono restare esclusi i redditi dei terreni, dei fabbricati, e quelli agrari.

Interveniva davanti alla Corte il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, la quale chiedeva che la questione fosse dichiarata infondata.

Secondo l'Avvocatura, infatti, l'art. 40 del d.P.R. 597/73, richiamato dall'ordinanza; riguarda soltanto i redditi di impresa commerciale attribuibili a persone fisiche, o a società in nome collettivo o in accomandita semplice, e non quindi a società di capitali come la ricorrente, per cui a queste non si applica il criterio di separata trattazione degli immobili che costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa.

Considerato in diritto

1. — La questione non è fondata. È ben vero che — come pure notava l'Avvocatura — l'ordinanza non rileva espressamente che, in realtà, lo stesso art. 4 del d.P.R. n. 599/1973 (di cui viene impugnato il terzo comma), dispone, però, al successivo quinto comma che «per i redditi fondiari l'imposta è applicata separatamente per anno solare anche nei confronti dei soggetti indicati nel secondo e terzo comma». È da escludere, però, che i giudici tributari non se ne siano accorti — come ritiene l'Avvocatura — e che perciò non ne abbiano tenuto conto; infatti, il richiamo all'art. 6 comma quinto dello stesso decreto e all'art. 40 del d.P.R. n. 597/1973 dimostra che la Commissione tributaria ha bene inteso che, senza queste ultime disposizioni, l'art. 4 del d.P.R. n. 599/1973 non conteneva di per se stesso contraddizione alcuna rispetto ai principi espressi dalla legge delega, anche se non menziona il comma quinto che in proposito è esplicito.

Ma proprio per questo non è esatto che il citato richiamo al combinato disposto dell'art. 6 comma quinto del d.P.R. n. 599/1973 e dell'art. 40 del d.P.R. n. 597/1973 sia senza significato, in quanto per essi — sempre ad avviso dell'Avvocatura — l'esclusione dalla separata tassazione dei redditi da fabbricati riguarderebbe soltanto persone fisiche o società in nome collettivo e in accomandita semplice.

Non è esatto perché l'Avvocatura non ha considerato che l'art. 5, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, estende le disposizioni dell'art. 40 citato «anche alle società di altro tipo soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche»: per cui anche la società ricorrente sarebbe ammessa a beneficiarne.

Così inteso, pertanto, il quesito proposto dalla Commissione tributaria milanese di primo grado si rivela diretto a conoscere se queste ultime disposizioni richiamate dal comma quinto dell'art. 6 dell'impugnato decreto, si pongano o non in contrasto con la delega legislativa al Governo, che non ne fa espressa menzione, e perciò con l'art. 76 Cost.

Sotto questo riflesso, però, deve riconoscersi che l'art. 4 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, è comunque immune da ogni censura, perché in esso non vi è assolutamente nulla che, nemmeno apparentemente, si ponga in contraddizione con i principi della delega.

Resta, invece, il problema dell'art. 6, quinto comma, in relazione alle altre richiamate disposizioni; le quali ultime, se non compaiono — come sarebbe stato preferibile — nel dispositivo, sono però citate e considerate nella parte motiva dell'ordinanza.

Ebbene, non si vedono ragioni per ritenere che il denunziato quinto comma dell'art. 6, e le norme ad esso correlate, violino i principi della legge delega la quale, se dispone che i redditi da fabbricati debbano essere tassati separatamente agli effetti dell'ILOR, lo fa perché ragionevolmente intende che i redditi dell'impresa non debbano andare confusi con quelli provenienti da altri cespiti che, per essere all'impresa estranei, hanno necessariamente natura diversa.

Ma, se i fabbricati sono mezzi strumentali all'esercizio dell'impresa, è evidente che anch'essi di questa diventano elementi, contribuendo a formare e ad accrescere quel reddito commerciale complessivo che viene accertato ai fini dell'I.R.P.E.G., e sul quale va poi applicata l'ILOR di cui si va parlando. Perciò, quando il legislatore delegato dispone in questo senso, non solo non tradisce i principi enunciati nella legge delega, ma anzi li attua rendendo esplicito il significato meno palese delle norme deleganti.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli art.li 4, comma terzo, e 6, comma quinto, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 599 (Istituzione e disciplina ILOR), in relazione all'art. 4 n. 2 della l. 9 ottobre 1971 n. 825 (Delega legislativa al Governo per la riforma tributaria) e all'art. 75 Cost.: questione sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Milano con ordinanza 28 settembre 1979 (n. 861 Reg. ord. 1979).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1987.

(Seguono le firme)

Depositata in cancelleria il 27 marzo 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

87C0247

N. 80

Sentenza 24 marzo 1987

D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079 e art. 12 del d.-l. 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766: Impiego pubblico - professori universitari - appartenenti alle classi retributive dalla seconda alla quinta - misura dello stipendio - effetti della sentenza n. 219 del 1975 sulla determinazione del sistema retributivo (artt. 3 e 36 Cost.) - ristrutturazione della carriera economica dei docenti universitari - discrezionalità legislativa - inammissibilità della questione.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio LA PERGOLA;

Giudici: prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giuseppe FERRARI, dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079 (Nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle Amministrazioni dello Stato, compreso quello ad ordinamento autonomo) e dell'art. 12, d.l. 1° ottobre 1973, n. 580 conv. nella legge 30 novembre 1973, n. 766 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, recante misure urgenti per l'Università) promosso con l'ordinanza emessa il 15 novembre 1979 dal T.A.R. del Piemonte sul ricorso proposto da Longo Mario e Ministeri della Pubblica Istruzione e del Tesoro ed altro iscritta al n. 760 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 8 dell'anno 1980;

Visto l'atto di costituzione di Longo Mario nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 10 febbraio 1987 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Uditi l'Avvocato Giovanni Cassandro per Longo Mario e l'Avvocato dello Stato Giacomo Mataloni per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto in fatto

Con ordinanza 15 novembre 1978 il T.A.R. per il Piemonte — nel corso di un giudizio promosso da un professore straordinario di ruolo presso l'Università di Torino il quale, percependo lo stipendio della quarta classe prevista dal quadro III, sez. A, delle tabelle allegate al d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079, aveva chiesto che gli fosse riconosciuto

il diritto a percepire una retribuzione proporzionata a quella spettante ai dirigenti statali della qualifica A — ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079 e dell'art. 12 del d.l. 1º ottobre 1973, n. 580 (conv. nella l. 30 novembre 1973, n. 766), nella parte in cui determinano lo stipendio dei professori universitari appartenenti alle classi dalla seconda alla quinta.

Nell'ordinanza si osserva che il D.P.R. n. 1079 del 1970 aveva fissato lo stipendio delle cinque classi di professori universitari di ruolo attribuendo a ciascuna un parametro (rispettivamente 825, 772, 609, 535 e 443) e moltiplicandolo per lire 7.350. Con la sentenza n. 219 del 1975 la Corte costituzionale dichiarò l'illegittimità costituzionale degli artt. 16 bis della legge 18 marzo 1968, n. 249 (come modificato dalla legge del 1970 n. 775) e 47 D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 «nella parte in cui, con le decorrenze ivi indicate, non estendono ai professori universitari di ruolo aventi diritto all'ultima classe di stipendio (parametro 825) il trattamento retributivo stabilito per la qualifica A ed ex parametro 825». Ne è derivato che il sistema retributivo stabilito dal D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079 è stato modificato nel senso che ai professori universitari di ruolo appartenenti alla 1ª classe spetta la retribuzione annua lorda iniziale di L. 14.010.000 (anziché di lire 6.063.750, come risultava dal calcolo parametrico).

Tale sentenza, secondo il T.A.R. del Piemonte, non ha comportato alcun beneficio economico per i professori delle altre quattro classi previste dal D.P.R. n. 1079, essendosi limitata — secondo le possibili interpretazioni — per i professori della prima classe o a mutare il valore base del parametro, ovvero a sganciare la loro retribuzione dal sistema di calcolo parametrico. Pertanto, pur nella costante identità del lavoro svolto, maturandosi l'anzianità per il raggiungimento della prima classe, lo stipendio dei professori universitari viene a risultare più che raddoppiato.

Secondo l'ordinanza di rimessione, tale sistema sarebbe irrazionale, essendo venuta meno, in seguito alla sentenza della Corte costituzionale la gradualità della progressione economica dei professori universitari, cosicché — per ricondurlo a razionalità — gli effetti dell'aggancio retributivo operato dalla sentenza n. 219 del 1975 dovrebbero «in qualche modo riflettersi anche sulla retribuzione di tutti gli altri professori universitari».

Secondo l'ordinanza di rimessione, la riconduzione del sistema retributivo dei professori universitari a razionalità, potrebbe essere effettuata dalla Corte costituzionale ricalcolando il valore base per il quale moltiplicare i parametri ed assumendo come valore base quello «risultante dalla divisione di L. 14.010.000 per 825».

Davanti a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata. Al riguardo si sottolinea che la sentenza n. 219 del 1975, mentre ha ritenuto che non possa essere eliminato lo sbocco per la carriera dei docenti universitari al medesimo tetto retributivo stabilito per i funzionari direttivi dello Stato, ha espressamente riconosciuto piena discrezionalità al legislatore nella strutturazione della progressione della carriera all'interno della categoria.

Si è costituita pure la parte privata, insistendo sulla irrazionalità del trattamento retributivo previsto dalla normativa impugnata, dopo la sentenza n. 219 del 1975, in quanto la differenza retributiva tra la prima classe dei professori universitari e le successive, a parità di funzioni, sarebbe irragionevole e contrastante con gli artt. 3 e 36 Cost. Ha chiesto, perciò, una pronuncia d'illegittimità costituzionale pura e semplice, ovvero manipolativa, in conformità del «suggerimento» dell'ordinanza di rimessione.

Considerato in diritto

1. — Il tribunale amministrativo regionale per il Piemonte ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079 e dell'art. 12 del d.l. 1º ottobre 1973, n. 580 (conv. nella l. 30 novembre 1973, n. 766), nella parte in cui hanno determinato — rispettivamente — la misura dello stipendio e dell'assegno annuo pensionabile dei professori universitari appartenenti alle classi retributive dalla seconda alla quinta.

Nell'ordinanza si osserva che la misura dello stipendio dei professori universitari era stabilita dal d.P.R. n. 1079 del 1970 prevedendo cinque classi retributive, le quali, gradualmente, nel corso di sedici anni, attraverso un sistema parametrico e un moltiplicatore fisso, stabilivano aumenti retributivi da uno stipendio iniziale di lire 3.256.050 (quinta classe), a lire 3.932.250 (quarta classe), 4.476.150 (terza classe), 5.674.200 (seconda classe), 6.063.750 (prima classe). Analoga gradualità era prevista dal d.l. n. 580 del 1973, che aveva istituito un assegno annuo pensionabile per i docenti universitari. Secondo il giudice *a quo*, la razionalità intrinseca di tale sistema retributivo e la sostanziale proporzionalità tra retribuzione e lavoro (attuata, in relazione ad una prestazione di contenuto permanentemente identico, con l'attribuzione ai docenti di aumenti limitati, rapportati al crescere, col tempo, della loro esperienza), sarebbero venute meno dopo la sentenza 17 luglio 1975, n. 219 di questa Corte. Con tale sentenza è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt. 16-bis della l. 18 marzo 1968, n. 249 (come mod. dalla l. n. 775 del 1970) e 47 del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, nella parte in cui, con le decorrenze ivi indicate, «non estendevano ai professori

universitari di ruolo, aventi diritto alla classe di stipendio più alta, il trattamento retributivo stabilito per la qualifica A ed ex parametro 825». Tale declaratoria d'illegittimità ha comportato l'aumento a 14.010.000 di lire dello stipendio dei professori universitari appartenenti alla classe più alta, mentre lo stipendio dei professori appartenenti alle altre classi, restando immutato, avrebbe reso il trattamento economico di questi ultimi gravemente sperequato, tenuto conto dell'identità delle funzioni e dei doveri di tutti i docenti, a prescindere dalla classe retributiva di appartenenza.

Nell'ordinanza di rimessione si chiede una declaratoria d'illegittimità costituzionale della normativa impugnata, che restituisca al sistema razionalità, attribuendo un nuovo valore al moltiplicatore per il quale i parametri delle classi dalla seconda alla quinta era previsto che fossero moltiplicati. Tale moltiplicatore — tenuto conto dell'aumento dello stipendio dei professori universitari della classe più alta, a lire 14.010.000 — dovrebbe essere costituito dal valore risultante dalla divisione di 14.010.000 per 825.

2. — La parte privata, costituitasi, ha chiesto che questa Corte, ove non ritenga di adottare una decisione additiva, come richiesto nell'ordinanza di rimessione, si limiti a dichiarare l'illegittimità costituzionale delle norme impugnate. Ha prospettato pure dubbi d'incostituzionalità dell'art. 11 del d.P.R. n. 382 del 1980, che — successivamente alla normativa impugnata — ha stabilito differenze retributive tra professori a tempo pieno e professori a tempo definito.

Tali domande, in parte diverse e in parte aggiuntive rispetto alle prospettazioni dell'ordinanza di rimessione, in conformità della costante giurisprudenza di questa Corte, non possono trovare ingresso, in quanto l'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale va determinato unicamente in base alle questioni prospettate dal giudice *a quo* (da ultimo cfr. Corte cost. 30 luglio 1984, n. 239; 12 aprile 1978, n. 27).

3. — La questione sollevata dall'ordinanza di rimessione è inammissibile. Con la sentenza n. 219 del 1975 la Corte costituzionale affermò che ai docenti universitari doveva attribuirsi «lo sbocco verso il medesimo tetto retributivo stabilito per i funzionari direttivi dello Stato», nel senso che ai professori universitari, appartenenti alla classe retributiva più alta, dovesse spettare una retribuzione pari a quella stabilita «per la qualifica A, ed ex parametro 825» alle carriere direttive dello Stato. Peraltro la Corte, in tale sentenza, espressamente ritenne riservata alla discrezionalità del legislatore la strutturazione delle carriere dei funzionari direttivi dello Stato e degli stessi docenti universitari, prevedendo per questi ultimi anche la possibilità di fissare un numero chiuso in relazione all'accesso all'ultima classe di stipendio. Ne consegue che dalla decisione della Corte non può trarsi, come invece afferma il giudice *a quo*, alcun elemento idoneo a dare fondamento alla tesi dell'illegittimità, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., della normativa impugnata, nella parte in cui non prevede per i professori delle classi dalla seconda alla quinta retribuzioni pari a quelle derivanti dall'impiego di un nuovo «moltiplicatore», determinato dal valore risultante dalla divisione di L. 14.010.000 per 825. Infatti, una tale conclusione non può essere tratta come conseguenza logica e necessaria della sentenza n. 219 del 1975 citata, poiché questa ha lasciato al legislatore ampio margine d'intervento al riguardo, in concreto attuato con la ristrutturazione della carriera economica dei docenti universitari, contenuta nel d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 ed in successivi provvedimenti (d.l. 27 settembre 1982, n. 681; l. 17 aprile 1984, n. 79; d.l. 11 gennaio 1985, n. 2). Da tale ampia discrezionalità riservata al legislatore — esercitabile con interventi di contenuto flessibile, in base a valutazioni che possono dare alla carriera economica dei docenti universitari le più diverse articolazioni — deriva l'inammissibilità della questione sollevata. È *ius receptum* che decisioni additive (quale è quella richiesta con l'ordinanza di rimessione) sono consentite solo quando la soluzione adeguatrice non debba essere frutto, come nel caso di specie, di una valutazione discrezionale, ma consegua necessariamente al giudizio di costituzionalità, sì che la Corte debba procedere ad un'estensione logicamente necessaria. Quando invece si profili, come nella specie, una pluralità di soluzioni, derivanti da varie possibili valutazioni, non è luogo all'intervento della Corte, spettando le relative scelte unicamente al legislatore (Corte cost. 23 aprile 1986, n. 109; 3 marzo 1986, n. 39; 11 luglio 1984, n. 194).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079 (Nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle Amministrazioni dello Stato, compreso quello ad ordinamento autonomo) e dell'art. 12 del d.l. 1º ottobre 1973, n. 580 (Misure urgenti per l'Università) conv. nella l. 30 novembre 1973, n. 766, sollevata dall'ordinanza in epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 24 marzo 1987.

(Seguono le firme)

Depositata in cancelleria il 27 marzo 1987

Il direttore della cancelleria: VITALE

Ordinanza 24 marzo 1987

Artt. 43, primo comma, e 58, quarto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e 7, secondo comma, del d.l. 23 dicembre 1976, n. 852, convertito in legge 21 febbraio 1977, n. 31: Imposta valore aggiunto - violazioni - commisurazione e criteri di applicazione delle sanzioni - *jus superveniens*: d.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 (modificato dal d.P.R. 31 marzo 1979, n. 94) - nuova regolamentazione della materia - necessità di nuova valutazione sulla rilevanza della questione - restituzione degli atti al giudice *a quo*.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio LA PERGOLA;

Giudici: prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giuseppe FERRARI, dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 43, primo comma, 58, quarto comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) e 7, secondo comma, decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 852 convertito in legge 21 febbraio 1977, n. 31, promosso con l'ordinanza emessa il 15 dicembre 1978 dalla Commissione Tributaria di primo grado di Alessandria sui ricorsi riuniti proposti da Garbarino Albino, iscritta al n. 285 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 168 dell'anno 1979.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1986 il Giudice relatore Giuseppe Ferrari;

Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Alessandria, con ordinanza in data 15 dicembre 1978, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 76 e 77 Cost. ed in relazione al principio fissato nell'art. 10, n. 11, della legge di delegazione 9 ottobre 1971, n. 825, relativo alla commisurazione delle sanzioni alla gravità delle violazioni, questioni di legittimità costituzionale:

a) degli artt. 43, primo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) e 7, secondo comma, d.l. 23 dicembre 1976, n. 852 (proroga dei termini di scadenza di alcune agevolazioni fiscali in materia di IVA e norme sulla stessa materia per le dichiarazioni e i versamenti), convertito in legge, con modificazioni, con l. 21 febbraio 1977, n. 31, nella parte in cui non distinguono (ai fini dell'applicazione della pena pecuniaria) il caso della definitiva omissione della dichiarazione da quello, meno grave, dell'omessa dichiarazione seguita da spontaneo, ancorchè tardivo adempimento;

b) dell'art. 58, quarto comma, del citato d.P.R. n. 633 del 1972 nella parte in cui non consente al contribuente che presenti in ritardo la dichiarazione di evitare la pena pecuniaria versando all'Ufficio dell'imposte una somma pari ad un sesto del massimo della pena stessa, come invece è previsto per il contribuente che abbia del tutto omesso la dichiarazione, la cui violazione sia stata accertata ex art. 52 dello stesso d.P.R. a seguito di accessi, ispezioni o verifiche.

Considerato che gli artt. 43, 48 (richiamato dall'art. 7, secondo comma, d.l. 23 dicembre 1976, n. 852, nel testo modificato dalla legge di conversione 21 febbraio 1977, n. 31) e 58 del d.P.R. n. 633 del 1972 sono stati sostituiti con d.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 (modificato dal d.P.R. 31 marzo 1979, n. 94) che ha in particolare interamente mutato il testo dell'art. 58, quarto comma, d.P.R. n. 633 del 1972 con effetto retroattivo, modificando il regime e le ipotesi di conciliazione amministrativa in materia di violazione della normativa sull'IVA;

che si rende dunque necessario — in conformità con quanto già statuito da questa Corte con ordinanze n. 22 e n. 129 del 1979 per questioni analoghe a quelle in esame — che gli atti siano restituiti al giudice *a quo*, perchè riesamini la rilevanza delle sollevate questioni alla luce delle sopravvenute innovazioni normative;

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria di primo grado di Alessandria.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1987.

(Seguono le firme)

Depositata in cancelleria il 27 marzo 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

87C0249

N. 82

Ordinanza 24 marzo 1987

Artt. 121 e 122 del D.Lgs. Pres. Reg. Sic. 29 ottobre 1955, n. 6, convalidato con l. reg. Sic. 15 novembre 1963: Controllo sugli enti ospedalieri siciliani - esercizio della giurisdizione contabile della Corte dei conti - soppressione degli enti ospedalieri - normativa sopravvenuta in materia - necessità di nuovo esame sulla rilevanza della questione - restituzione degli atti al giudice *a quo*.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio LA PERGOLA;

Giudici: prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giuseppe FERRARI, dott. FRANCESCO SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 121 e 122 d.l. Presidente della regione Sicilia 29 ottobre 1955, n. 6, convalidato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 (ordinamento amministrativo degli enti locali nella regione siciliana), promosso con ordinanza emessa il 5 dicembre 1979 dalla Corte dei conti - Sezione giurisdizionale — le per la regione Sicilia — sul ricorso proposto da Testuzza Giuseppe ed altra c/ Ente ospedaliero SS. Salvatore di Mistretta, iscritta al n. 804 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 41 dell'anno 1981;

Visto l'atto di costituzione della regione Sicilia;

Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1986 il Giudice relatore Giuseppe Ferrari;

Ritenuto che con l'ordinanza di cui in epigrafe è stata sollevata questione di legittimità costituzionale degli artt. 121 e 122 del d.lgs. Pres. Reg. Sic. 29 ottobre 1955, n. 6 (ordinamento degli enti locali siciliani), convalidato con l. reg. Sic. 15 novembre 1963, n. 16, in riferimento agli artt. 3, 103, secondo comma, e 108, primo comma, Cost., sotto il profilo che le disposizioni in tema di controllo sui conti degli enti ospedalieri della Sicilia prevedono un sistema di controllo analogo a quello descritto dalle norme censurate e tale da rendere meramente eventuale l'esercizio della giurisdizione contabile da parte della Corte dei conti;

Considerato che con l. 23 dicembre 1978, n. 833, gli enti ospedalieri sono stati soppressi e che con legge reg. Sic. 12 agosto 1980, n. 87, sono state istituite le unità sanitarie locali;

che con le successive leggi regionali 18 aprile 1981, n. 69, 23 dicembre 1985, n. 52 e 22 aprile 1986, n. 20 (approvata il 13 marzo 1986) sono state precisate le attribuzioni degli organi delle u.u.s.s. ll. e che è stato altresì disciplinato il rendiconto generale ed il relativo procedimento di controllo (attraverso la trasmissione alla commissione provinciale di controllo, dopo il parere della Giunta regionale e l'approvazione da parte dell'Assemblea generale);

che si rende di conseguenza necessario che il giudice a quo riesamini la rilevanza della proposta questione alla luce della normativa sopravvenuta.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alla Corte dei conti.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1987.

(Seguono le firme)

Depositata in cancelleria il 27 marzo 1987

Il direttore della cancelleria: VITALE

87C0250

N. 83

Ordinanza 24 marzo 1987

Art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689: Legge penale - reati puniti con pena pecuniaria congiunta a detentiva - sanzioni sostitutive - esclusione - difetto di rilevanza della questione (sent. n. 350/1985) - manifesta inammissibilità.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio LA PERGOLA;

Giudici: prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giuseppe FERRARI, dott. FRANCESCO SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 77 della legge 24 novembre 1981 (modifiche al sistema penale), promossi con ordinanze emesse il 13 giugno 1986 dalla Corte di Cassazione (n. 2 ord.), il 7 aprile 1986 dal pretore di Terni (n. 5 ord.), iscritte ai nn. 557, 558, 565, 566, 567, 568 e 569 del registro ordinanze 1986 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 47, 48 e 49 della prima s.s. dell'anno 1986;

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1987 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che la Corte di Cassazione ed il Pretore di Terni con le ordinanze in epigrafe hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui non ammette a sanzione sostitutiva i reati puniti con pena pecuniaria congiunta a detentiva, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

Considerato che il Pretore di Terni ha omesso di esporre i fatti dei procedimenti penali in cui la questione è sorta, sicchè, risultandone incontrollabile la rilevanza, la stessa è manifestamente inammissibile;

che peraltro parimenti manifestamente inammissibile è la questione sollevata dalla Corte di Cassazione, in quanto già dichiarata inammissibile con sent. n. 350 del 1985, antecedente al deposito delle ordinanze di rimessione;

Visti gli art. li 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte Costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui non ammette a sanzione sostitutiva i reati puniti con pena detentiva congiunta a pecuniaria, sollevata dalle ordinanze in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1987.

(Seguono le firme)

Depositata in cancelleria il 27 marzo 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

87C0251

N. 84

Ordinanza 24 marzo 1987

Artt. 29 e 59 della legge 27 luglio 1978, n. 392: Locazione di immobili urbani - locatore di immobile destinato ad uso diverso da quello abitativo - disciplina del diritto di recesso - assunta disparità di trattamento rispetto al locatore di immobile destinato ad uso abitativo - difetto di rilevanza della questione - manifesta inammissibilità.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio LA PERGOLA;

Giudici: prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giuseppe FERRARI, dott. FRANCESCO SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 29 e 59, n. 6, della legge 27 luglio 1978, n. 392 («Disciplina delle locazioni di immobili urbani»), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 18 marzo 1980 dal Giudice conciliatore di Bisceglie, nel procedimento civile vertente tra Gianfrancesco Amedeo e Di Pierro Michele, iscritta al n. 296 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 166 dell'anno 1980;

2) ordinanza emessa il 1° aprile 1980 dal Giudice conciliatore di Lanciano, nel procedimento civile vertente tra La Farciola Felicia ed altra e Salerno Bruno, iscritta al n. 371 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 187 dell'anno 1980;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che i Giudici conciliatori di Bisceglie e di Lanciano con due ordinanze, rispettivamente del 18 marzo e del 1° aprile 1980, hanno sollevato questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, degli artt. 29 e 59 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (locazione di immobili urbani), nella parte in cui non prevedono il diritto di recesso del locatore di un immobile destinato ad uso diverso da quello abitativo qualora il conduttore disponga di altro immobile idoneo alle proprie esigenze nello stesso Comune o in quello confinante, mentre tale facoltà è riconosciuta al locatore di un immobile destinato ad uso abitativo; per il dubbio che tale diversità di trattamento introduca una discriminazione arbitraria in danno dei proprietari di immobili destinati ad uso diverso dall'abitazione;

Considerato che per l'identità delle questioni i due giudizi devono essere riuniti;
che l'ordinanza del Giudice conciliatore di Lanciano (R.O. n. 371/1980) difetta di ogni motivazione sulla rilevanza della questione prospettata e non contiene; peraltro, alcun cenno alla fattispecie oggetto del giudizio principale;

che la questione sollevata con l'ordinanza del Giudice conciliatore di Bisceglie (R.O. n. 296/1980) è irrilevante nel procedimento *a quo*, in quanto, una volta che il giudice ha accolto — come nella specie — la domanda avanzata in via subordinata dal locatore, di rilascio dell'immobile oggetto del ricorso per necessità (dovendolo questi destinare ad abitazione del figlio), è venuta meno la materia stessa del contendere davanti a quel giudice, a nulla rilevando più in quella sede l'esito della questione di legittimità costituzionale attinente alla diversa causa petendi azionata in via principale;

che, conseguentemente, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, le predette ordinanze devono essere dichiarate manifestamente inammissibili;

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma secondo, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi:

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 29 e 59 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1987.

(Seguono le firme)

Depositata in cancelleria il 27 marzo 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

87C0252

N. 85

Ordinanza 24 marzo 1987

Art. 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392: Locazione di immobili urbani - acquirente di immobile destinato ad uso diverso da quello abitativo - diritto di recesso - disciplina dei termini - assunta disparità di trattamento rispetto all'acquirente di immobile destinato ad uso abitativo - questione già dichiarata non fondata (sent. n. 111/1981) - manifesta infondatezza.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio LA PERGOLA;

Giudici: prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giuseppe FERRARI, dott. FRANCESCO SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392 («Disciplina delle locazioni di immobili urbani»), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 29 gennaio 1981 dal Giudice conciliatore di Arezzo, nel procedimento civile vertente tra Martinelli Gerardo ed altro e Scatragli Aldo, iscritta al n. 231 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 214 dell'anno 1981;

2) ordinanza emessa il 18 settembre 1981 dal Giudice conciliatore di Gubbio, nel procedimento civile vertente tra Baldinelli Luciaha e Corazzi Irene, iscritta al n. 36 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 129 dell'anno 1982;

3) ordinanza emessa il 21 ottobre 1981 dal Tribunale di Pistoia, nel procedimento civile vertente tra S.a.s. Filatura S. Agostino e Gonfiantini Fiodo, iscritta al n. 37 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 129 dell'anno 1982;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che con tre ordinanze, rispettivamente del 29 gennaio, 18 settembre e 21 ottobre 1981, i Giudici conciliatori di Arezzo e di Gubbio e il Tribunale di Pistoia hanno sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (locazione di immobili urbani), nella parte in cui non prevede termini dilatori per l'esercizio del diritto di recesso dal contratto di locazione da parte dell'acquirente di un immobile destinato ad uso diverso da quello abitativo, qualora abbia necessità di adibirlo ad abitazione propria o all'esercizio di un'attività industriale, commerciale, artigianale, professionale o alberghiera per sé, per il coniuge o per parenti entro il secondo grado in linea retta — come previsto dall'art. 27 della stessa legge — mentre l'acquirente di un immobile destinato ad uso abitativo, in pari stato di necessità, deve attendere almeno un biennio dall'acquisto per esercitare il diritto di recesso (art. 61 legge citata); per il dubbio che tale disparità di trattamento determini una discriminazione ingiustificata in danno dei conduttori di locali destinati ad uso diverso dall'abitazione.

Considerato che, per l'identità delle questioni, i tre giudizi vanno decisi congiuntamente;

che la questione stessa è già stata dichiarata non fondata da questa Corte, con la sentenza n. 111 del 7 maggio 1981, e che nelle ordinanze di rimessione non si rinvergono profili o motivi nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte con la sentenza predetta;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dai Giudici conciliatori di Arezzo e di Gubbio e dal Tribunale di Pistoia, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1987

(Seguono le firme)

Depositata in cancelleria il 27 marzo 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

N. 86

Ordinanza 24 marzo 1987

Art. 2, secondo comma, lett. a), della legge 12 agosto 1962, n. 1338: Previdenza ed assistenza - integrazione al minimo della pensione di vecchiaia erogata dall'I.N.P.S. - titolari di altra pensione diretta a carico dell'I.N.P.G.I. - esclusione dal diritto - questione già dichiarata fondata (sent. n. 314/1985) - manifesta inammissibilità.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio LA PERGOLA;

Giudici: prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giuseppe FERRARI, dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, lett. a), della legge 12 agosto 1962, n. 1338 («Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti»), promosso con ordinanza emessa il 26 maggio 1986 dal Tribunale di Firenze, nel procedimento civile vertente tra Forti Sergio e I.N.P.S., iscritta al n. 580 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 48, 1ª Serie speciale, dell'anno 1986;

Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che il Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, con ordinanza del 26 maggio 1986, ha denunciato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma secondo, lett. a), della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria), nella parte in cui esclude il diritto all'integrazione al minimo della pensione di vecchiaia erogata dall'I.N.P.S. a chi sia già titolare di altra pensione diretta a carico dell'I.N.P.G.I. (Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani);

Considerato che la norma è stata già dichiarata illegittima, sotto ogni profilo, da questa Corte con precedente sentenza n. 314 del 3 dicembre 1985;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione, sollevata con l'ordinanza in epigrafe, di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, lett. a), della legge 12 agosto 1962, n. 1338, già dichiarato in ogni sua parte illegittimo con sentenza n. 314 del 1985.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1987.

(Seguono le firme)

Depositata in cancelleria il 27 marzo 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

Ordinanza emessa il 14 febbraio 1986 (pervenuta alla Corte costituzionale il 16 febbraio 1987) dalla commissione tributaria di primo grado di Grosseto sul ricorso proposto da Sammaritano Luigi contro l'ufficio imposte dirette di Grosseto (Reg. ord. n. 72/1987).

Art. 10, n. 11, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, art. 55 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600: Imposte in genere - accertamento imposte sui redditi - dichiarazione tardiva - sanzioni pecuniarie eguali a quelle previste per la emissione della dichiarazione - difetto dei principi direttivi contenuti nella legge delega idonei ad uniformare le leggi delegate per il perfezionamento del sistema sanzionatorio - esclusione del beneficio della riduzione del sesto (artt. 23 e 76 Cost.).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO

Ha emesso la seguente decisione sul ricorso prodotto da Sammaritano Luigi, c/o dott. Ennio Ferri, piazzale Cosimini n. 12, Grosseto, avverso avviso di accertamento per pena pecuniaria dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Grosseto;

Letti gli atti;

Sentiti il dott. Ennio Ferri per il ricorrente ed il dott. Eduardo Vozzi in rappresentanza dell'ufficio;

Udito il relatore Capani avv. Vincenzo;

Ritenuto in fatto;

FATTO

Con ricorso 2 marzo 1985 Luigi Sammaritano, domiciliato con il proprio rappresentante in giudizio e difensore dott. Enio Ferri, studio Grosseto, piazzale Cosimini n. 12, ha impugnato l'avviso d'accertamento n. 402 notificato 4 gennaio 1985 con il quale l'ufficio distrettuale imposte dirette di Grosseto aveva comminata pena pecuniaria ai sensi degli articoli 9, settimo comma, e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973, e ciò a sanzionare l'accertato ritardo oltre un mese della dichiarazione dei redditi mod. 770 presentato il 3 agosto 1984 anziché alla scadenza di legge del 30 aprile 1984;

Pregiudizialmente eccepita però l'illegittimità costituzionale dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973 che prevede sanzioni eguali per casi sostanzialmente diversi, come la semplice omissione di formalità e la evasione dell'imposta e appropriazione indebita, e richiamate in punto le numerose vertenze ancora *sub judice* sulle varie ordinanze di commissioni tributarie, chiede il difensore disporsi con ordinanza la sospensione del giudizio e rimettersi gli atti alla Corte costituzione.

Per il merito, invece, si invoca la riduzione della pena pecuniaria al quarto ai sensi del terzo comma dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973 giusta la previsione di cui al precedente art. 53 stesso decreto.

In proprie deduzioni 24 aprile 1985 l'ufficio ribadito il motivo dell'accertato intanto quale posto a base della comminatoria per cui è processo su cui insiste, si rimette alla commissione per quanto attiene alla eccezione di illegittimità Costituzionale della norma di cui si discute.

DIRITTO

Richiama la commissione alla stessa attenzione come già in passato abbia avuto occasione di proporre questione analoga con ordinanza 12 gennaio 1978 nel ricorso prodotto dalla S.r.l. Fimet avverso ufficio imposte dirette di Orbetello, in ordine alla quale, come per oltre cui era riunita, è intervenuta ordinanza n. 32 d'anno 1973 della Corte di restituzione per l'esame della rilevanza.

E non sfugge alla commissione come da parte di alcune Commissioni (si segnala la dec. n. 2778 del 7 giugno 1984 primo grado, sez. settima, di Udine) sissi respinta l'eccezione; avendo invece avuto seguito ed ulteriore sbocco all'esame della Corte la questione *de quo* con l'ordinanza del 19 marzo 1984 della commissione tributaria di primo grado di Bassano del Grappa dopo che questa, sulla precedente ordinanza di rimessione n. 243/1977 del 7 maggio 1977, erano restituiti gli atti per accertamento sulla rilevanza con ordinanza n. 310 del 30 settembre 1983 della Corte costituzionale medesima.

Tale impostazione ed opinioni condividendo, e riprendendo del resto le considerazioni a suo tempo espresso nel proprio stesso precedente innanzi richiamato, questa commissione è dell'avviso che meriti la questione di cui al caso di specie, ma prima ancora e più di tutto l'intero sistema sanzionatorio introdotto con la riforma, tutta l'attenzione della Corte per un esame della materia da più parti ritenuta non sufficientemente certa e garantisca e spesso occasione «legalizzata» di sperequazione nella giustizia punitiva comunque legate alle violazioni in materia tributaria.

Per rimanere al caso di specie, eclatante è la particolare gravità della norma che prevede tali pene pecuniarie, in relazione ad una imposta regolarmente versata e con riferimento ad una dichiarazione che non è richiesta, come avveniva nella vecchia normativa, ai fini della tassazione bensì e soltanto ai fini ricognitivi e di controllo.

Tanto più grave il trattamento sanzionatorio, ove si consideri che pur ritardati la formalizzazione e dimostrazione dell'assolvimento del versamento benché porti «la conoscenza» con ritardo pur sempre consentono all'amministrazione finanziari di soddisfare le esigenze della ricognizione e del controllo, e senza cioè che questa abbia «patito» un danno d'erario e senza possa dubitarsi per fatto d'evasione giacché, sia pure in ritardo, è lo stesso contribuente che andrà «a denunciare il fatto» nell'apposito tipo di modello e con estremi tali da non far nascere dubbi sulla incidenza temporale della competenza, nonostante il ritardo.

La diversità ontologica tra il fatto e materiale della «commissione» accompagnato ad un comportamento pur sempre «attivo» della «tardività» della denuncia, non è stata «trasferita e recitata» nel sistema sanzionatorio in modo tale da farne oggetto del diverso trattamento che poteva e doveva competere rispetto a situazioni allo stesso modo considerato benché oggettivamente e soggettivamente più gravi o comunque di altro genere. E più segnatamente sotto l'aspetto «soggettivo» e sia pure per altro verso, difficile è a capirsi come sia potuto accordarsi il beneficio riduttivo del sesto di cui all'art. 8 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (in relazione alla ripetuta ipotesi di omissione prevista del secondo comma dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973) ad accertamenti per controlli delle sedi di «accessi» di inquisizioni cioè cui è sottoposto il soggetto, quanto viene lo stesso beneficio a negarsi nell'accertamento d'ufficio cui dà luogo lo stesso soggetto con «propria» denuncia (art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973).

Conclusivamente quindi, richiamata e fatta propria qui la più che esauriente tematica di cui in punto è investita la Corte concernente la fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10, n. 11, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, con riferimento agli articoli 76 e 23 della Costituzione repubblicana per il difetto dei sufficienti ed adeguati principi direttivi idonei ad informare le leggi delegate per il perfezionamento del sistema sanzionatorio amministrativo e penale e relativa commisurazione dell'effettiva entità oggettiva delle violazioni, rimette la Commissione per il tutto, così come per la diversità di trattamento per quanto di cui all'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973 non è consentito il beneficio delle riduzioni del sesto di cui alla legge 7 gennaio 1929, n. 4, gli atti alla Corte costituzionale previa la sospensione del presente giudizio.

P. Q. M.

*Ritenuta la fondatezza della eccezione di illegittimità costituzionale sollevata dal ricorrente;
Sospende il giudizio e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.*

Grosseto, addì 14 febbraio 1986

Il presidente e relatore: CAPANI

87C0219

Ordinanza emessa il 14 febbraio 1986 (pervenuta alla Corte costituzionale il 16 febbraio 1987) dalla commissione tributaria di primo grado di Grosseto sul ricorso proposto dalla S.r.l. Europa 2000 contro l'ufficio ii.dd. di Grosseto (Reg. ord. n. 73/1987).

Art. 10, n. 11, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, art. 55 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600: Imposte in genere - accertamento imposte sui redditi - dichiarazione tardiva - sanzioni pecuniarie eguali a quelle previste per la emissione della dichiarazione - difetto dei principi direttivi contenuti nella legge delega idonei ad uniformare le leggi delegate per il perfezionamento del sistema sanzionatorio - esclusione del beneficio della riduzione del sesto (artt. 23 e 76 Cost.).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha emesso la seguente decisione sul ricorso prodotto dalla S.r.l. Europa 2000 con sede in Roccastrada, via Della Lama n. 10, avverso avviso di accertamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Grosseto per pena pecuniaria;

Letti gli atti;

Sentito il rappresentante dell'ufficio Brilli dott. Pietro, in assenza della ricorrente;

Udito il relatore Capani avv. Vincenzo;

Ritenuto in fatto;

FATTO

Con ricorso 11-17 dicembre 1984, la società Europa 2000 S.r.l. rappresentata dal suo legale amministratore Bernabei Giuseppe si opponeva all'accertamento di cui all'avviso n. 355 d'ordine emesso in data 9 ottobre 1984 dall'ufficio distrettuale ii.dd. di Grosseto e notificato alla ricorrente società il 29 ottobre 1984 con il quale era comminata ex art. 47, ventesimo comma, del d.P.R. n. 600/1973 e 98 del d.P.R. n. 602/1973 la pena pecuniaria di L. 2.154.000 per omissione in modello 770/1981 di compensi di lavoro autonomo d'anno 1980 relativamente ai due soggetti percettori di compensi per lavoro autonomo.

Assumeva e documentava la società la tempestiva presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta per l'anno 1980 a mente degli artt. 7 e 9, quarto comma, citato d.P.R. n. 600/1973, così come d'aver effettuate e versate le ritenute in questione nei termini prescritti dagli artt. 7 e 8 del citato d.P.R. n. 602/1973, riconoscendo d'aver proceduto a dichiarazione dei medesimi in quadro «D» del modello n. 770/1982, dichiarazione dei sostituti d'imposta per l'anno 1981 e quindi nell'anno successivo a quello della effettiva competenza temporale della percezione.

Avvertiva però la ricorrente di non aver con il proprio comportamento prodotto danno allo Stato, essendosi trattato di pura omissione formale tale da non meritare il «vessatorio» trattamento di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 600/1973, e comunque da considerare illegittimo, al pari della normativa tutta di cui agli artt. 47 e 55 stesso decreto, sotto il profilo costituzionale per contrasto con i principi fissati dall'art. 10, punto 11, della legge delega n. 825/1971 in quanto, mentre questa disposizione impone di commisurare le sanzioni alla effettiva entità oggettiva e soggettiva delle violazioni, l'art. 47 detto punisce «indifferentemente» chi non ha presentato la dichiarazione od emesso la indicazione di alcuni compensi a scopo d'evasione, e chi, pur avendo la dichiarazione presentata od omesso la indicazione di taluni compensi, ha comunque provveduto al versamento delle ritenute «poi» denunciandole.

Aggiunge il ricorrente, in quanto alla pure sollevata eccezione d'incostituzione del terzo comma dell'art. 55 stesso d.P.R. n. 600/1973, che si ha contrasto con il principio dell'eguaglianza dal momento che non è prevista la riduzione al sesto della pena massima all'accertamento in genere delle violazioni che è invece consentita ove la violazione sia accertata in sede di accessi, ispezioni o verifiche.

In proprie deduzioni 22 gennaio 1985 l'ufficio si rimette sulle questioni alla commissione. Portato così in discussione sulle rispettive conclusioni preliminari e di merito il ricorso, nella seduta di cui a rimessione ex art. 20 del d.P.R. n. 636/1973 della decisione, veniva messa ordinanza di cui a verbale d'udienza.

DIRITTO

Richiama la commissione alla sua stessa attenzione come già in passato abbia avuto occasione di proporre questione analoga con ordinanza 12 gennaio 1978 nel ricorso prodotto dalla S.r.l. Fimet avverso ufficio ii.dd. di Orbetello, in ordine alla quale, come per oltre cui era stata riunita, è intervenuta ordinanza n. 32 d'anno 1973 della Corte di restituzione per l'esame della rilevanza.

E non sfugge alla commissione come da parte di alcune commissioni (si segnala la dec. n. 2778 del 7 giugno 1984 primo grado, sezione settima, di Udine) siasi respinta l'eccezione, avendo invece avuto seguito ed ulteriore sbocco all'esame della Corte la questione *de quo* con l'ordinanza del 19 marzo 1984 della commissione tributaria di primo grado di Bassano del Grappa dopo che questa, sulla precedente ordinanza di rimessione n. 243/1977 del 7 maggio 1977, erano restituiti gli atti per accertamento sulla rilevanza con ordinanza n. 310 del 30 settembre 1983 della Corte costituzionale medesima.

Tale impostazione ed opinioni condividendo, e riprendendo del resto le considerazioni a suo tempo espresso nel proprio stesso precedente innanzi richiamato, questa commissione è dell'avviso che meriti la questione di cui al caso di specie, ma prima ancora e più di tutto l'intero sistema sanzionatorio introdotto con la riforma, tutta l'attenzione della Corte per un esame globale della materia da più parti ritenuta non sufficientemente certa e garantisca e spesso occasione «legalizzata» di sperequazione nella giustizia punitiva comunque legate alle violazioni in materia tributaria.

Per rimanere al caso di specie, eclatante è la particolare gravità della norma che prevede tali pene pecunarie, in relazione ad una imposta regolarmente versata e con riferimento ad una dichiarazione che non è richiesta, come avveniva nella vecchia normativa, ai fini della tassazione bensì è soltanto ai fini ricognitivi e di controllo. Tanto più grave il trattamento sanzionatorio, ove si consideri che pur ritardati la formalizzazione e dimostrazione dell'assolvimento del versamento benché porti «la conoscenza» con ritardo pur sempre consentono all'amministrazione finanziaria di soddisfare le esigenze della ricognizione e del controllo, e senza cioè che questa abbia «patito» un danno d'erario e senza possa dubitarsi per fatto d'evasione giacché, sia pure in ritardo, è lo stesso contribuente che andrà «a denunciare il fatto» nell'apposito tipo di modello e con estremi tali da non far nascere dubbi sulla incidenza temporale della competenza, nonostante il ritardo.

1987

La diversità ontologica tra il fatto e materiale della «omissione» accompagnato ad un comportamento pur sempre «attivo», della «tardività» della denuncia, non è stata «trasferita e recepita» nel sistema sanzionatorio in modo tale da farne oggetto del diverso trattamento che poteva e doveva competere rispetto a situazioni allo stesso modo considerato benché oggettivamente e soggettivamente più gravi o comunque di altro genere. E più segnatamente sotto l'aspetto «soggettivo» e sia pure per altro verso, difficile è a capirsi come sia potuto accordarsi il beneficio riduttivo del sesto di cui all'art. 8 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (in relazione alla ripetuta ipotesi di omissione prevista del secondo comma dell'art. 47 del d.P.R. n. 600/1973) ad accertamenti per controlli delle sedi di «accessi» di inquisizione cioè cui è sottoposto il soggetto, quando viene lo stesso beneficio a negarsi nell'accertamento d'ufficio cui dà luogo lo stesso soggetto con «propria» denuncia (art. 55 del d.P.R. n. 600/1973).

Conclusivamente quindi, richiamata e fatta propria qui la più che esauriente tematica di cui in punto è investita la Corte, concernente la fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10, n. 11, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, con riferimento agli artt. 76 e 23 della Costituzione repubblicana per il difetto dei sufficienti ed adeguati principi e criteri direttivi idonei ad informare le leggi delegate per il perfezionamento del sistema sanzionatorio amministrativo e penale e relativa commisurazione dell'effettiva entità oggettiva delle violazioni, rimette la commissione per il tutto, così come per la diversità di trattamento per quanto di cui all'art. 55 del d.P.R. n. 600/1973 non è consentito il beneficio della riduzione del sesto di cui alla legge 7 gennaio 1929, n. 4, gli atti alla Corte costituzionale previa la sospensione del presente giudizio.

P. Q. M.

Ritenuta la fondatezza delle eccezioni di legittimità costituzionale sollevate dalla parte;

Sospende il giudizio ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Grosseto, addì 14 febbraio 1986

(Seguono le firme)

87C0220

Ordinanza emessa il 23 ottobre 1986 dalla commissione tributaria di primo grado di Pavia sui ricorsi riuniti proposti da Belloni Pietro (Reg. ord. n. 74/1987).

Artt. 24 e 30 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597: Imposta reddito persone fisiche - redditi dei terreni - accertamenti per tassazione Irpef e Ilor - tassazione determinata in base al criterio delle risultanze catastali, mediante l'applicazione delle tariffe d'estimo (artt. 3 e 53 Cost.).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha emesso la seguente decisione sul ricorso prodotto da Belloni Pietro, avverso avviso di accertamento n. 993, 994 e 995 del 1984;

Letti gli atti;

Sentiti il dott. Sardina per l'amministrazione finanziaria, è comparso il figlio Luigi;

Udito il relatore dott. Sinagra;

Ritenuto che con tre distinti atti depositati in data 19 febbraio 1985 Belloni Pietro proponeva ricorso, innanzi a questa commissione, avverso gli avvisi di accertamento nn. 993, 994 e 995 anno 1984 dell'ufficio delle imposte dirette di Pavia relativi ai redditi degli anni 1976, 1977, 1978;

Ritenuto che relativamente a tali anni, veniva dall'ufficio accertato un reddito complessivo netto rispettivamente di L. 6.000.000, 7.000.000 e 8.000.000:

che tale accertamento veniva compiuto dall'ufficio con metodo sintetico, ai sensi dell'art. 38, quarto comma, del d.P.R. n. 600/1973, sulla base dei fattori-indici idonei a provare un certo ammontare di spesa;

che il contribuente, con i ricorsi in oggetto, ammetteva di aver goduto per gli anni in questione, redditi derivanti dall'attività d'imprenditore agricolo, ma sosteneva che, trattandosi di reddito agrario, egli aveva legittimamente denunciato il reddito determinato su base catastale ai sensi degli artt. 24 e 30 del d.P.R. n. 597/1973;

che i relativi procedimenti venivano riuniti, per ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva, all'udienza del 23 ottobre 1986;

OSSERVA

È noto che il sistema catastale non consente di accertare i redditi dei terreni nel loro preciso ammontare e che l'estimo catastale conduce a valori ben diversi (e generalmente largamente inferiori) al reddito effettivo dei terreni;

che pertanto bene può profilarsi un dubbio di legittimità costituzionale degli artt. 24 e 30 del d.P.R. n. 597/1973, nella parte in cui dispongono che il reddito dominicale ed il reddito agrario dei terreni è determinato su base catastale mediante l'applicazione di tariffe d'estimo e non su base analitico-contabile come avviene per la generalità dei contribuenti;

che tale contrasto può profilarsi in relazione al principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, posto che il reddito delle imprese agricole viene determinato sulla base di criteri largamente approssimativi non idocci (normalmente per difetto) ad accertare il reddito effettivo mentre invece, le norme di legge riguardanti il reddito degli imprenditori commerciali e dei lavoratori autonomi sono dirette ad accertare il reddito effettivo di tali contribuenti;

che ancora più stridente appare il contrasto con il primo comma dell'art. 53 della Costituzione, che, nello stabilire che «tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva», fa evidente riferimento alla capacità effettiva e non fittizia del contribuente e che, in definitiva, costituisce specifica applicazione alla materia contributiva del principio di uguaglianza;

che tale discriminazione non può ritenersi assistita da alcun fondamento razionale (come quello relativo ad una politica economica volta a sostenere un determinato settore produttivo) posto che una politica di agevolazioni fiscali, che senza dubbio rientra nell'ambito di autonomia del legislatore ordinario, deve essere fondata sulla trasparenza e quindi sull'accertamento dei redditi effettivi degli operatori di un determinato settore e non perseguita in modo indiretto consentendo di denunciare redditi fittizi rispetto a quelli effettivamente goduti ed in ogni caso non può avere effetti tali da svuotare di ogni concreto significato il principio, che sta a fondamento della nascita dei moderni regimi democratici, enunciato dall'art. 53 della Costituzione;

che il giudizio di legittimità costituzionale relativo alle disposizioni di legge citate appare, per quanto riferito nella narrativa, rilevante al fine della decisione dei presenti procedimenti riuniti;

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 24 e 30 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, nella parte in cui dispongono che il reddito dominicale ed agrario dei terreni è determinato mediante l'applicazione delle tariffe d'estimo, per contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione;

Ordina la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti Corte costituzionale;

Ordina la notifica della presente ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione della stessa ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica a cura della segreteria.

Pavia, addì 23 ottobre 1986

(Seguono le firme)

87C0221

Ordinanza emessa il 1° dicembre 1986 dal pretore di Campli nel procedimento civile vertente tra Del Moro Liliana e S.r.l. «C. 2 C. Confezioni» (Reg. ord. n. 75/1987).

Artt. 415, secondo comma, e 416, primo comma, del c.p.c. in relazione all'art. 417 del c.p.c.: Controversie individuali di lavoro - mancata previsione dell'obbligo di indicare, nel decreto di fissazione di udienza, il termine per la costituzione del convenuto (artt. 31 e 24 Cost.).

IL PRETORE

Visto il ricorso inoltrato da Del Moro Liliana nei confronti della «C. 2 C. Confezioni» in data 19 maggio 1986 tendente ad ottenere la condanna al pagamento della somma di L. 4.897.321, per differenze retributive, oltre rivalutazione ed interessi legali;

Vista la questione sollevata dal legale rappresentante della ditta convenuta, di legittimità costituzionale dell'art. 415 del c.p.c.;

Ritenuta la rilevanza della questione sollevata per la decisione del giudizio in corso;

Atteso che l'art. 415 del c.p.c. secondo comma, nel disporre che il giudice entro cinque giorni dal deposito del ricorso fissi l'udienza di discussione alla quale le parti sono tenute a comparire personalmente non prevede anche che lo stesso giudice avverta la parte convenuta a costituirsi nel termine di cui al primo comma dell'art. 416 del c.p.c.;

Atteso che la costituzione oltre il termine di cui all'art. 416, primo comma, del c.p.c. comporta per il convenuto gravi ed irreparabili conseguenze quali la decadenza per la proposizione di domande in via riconvenzionale e di eccezioni processuali di merito;

Atteso che ai sensi dell'art. 417 del c.p.c. alla parte è consentito di stare in giudizio personalmente quando il valore della causa non eccede le L. 250.000 e che pertanto dal convenuto che intenda difendersi personalmente non può pretendersi una conoscenza della tecnica processuale e quindi la osservanza di un termine di costituzione non formalmente comunicato nel decreto di fissazione della udienza di discussione;

Ritenuto che la conoscenza del termine di costituzione da parte del convenuto appare nel processo del lavoro indispensabile, perché la instaurazione del contraddittorio avvenga su di un piano di assoluta parità processuale e soprattutto in ossequio al diritto di difesa costituzionalmente garantito;

Ritenuto pertanto che, oltre che necessaria ai fini del giudizio, appare opportuna una pronuncia della Corte costituzionale sulla esatta portata dell'art. 415 e segnatamente in relazione alla parte in cui la stessa norma non prevede che nel decreto di fissazione della data di discussione si dia l'avviso per la parte convenuta del termine entro il quale dovrà costituirsi;

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata e rilevante per quanto in motivazione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 415, secondo comma, del c.p.c. per contrasto con gli artt. 24, primo comma, e 3, primo comma, della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso ed ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e venga comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Campli, addì 1° dicembre 1986

(Seguono le firme)

87C0222

Ordinanza emessa il 9 gennaio 1987 dal pretore di Cosenza nel procedimento civile vertente tra I.N.P.S. e A.T.A.C. (Reg. ord. n. 76/1987).

Art. 30-bis della legge 26 aprile 1983, n. 131, integrativo dell'art. 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 824: Previdenza e assistenza - impiegati di aziende municipalizzate - collocamento a riposo con i benefici combattentistici - oneri finanziari a carico di datore di lavoro diverso dallo Stato (I.N.P.S.) - mancata previsione dei mezzi per farvi fronte (art. 81 Cost.).

IL PRETORE

Letti gli atti;

OSSERVA

1. — L'I.N.P.S. ha richiesto con ricorso notificato il 14 marzo 1986 la condanna dell'A.T.A.C. al pagamento di L. 493.469.858 per contributi dovuti ex legge n. 336/1970, oltre interessi moratori e spese processuali.

L'A.T.A.C. si costituiva formulando varie eccezioni, tra le quali quella di incostituzionalità dell'art. 30-bis della legge n. 131/1983, emanato a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 6 della legge n. 824/1971, per contrasto con l'art. 81, quarto comma, della Costituzione, in quanto non indicava con quali mezzi i comuni, le aziende municipalizzate e i relativi consorzi faranno fronte agli oneri finanziari posti a loro carico.

Tale eccezione è fondata, essendo, ad avviso di questo giudicante, la questione di illegittimità costituzionale rilevante e non manifestamente infondata.

2. — L'art. 30-bis citato recita: «All'onere finanziario derivante dall'applicazione della legge n. 336/1970 al personale indicato dall'art. 4 legge stessa, valutato in ragione di L. 300 miliardi all'anno, provvede l'ente, l'istituto o l'azienda datore di lavoro, all'uopo parzialmente utilizzando o le disponibilità del proprio bilancio provenienti dai trasferimenti operati a carico del bilancio dello Stato o quelle affluite in bilancio in relazione alle specifiche attività svolte dai medesimi». Tale norma fu emanata per colmare il vuoto legislativo determinato dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 6 della legge n. 824/1971 (sent. Corte costituzionale n. 92/1981), ma non sembra idonea a soddisfare il precetto costituzionale dell'art. 81, quarto comma, il quale non può essere eluso dal legislatore semplicemente addossando agli enti rientranti nella c.d. finanza pubblica allargata nuove spese senza indicare i mezzi con cui farvi fronte.

La copertura della spesa dev'essere, difatti, assicurata con mezzi disponibili attualmente, certi e non condizionati da eventi giuridici solo ipoteticamente previsti e ancora non verificatisi.

L'art. 30-bis, invece, quantifica l'onere a carico degli enti in una misura massimale, peraltro lontana dalla realtà, e poi prevede la copertura di tale onere mediante le disponibilità di bilancio di tali enti provenienti «dai trasferimenti operati a carico del bilancio dello Stato» o «dalle specifiche attività svolte dai medesimi».

La prima fonte è del tutto generica ed eventuale non indicando la norma il tempo dei trasferimenti (se già eseguiti o da eseguire) né tantomeno la previsione dei mezzi con cui lo Stato potrà far fronte ai trasferimenti stessi.

La seconda fonte è anch'essa generica e del tutto ipotetica, anche in considerazione del fatto che le aziende municipalizzate versano regolarmente in stato di passività non essendo remunerativo il prezzo dei servizi offerti. Non è, inoltre, previsto come si debba far fronte agli oneri ove — come è evenienza regolare (si consideri che è stata imposta la deliberazione in pareggio dei bilanci di previsione delle aziende municipalizzate — tale secondo canale di copertura non si riveli attivo.

3. — La questione appare rilevante in quanto la domanda dell'I.N.P.S. trova la propria origine normativa proprio negli artt. 6 della legge n. 824/1971 e 30-bis della legge n. 131/1983, e l'obbligo di contribuzione per i benefici combattentistici non sussisterebbe per l'A.T.A.C. ove l'art. 30-bis fosse viziato da illegittimità costituzionale.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge n. 87/1953;

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30-bis della legge n. 131/1983, in relazione all'art. 81, quarto comma, della Costituzione, nella parte in cui non indica con quali mezzi si farà fronte agli oneri derivanti dalla legge n. 336/1970;

Sospende il presente giudizio;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria copia della presente ordinanza venga notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e ne sia data comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Cosenza, addì 9 gennaio 1987

(Seguono le firme)

87C0223

Ordinanza emessa il 19 giugno 1986 (pervenuta alla Corte costituzionale il 16 febbraio 1987) dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Sardegna, sul ricorso proposto da Coni Anna Maria contro Ministero del tesoro (Registro ord. n. 77/1987).

Artt. 40, secondo comma, della legge 11 aprile 1955, n. 379 e 27, primo comma, della legge 26 luglio 1965, n. 965: Dipendenti di enti locali - pensione di reversibilità - condizioni - sopravvenuta inabilità a proficuo lavoro - necessità della sua sussistenza alla data della morte del dante causa (evento incerto) e all'atto dell'entrata in vigore della legge 26 luglio 1965, n. 965, per i casi previsti dall'art. 27 (art. 3 Cost.).

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. C/324 del registro di segreteria, proposto da Coni Anna Maria, nata a Curcuris (Cagliari) il 27 luglio 1927, avverso il decreto del Ministero del tesoro, direzione generale degli istituti di previdenza, Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali n. 5432 del 25 agosto 1975;

Uditi alla pubblica udienza del giorno 19 giugno 1986 il relatore consigliere Francesco Pezzella, il difensore della ricorrente avv. Andrea Pettinau (per delega dell'avv. Darwin Albanese), nonché il pubblico ministero, nella persona del sostituto procuratore generale Ivan De Musso;

Esaminati gli atti;

RITENUTO IN FATTO

Con il decreto in epigrafe è stata negata la pensione di reversibilità a Coni Anna Maria, orfana di Coni Eugenio, ex dipendente dell'amministrazione provinciale di Cagliari, deceduto il 2 luglio 1973, per non inabilità a proficuo lavoro.

Dagli atti risulta che l'interessata avanzò istanza pensionistica in data 25 agosto 1973.

In data 31 maggio 1969 era stata dichiarata totalmente e permanentemente inabile al lavoro dalla commissione invalidi civili di Cagliari, ottenendo altresì dalla prefettura di Cagliari la concessione di un assegno mensile di assistenza.

La Coni, nell'occasione, fu riconosciuta affetta da «sofferenza mitralica, diabete mellito, poliartrite cronica e deperimento organico».

Secondo un certificato medico del dott. N. Nilliu in data 14 luglio 1973, la Coni era affetta, a quella data, da diabete mellito, miocardiosclerosi ed insufficienza epatica.

Visitata l'8 marzo 1974 dal collegio medico legale presso l'ospedale militare di Cagliari, l'istante fu riscontrata affetta da «artrosi lombare» e da «probabile diabete mellito in atto compensato» con giudizio di idoneità a proficuo lavoro.

L'ufficio medico legale presso il Ministero della sanità, con parere del 29 marzo 1975, confermò il predetto parere di idoneità.

Fu adottato, allora, il provvedimento impugnato, su deliberazione conforme del consiglio di amministrazione degli Istituti di previdenza in data 11 luglio 1975.

Nell'interposto ricorso, la Coni riafferma la fondatezza della propria pretesa pensionistica, sulla base della dichiarazione di invalidità di cui al provvedimento della commissione invalidi civili di Cagliari in data 31 maggio 1969.

L'avvocatura distrettuale dello Stato, con memoria depositata in data 18 gennaio 1979, ha chiesto il rigetto del ricorso, richiamando il parere dell'Ufficio medico legale presso il Ministero della sanità in data 29 marzo 1975.

All'udienza del 6 febbraio 1979, ha confermato la memoria scritta, chiedendo peraltro in subordine, ulteriori accertamenti medico legali.

La sezione terza centrale, con ordinanza n. 65511 del 23 febbraio 1979 ha disposto l'acquisizione del parere tecnico del collegio medico legale presso il Ministero della difesa.

L'organo di consulenza (previa visita per delega conclusasi con il giudizio diagnostico di «diabete mellito, artrosi lombare e lieve epatomegalia») ha espresso, nella seduta del 27 giugno 1984, l'avviso che l'assoluta inidoneità a proficuo lavoro della Coni può farsi risalire al 27 luglio 1982 (data del compimento del cinquantacinquesimo anno di età).

All'odierna pubblica udienza, la difesa della parte ha insistito per l'accoglimento del gravame; l'avvocato dello Stato si è richiamato alla memoria scritta e, facendo altresì leva sul parere del collegio medico legale presso il Ministero della difesa in data 27 giugno 1984 ha insistito nella propria richiesta di rigetto; il pubblico ministero si è associato a tale ultima richiesta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La sezione rileva che, a termini dell'art. 40, secondo comma, della legge 11 aprile 1955, n. 379, il provvedimento impugnato appare, alla luce anche del parere del collegio medico legale del 27 giugno 1984, esente da censura ed il ricorso, siccome infondato, dovrebbe essere respinto, disponendo la predetta norma (analogamente a quanto contemplato dall'art. 86 del testo unico 29 dicembre 1973, n. 1092) che le condizioni soggettive previste per il riconoscimento del diritto al trattamento di reversibilità (nella specie l'inabilità a proficuo lavoro) devono sussistere al momento della morte del dipendente o del pensionato.

Va, peraltro, richiamato che, in ordine all'art. 40, secondo comma, della legge 11 aprile 1955, n. 379, pende, dinanzi al giudice delle leggi, questione di legittimità costituzionale sollevata dalla sezione terza centrale per le pensioni civili (ordinanza n. 56178-bis del 14 aprile 1984) per contrasto con l'art. 3 della Costituzione nella parte in cui la denunciata norma di legge ordinaria dispone che la condizione soggettiva di inabilità a proficuo lavoro, necessaria ai fini del conferimento del diritto al trattamento di reversibilità, deve sussistere alla morte del dante causa.

I motivi per cui la sezione terza centrale ha dubitato della costituzionalità del predetto art. 40, secondo comma, possono così riassumersi:

1) l'insorgenza del diritto a pensione sarebbe fatta dipendere da un evento incerto, quale è quello della morte del dante causa, con il risultato di discriminare ingiustificatamente fra chi ha potuto godere del sostegno del genitore sino ad età avanzata e chi, invece, ne è rimasto prematuramente privo; laddove — si assume — il presupposto

necessario e sufficiente del trattamento pensionistico dovrebbe risiedere, per tutti indistintamente gli orfani maggiorenni, nello stato di bisogno quale scaturirebbe in ogni caso dalle condizioni di nullatenenza ed inabilità al lavoro;

2) altro aspetto di irrazionalità starebbe in ciò che, ove si tratti di pensione di guerra, il diritto degli orfani maggiorenni alla relativa erogazione, non è subordinato, come invece accade nel caso in esame, ad alcun requisito che tocchi il momento in cui sorge l'inabilità. Questo regime di maggior favore — ricorda il giudice *a quo* — consegue a talune pronunce della Corte costituzionale (sentenze nn. 36 e 37 del 1975), con le quali è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt. 63, primo comma, e 77 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e degli artt. 51, primo comma, e 75 della legge 18 marzo 1968, n. 313, nella parte in cui queste norme subordinavano il diritto alla pensione di guerra dei collaterali e dei figli maggiorenni inabili alla condizione che la prescritta inabilità sussistesse alla data del decesso del pensionato o al compimento della maggiore età dell'avente diritto.

Questo giudice non ignora che, prima e dopo la pubblicazione della soprarichiamata ordinanza di rimessione, la Corte costituzionale — con sentenze nn. 7 e 8 del 1980 e n. 142/1984 — ha dichiarato infondate questioni di costituzionalità analoghe, sollevate con riferimento ad altri settori dell'ordinamento pensionistico.

Con le citate sentenze, il giudice delle leggi ha, in particolare, ritenuto:

1) che non sussiste alcuna irrazionalità di disciplina allorquando la legge esige che i requisiti per l'attribuzione del trattamento pensionistico agli orfani maggiorenni sussistano al momento della morte del genitore.

Ciò in quanto il sistema della pensione di reversibilità presuppone — del tutto razionalmente — un nesso causale tra lo stato di bisogno del figlio inabile (e non abbiente) e l'evento-morte del genitore;

2) l'asserita offesa al principio di uguaglianza non sussiste nemmeno in relazione al diverso regime previsto per gli orfani maggiorenni di guerra, per i quali l'inabilità lavorativa rileva indipendentemente dal momento della sua insorgenza.

Ciò in quanto il regime di maggior favore per tale categoria di orfani, conseguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 37/1975, risponde ad esigenze, di ordine naturale ed etico, proprie della legislazione pensionistica di guerra ed, in particolare, all'esigenza di assicurare agli orfani di guerra, quali discendenti immediati del *de cuius*, un trattamento di particolare favore.

Pur tuttavia, questo giudice ritiene di dover sollevare anch'egli, d'ufficio, la questione di costituzionalità dell'art. 40, secondo comma, della legge 11 aprile 1955, n. 379 (nonché dell'art. 27, primo comma, della legge 26 luglio 1965, n. 965) in relazione all'art. 3 della Costituzione, offrendone una prospettazione almeno in parte diversa, che deve prendere necessariamente le mosse dalle norme di cui alla legge 15 febbraio 1958, n. 46, concernente nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato.

Orbene, l'art. 12 della legge n. 46/1958 attribui per la prima volta il diritto a pensione «anche agli orfani maggiorenni e alle orfane nubili maggiorenni, inabili a proficuo lavoro, conviventi a carico del dipendente civile di ruolo o del pensionato»; il seguente art. 18 stabilì che «è concesso diritto a pensione alle figlie nubili maggiorenni dell'impiegato o del pensionato deceduto prima dell'entrata in vigore della presente legge, che siano stati conviventi a carico dello stesso all'atto del decesso e che alla data del 1° gennaio 1958 siano inabili a proficuo lavoro e siano nullatenenti, anche se le condizioni della inabilità al lavoro e di nullatenenza non sussistevano alla data di morte dell'impiegato o del pensionato»; ed il successivo art. 20 prescrisse che la legge «ha effetto dal 1° gennaio 1958».

L'art. 272 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/1973 ha, poi, riprodotto il contenuto dell'art. 18 predetto, apportandovi le sole modifiche conseguenti alla sentenza della Corte costituzionale n. 135/1971.

Analogamente, nel settore pensionistico degli Istituti di previdenza, dopo che con l'art. 40, secondo comma, della legge 11 aprile 1955, n. 379, il diritto a pensione era stato concesso anche agli orfani maggiorenni e alle orfane nubili o vedove maggiorenni a carico, inabili e nullatenenti, l'art. 27, primo comma, della legge 26 luglio 1965, n. 965, ha disposto che «le orfane nubili o vedove hanno diritto alla pensione di reversibilità anche se lo stato di invalidità al lavoro proficuo e la nullatenenza non sussistevano alla data di morte dell'iscritto o del pensionato, purché le condizioni stesse siano accertate come sussistenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge».

Con le sentenze n. 135 del 22 giugno 1971 e n. 46 del 15 marzo 1972, il giudice delle leggi ha poi dichiarato incostituzionale l'art. 27 della legge n. 965/1965 per la parte che ammette al trattamento di quiescenza le sole orfane nubili o vedove maggiorenni e non anche le stesse se coniugate e gli orfani maggiorenni (ai quali ultimi l'art. 27 era stato già esteso — ma non con decorrenza retroattiva — con l'art. 8 della legge 5 febbraio 1968, n. 85).

Va, a conclusione, richiamato che la Corte costituzionale ha già avuto modo di pronunciarsi anche sulla questione di costituzionalità dell'art. 18 della legge n. 46/1958 in relazione all'art. 3 della Costituzione (il giudice *a quo* aveva prospettato una non giustificata disparità di trattamento fra orfani inabili al 1° gennaio 1958 e orfani divenuti inabili successivamente).

E il giudice delle leggi, con sentenza n. 2 del 1978, ha ritenuto infondata anche tale questione, nel rilievo del carattere transitorio della norma denunciata e del suo scopo di ottenere una prudente transizione dalla vecchia alla nuova legge.

Nella citata sentenza, peraltro, è precisato che la questione esaminata riguardava la legittimità della eccezione, e non anche la legittimità della regola (contenuta nell'art. 86, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/1973), dato che quest'ultima non era stata direttamente ed autonomamente investita da dubbio di costituzionalità.

Sulla legittimità della regola la Corte costituzionale si è poi successivamente pronunciata, in termini positivi, con la successiva sentenza n. 142/1984, che riguarda l'art. 86, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/1973, nel mentre, come si è premesso, è ancora pendente la questione di costituzionalità dell'art. 40 della legge n. 379/1955.

Sta di fatto, peraltro, che la norma sulla regola e quella sulla eccezione possono essere lette congiuntamente ed influenzarsi a vicenda, per cui l'eccezione, rompendo il nesso di causalità tra lo stato di bisogno del figlio inabile (e non abbiente) e l'evento-morte del genitore può togliere fondamento alla razionalità della regola o, comunque, al dettato normativo complessivo.

Il dubbio può, forse, superarsi, con riferimento agli artt. 18 della legge n. 46/1958 e 272 del d.P.R. n. 1092/1973, in ragione degli argomenti di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 2/1978.

Ma diventa più pressante con riferimento al complesso normativo in rilievo, stante che l'art. 27, primo comma, della legge n. 965/1965, a differenza dell'art. 18 della legge n. 46/1958, non appare una mera norma transitoria intesa ad attuare una prudente transizione dalla vecchia alla nuova disciplina (entrata in vigore un decennio prima) e, per di più, sempre a differenza di detto art. 18, fa slittare il momento di riferimento del possesso dei requisiti della inabilità e della nullatenenza ben oltre la data di introduzione dei nuovi trattamenti di quiescenza, incidendo, con ben altra consistenza sulla regola contenuta nell'art. 40, secondo comma, della legge n. 367/1955.

In questo dubbio si traducono, fondamentalmente, le valutazioni di questo giudice *a quo* sulla non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità sollevata.

La rilevanza della questione stessa sta, poi, nel fatto che, ove cadessero i riferimenti temporali desumibili dalle norme denunciate, acquisterebbe rilievo, ai fini di causa, il sopravvenire della inabilità del ricorrente dopo la morte del padre e nel corso della causa medesima.

P. Q. M.

Visti l'art. 134 della Costituzione, l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 40, secondo comma, della legge 11 aprile 1955, n. 379, e dell'art. 27, primo comma, della legge 26 luglio 1965, n. 965, nella parte in cui dispongono che la condizione soggettiva di inabilità a proficuo lavoro deve sussistere alla data della morte del dante causa o, comunque, per i casi contemplati dall'art. 27 della legge 26 luglio 1965, all'atto dell'entrata in vigore della medesima;

Sospende il giudizio e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla segreteria per la notificazione della presente ordinanza alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione della stessa al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati.

Così deliberato in Cagliari, nella camera di consiglio del 19 giugno 1986.

Il presidente: PALLOTTINO

Ordinanza emessa il 12 maggio 1978 (pervenuta alla Corte costituzionale il 20 febbraio 1987) dalla commissione tributaria di primo grado di Roma sui ricorsi riuniti proposti dalla S.p.a. Assicurazioni generali contro l'ufficio del registro atti pubblici di Roma (Reg. ord. n. 78/1987).

Art. 6 e 14 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643; art. 8, secondo comma, della legge 16 dicembre 1977, n. 904: Imposta incremento valore immobili - imposta determinata in base al valore iniziale del bene moltiplicato per il numero degli anni intercorrenti tra l'acquisto e l'alienazione - applicazione dell'imposta senza tener conto della incidenza della svalutazione monetaria (artt. 3 e 53 Cost.).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso della Assicurazioni generali S.p.a. contro l'ufficio del registro atti pubblici di Roma.

Oggetto: ricorsi avverso avvisi di pagamento Invim.

Per connessione soggettiva si riuniscono i procedimenti nn. 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405 e 2406.

Con avvisi notificati in data 8 febbraio 1977, l'ufficio registro atti pubblici di Roma, chiedeva alle Assicurazioni generali S.p.a. con sede legale in Roma, piazza Venezia, il pagamento delle imposte derivanti dalle dichiarazioni prodotte ai fini dell'applicazione dell'Invim sugli immobili di proprietà della società, siti in Roma, per decorso decennio.

Con ricorsi in data 28 febbraio 1977 e successive memorie, la S.p.a. Assicurazioni generali si è opposta agli avvisi di pagamento sollevando eccezione di incostituzionalità degli artt. 6 e 14 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, e dell'art. 8, secondo comma, della legge 16 dicembre 1977, n. 904, rispettivamente con riferimento agli artt. 53 e 3 della Costituzione, posto, per il primo motivo, che l'incremento di valore come definito dall'art. 6 risulta determinato dalla differenza aritmetica tra valore iniziale dell'immobile, aumentato delle spese di acquisto, di costruzione ed incrementative, ed il valore finale e non tiene conto, invece, della diminuzione del potere d'acquisto della moneta conseguente all'inflazione, per la quale non vi è identità fra l'incremento di valore nominale e quello reale. Ne consegue che la capacità contributiva dei soggetti passivi, come previsto dall'art. 53 della Costituzione, non può essere realmente tradotta dall'arricchimento generato da valori differenziali riferiti ad epoche diverse e lontane, in costanza di inflazione monetaria.

Né vale, secondo la ricorrente, a colmare il diminuito potere d'acquisto della moneta la detrazione prevista dal legislatore all'art. 14, stesso decreto, in quanto, secondo la migliore dottrina, la funzione di tale detrazione è quella di graduare la progressività del tributo, oltre che in ragione dell'entità dell'incremento di valore, in relazione alla durata del suo periodo formativo, in modo da accentuare l'onere di imposta per gli incrementi di più rapida formazione.

D'altra parte, accedendo anche alla tesi che invidia nella svalutazione monetaria il fondamento della detrazione in parola, si rileva l'inadeguatezza di quest'ultima a colmare la diminuzione del potere d'acquisto della moneta ed il contrasto dell'articolo che la prevede con il citato art. 53 della Costituzione che impone venga esattamente determinata la reale capacità contributiva del cittadino.

Per il secondo motivo è stato rilevato il contrasto fra il secondo comma dell'art. 8 della legge n. 904/1977 e l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui, disponendo che la detrazione del 10% si applica ai casi il cui presupposto impositivo si sia verificato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge ed il termine di presentazione della dichiarazione non sia ancora scaduto alla data predetta nonché agli effetti della definizione degli accertamenti in rettifica o d'ufficio relativi alle dichiarazioni presentate o che avrebbero dovuto essere presentate prima della data stessa, pone una limitazione soggettiva provocando disparità di trattamento fra contribuenti, nei cui confronti solamente l'ufficio, procedendo all'accertamento, in costanza di termini ancora pendenti, può determinare l'accesso alla nuova riduzione di legge.

L'ufficio non ha controdedotto.

Le eccezioni non appaiono manifestamente infondate.

L'art. 53 della Costituzione, infatti, dispone che «tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva» e la richiamata capacità contributiva, secondo la interpretazione consolidata, non può essere che quella reale del soggetto e cioè l'indice di ricchezza in numerario che trova equivalenza nella quantità e qualità di beni a disposizione del soggetto stesso.

Non vi è dubbio che l'identità fra numerario e beni disponibili non sussiste in regime di inflazione monetaria dimodoché gli incrementi monetari non traducono interamente altrettanti aumenti di ricchezza ed è pur vero, seppure in linea teorica, che in circostanza di notevole deterioramento della moneta, possono anche nascondere diminuzioni reali di ricchezza.

Va rilevato che negli anni '70 il fenomeno dell'inflazione monetaria ha caratterizzato il nostro sistema economico con dimensioni incisive e che l'incremento di valore come definito dall'art. 6 del d.P.R. n. 643/1972 e cioè semplice differenza fra valore iniziale del bene aumentato delle spese d'acquisto, di costruzione ed incrementative e valore finale fornisce solamente un'espressione di ricchezza in numerario e cioè un valore nominale al quale commisurare un'imposta progressiva. Da ciò ne consegue che un siffatto incremento mal si presta a rivelare la reale capacità contributiva di un soggetto e che la norma così come concepita nell'art. 6, citato, contrasta col dettato costituzionale dell'art. 53.

È pur vero che il legislatore all'art. 14 del d.P.R. n. 643/1972 ha previsto detrazioni da effettuare sull'incremento in relazione all'intervallo di formulazione di tale incremento e comunque per un periodo non superiore al decennio. Nulla specifica però lo stesso legislatore sulla funzione della norma stessa e sembra pertanto logico affrontare la questione di illegittimità proposta sulla base degli indirizzi assunti dalla dottrina sulla funzione dell'art. 14 citato.

Secondo la tesi che vede nella detrazione del 4% annuo l'intento del legislatore a colpire con maggiore incisività gli incrementi con brevi periodi di formazione rispetto a quelli con periodi di più lunga formazione, sembra che l'eccezione sull'incostituzionalità dell'art. 6 del d.P.R. n. 643/1972, sia proponibile nella sua interezza, non prevedendo la legge alcun correttivo per adeguare la capacità contributiva nominale dei soggetti a quella effettiva.

Secondo la tesi che vuole, invece, l'art. 14 come elemento di correzione degli effetti inflattivi sulla capacità contributiva, l'eccezione sembrerebbe manifestamente infondata.

Questa commissione, pur accedendo a quest'ultima tesi, senza peraltro impegnare il giudizio della rispondenza della prima o della seconda all'intento del legislatore, rileva che il meccanismo di correzione così come previsto dal legislatore non sembrerà realizzare il precetto costituzionale di determinare l'effettiva capacità contributiva, potendo il fattore correttivo, fissato nel 4% annuo, risultare difforme dalla dimensione reale della svalutazione e di contro risultare eccessivo e addirittura esantante in periodi di deflazione.

In ambedue i casi, tuttavia, non si realizza l'intento della norma costituzionale riportata all'art. 53.

La nuova legge 16 dicembre 1977, n. 904, prevede l'elevazione del tasso di detrazione annua dell'art. 14 del d.P.R. n. 643/1972, al 10% per il periodo 1972-1979 e l'ordinanza n. 9 del 2 febbraio 1978 emessa dalla Corte costituzionale, rinvia alle commissioni proponenti le eccezioni di incostituzionalità vertenti sugli artt. 6, 14 e 15 del d.P.R. citato, perché vengano valutate in base alla nuova normativa.

I due atti sembra vogliano conferire alla norma introdotta con l'art. 8 della legge n. 904/1977 la funzione di colmare le diminuzioni del potere d'acquisto della moneta e quindi di riportare in parità gli incrementi nominali con quelli reali.

Dalla relazione al disegno di legge n. 894 (cfr. atti parlamentari della VII legislatura), successivamente tradotto nella legge n. 904/1977, si rileva, invece, che con l'art. 9 del disegno stesso, si è inteso proporre la rivalutazione del valore iniziale dei beni mediante coefficienti per tenere conto del mutato valore della moneta, mentre niente è stato proposto riguardo la detrazione del 4% prevista dall'art. 14 del d.P.R. n. 643/1972, poiché «come è noto la funzione di tale detrazione non è in correlazione con l'erosione monetaria ma piuttosto con la necessità di graduare l'imposizione a seconda della durata del periodo di formazione dell'incremento di valore, tenuto conto della progressività dell'imposta e del coordinamento del prelievo fiscale con la capacità contributiva».

Nel testo emanato dal Parlamento con la citata legge n. 904/1977 il legislatore ha ritenuto di scostarsi dal concetto proposto con la norma di cui all'art. 9 per accogliere, invece, l'emendamento allo stesso articolo e tradurlo quindi nel testo riportato all'art. 8 che eleva al 10% la detrazione prevista dall'art. 14 del d.P.R. n. 643/1972; dal che si deduce che la nuova formulazione dell'art. 8, come la precedente dell'art. 14, nulla chiarisce circa i dubbi sulla fusa funzione.

Dal punto di vista sostanziale è indubbio che la norma abbia restituito maggiore giustizia a coloro che hanno sofferto i danni dell'inflazione, sempreché alla stessa norma voglia attribuirsi la funzione di correttivo dell'inflazione monetaria. Ma ciò scade ove il problema si prospetti, come è giusto, sotto l'ottica dell'etica fiscale. L'aver, infatti, con criterio molto approssimativo, voluto attribuire la dimensione fissa alla componente inflattiva dell'incremento e l'aver limitato l'applicazione della norma secondo i limiti espressi nel secondo comma dell'art. 8 della legge n. 904/1977, non ha sanato i dubbi sulla costituzionalità degli artt. 6 e 14 del d.P.R. n. 643/1972 ed ha generato l'ulteriori dubbi sulla costituzionalità del secondo comma, stesso articolo, come è stato proposto con il ricorso *de quo*.

Riguardo al procedimento deflattivo che implicitamente si vuole riconoscere all'art. 8 della legge n. 904/1972, rileva questa commissione che in linea di principio il meccanismo di calcolo delle detrazioni non offre le garanzie obiettive circa l'aderenza dei valori all'effettiva portata dell'inflazione e quindi non offre adeguate garanzie che l'incremento di valore risultante dopo la detrazione di legge, rifletta realmente la capacità contributiva di cui all'art. 53 della Costituzione.

L'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività pubblicato dall'Istat (cfr. Bollettino mensile di statistica, n. 3, marzo 1978, pag. 126, ed. Istat), riporta, infatti, i valori di 55,6, 61,46, 73,22 e 85,64 rispettivamente per gli anni dal 1972 al 1975 fatti uguali a 100 i prezzi del 1976, il che equivale ad un aumento dei prezzi al consumo, nel periodo in esame (1972-1976) dell'80%, 31% e del 18,3% circa nel 1977. Ciò conferma quindi che per quei periodi, almeno, non vi è stata la voluta correzione dell'incremento di valore dovuto alla componente nominale e comprova inoltre l'incapacità della norma a riportare i valori incrementativi nelle dimensioni reali per essere l'espressione dell'effettiva capacità contributiva, come del resto è stato rilevato in precedenza in ordine ai motivi di incostituzionalità dell'art. 6.

Infine dalla formulazione dell'art. 8, secondo comma, della legge n. 904/1977, deriva l'esclusione dal campo di applicazione della norma, di quei rapporti che non sono stati o non saranno oggetto di accertamento da parte dell'ufficio, ancorché il relativo presupposto si sia verificato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge ed ancorché non siano divenuti definitivi.

Sotto tale ottica sembra che, allo stato delle disposizioni legislative in materia di imposte indirette, la norma si presti a violare il precetto costituzionale dell'art. 3 e che pertanto appare non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale proposta.

Infatti, in conseguenza della proroga fino al 30 giugno 1978 dei termini per gli accertamenti relativi ad imposte indirette, sono sottratte alla disponibilità dei contribuenti le dichiarazioni Invim già prodotte, ai fini di provocare gli atti voluti dal legislatore per accedere alle riduzioni del 10%, per essere, di contro, rimesse alla valutazione discrezionale dell'ufficio al quale quindi spetterà di determinare la fattispecie obiettive che consentiranno di rientrare nell'ipotesi della norma impugnata. Ciò, a parere di questa commissione, crea una disparità di trattamento di fronte alla legge fra i contribuenti, tenuto conto che fra essi solamente coloro che non hanno adempiuto alla produzione della dichiarazione o che vi hanno adempiuto mediante attribuzione di valori non reali degli immobili, si troveranno, e non tutti, in posizione di privilegio relativo rispetto a coloro che invece hanno adempiuto fedelmente alle disposizioni di legge in materia, per i quali l'ufficio non riterrà opportuno esprimere accertamento di valore avendone rilevato la congruità.

P. Q. M.

Riconoscendo non manifestamente infondate le questioni di illegittimità costituzionale degli artt. 6 e 14 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, e dell'art. 8, secondo comma, della legge 16 dicembre 1977, n. 904, con riferimento agli artt. 53 e 3 della Costituzione;

Ordina la trasmissione degli atti della Corte costituzionale per la risoluzione delle questioni di incostituzionalità degli artt. 6 e 14 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, e 8, secondo comma, della legge 16 dicembre 1977, n. 904, in relazione agli artt. 53 e 3 della Costituzione;

Dispone che copia della presente ordinanza sia notificata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed all'ufficio registro di Roma e comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato.

Così deciso in Roma il 12 maggio 1978.

(Seguono le firme)

Ordinanza emessa il 4 febbraio 1985 (pervenuta alla Corte costituzionale il 20 febbraio 1987) dalla commissione tributaria di primo grado di Roma sul ricorso proposto da Pirrone Biagia ed altro contro intendenza di finanza di Roma (Reg. ord. n. 79/1987).

Art. 34, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, come aggiunto dall'art. 15 della legge 13 aprile 1977, n. 114: Imposte in genere - redditi delle persone fisiche - contratti di assicurazione sulla vita - capitali percepiti - ingiustificata esenzione da Irpef ed Ilor (artt. 3 e 53 Cost).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha pronunciato la seguente ordinanza a seguito dell'udienza tenuta il 4 febbraio 1985 sul ricorso di Pirrone Biagia ved. Vetrano e Vetrano Calogero, domiciliato a Palermo, via Sammartino n. 72, contro l'intendenza di finanza di Roma.

Oggetto: rimborso di ritenuta per Irpef su capitale versato per assicurazione sulla vita.

Considerato che, con ricorso del 30 ottobre 1981, la Pirrone e il Vetrano, quali beneficiari della polizza di assicurazione contratta sulla vita di Giuseppe Vetrano presso l'I.N.A. (n. 9840015 - collettiva n. 31030) hanno chiesto il rimborso della ritenuta effettuata dall'I.N.A. sul capitale liquidato su detta polizza a seguito della morte dell'assicurato, avvenuta il 4 gennaio 1980, in data 21 luglio 1980, a titolo di Irpef e con aliquota pari a quella applicabile per l'indennità di anzianità:

che il ricorso è ammissibile, essendo stata presentata la prima istanza di rimborso all'intendenza di finanza di Roma il 23 giugno 1981, quindi entro il termine di cui all'art. 38, primo comma, del d.P.R., n. 602/1973, e sussiste la competenza territoriale di questa commissione, essendo state effettuate liquidazione e ritenuta dalla sede centrale dell'istituto in Roma, a quivi versato all'esattoria il relativo importo;

Ritenuto che il ricorso stesso sarebbe fondato, in base alla norma recata dall'art. 34, ultimo comma, del d.P.R. n. 601/1973, come aggiunto, con effetto retroattivo dal 1° gennaio 1974, dall'art. 15 della legge n. 114/1977, secondo la quale i capitali percepiti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita sono esenti dall'Irpef e dall'Ilor, se non sussistesse un serio sospetto d'illegittimità costituzionale di tale norma, per violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione;

che risulta invero evidente una disparità di trattamento tributario, priva di qualsiasi ragionevole giustificazione, tra l'indennità di anzianità ed altre di analoga natura, le quali costituiscono pur sempre, di là dal meccanismo economico-giuridico del loro accantonamento, comisurazione ed erogazione, forme di previdenza obbligatoria per aventi di morte o cessazione dal lavoro, e le indennità o capitali versate in dipendenza di assicurazioni nella vita, una forma questa di previdenza volontaria nei confronti degli stessi o analoghi eventi, quanto meno per le forme miste come quella di specie, disparità, specialmente evidente quando - come nel caso - l'assicurazione sulla vita abbia funzione vicaria o integrativa dell'indennità di anzianità e del trattamento previdenziale in genere;

che è viceversa incomprensibile come la percezione di capitali assicurativi non sia indice di capacità contributiva, o lo sia in misura minore della percezione dell'indennità di anzianità o di altro trattamento previdenziale obbligatorio, quando sussisterebbero evidenti ragioni per un più favorevole trattamento tributario delle forme previdenziali obbligatorie, data la loro preçipua importanza sociale;

che la rilevanza e non manifesta infondatezza della predetta questione d'illegittimità costituzionale sono quindi palesi, crede è il caso di sollevarla d'ufficio;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva d'ufficio questione d'illegittimità costituzionale dell' art. 34, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, come aggiunto dall'art. 15 della legge 13 aprile 1977, n. 114, recante esenzione dei capitali assicurativi, per contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, e sospende il procedimento in corso fino alla definizione della pregiudiziale di costituzionalità;

Manda alla segreteria di notificare la presente ordinanza alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri, e di comunicarla ai Presidenti delle due camere.

Così deciso in Roma il 4 febbraio 1985.

(Seguono le firme)

Ordinanza emessa il 29 gennaio 1985 (pervenuta alla Corte costituzionale il 20 febbraio 1987) dalla commissione tributaria di primo grado di Roma sul ricorso proposto dalla S.p.a. Fmi-Mecfond contro l'ufficio del registro atti pubblici di Roma (Reg. ord. n. 80/1987).

Art. 7, primo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 e artt. 47, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634: Imposte in genere - imposta di registro - adeguamento alle direttive C.E.E. - registrazione a tassa fissa - mancata specificazione dei principi e criteri direttivi nella legge delega (art. 76 Cost.).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso della Fmi - Mecfond, Aziende Meccaniche riunite S.p.a. contro il primo ufficio atti pubblici di Roma.

Oggetto: registro, pos. 14200 rimborsi, atto registrato il 24 dicembre 1982 al n. 45548.

Con assemblea straordinaria degli azionisti in data 9 dicembre 1982, il cui verbale fu registrato a Roma il 24 dicembre 1982 al n. 45548, serie I/B, la società Fmi - Mecfond deliberava il ripianamento delle perdite, «anche mediante azzeramento del capitale sociale», e la ricostituzione dello stesso a L. 10.000.000.000.

L'ufficio liquidava l'imposta nella misura di L. 141.328.700.

In data 8 marzo 1983 la società invitava l'ufficio, ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, a provvedere al rimborso dell'imposta versata, perché non dovuta, e, contro il silenzio rifiuto protrattosi per oltre novanta giorni, ricorre ora la Fmi-Mecfond in questa sede.

Sostiene la ricorrente l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 della legge delega sulla riforma tributaria 9 ottobre 1971, n. 825, per contrasto con le direttive della C.E.E. e per contrasto con l'art. 76 della Costituzione in quanto non vi si rinvencono principi e criteri direttivi in ordine ai previsti regimi agevolati.

Tale contrasto, sostiene sempre la ricorrente involgerebbe anche il successivo art. 9 della citata legge n. 825/1971.

Inoltre, aggiunge la Fmi-Mecfond, l'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, sull'imposta di registro e l'art. 4 dell'allegata tariffa A, parte prima, sarebbero in contrasto con gli art. 10 e 76 della Costituzione, in quanto non recepiscono le indicazioni della direttiva C.E.E. (art. 7) in ordine alla riduzione delle aliquote dell'imposta di registro per gli aumenti di capitale deliberati a reintegro delle perdite, e le indicazioni della citata legge n. 825/1971 in ordine al mancato mantenimento delle pregresse esenzioni ed agevolazioni, ovvero alla loro sostituzione con contributi anche sotto forma di buoni d'imposta» (art. 9, punto 6, della legge n. 825/1971).

Lo stesso contrasto con gli art. 10 e 76 della Costituzione vizierebbe di nullità gli artt. 78 e 80 del decreto del Presidente della Repubblica n. 634/1972 sull'imposta di registro e 45 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sul nuovo regime delle agevolazioni fiscali.

Resiste l'ufficio ed, avendo la ricorrente trattato solo questioni di legittimità costituzionale, si rimette al giudizio del collegio.

OSSERVA

L'assoggettabilità ad imposta proporzionale di registro delle delibere assembleari di società con le quali si procede ad aumento di capitale, o ad utilizzazione di riserve allo scopo di ripianare le perdite di capitale, o, come nella fattispecie, a sottoscrizione di nuovi fondi allo stesso scopo, dopo un periodo di incertezze sotto l'imperio del regio decreto-legge 30 dicembre 1923 n. 3269, venne affermata dalla giurisprudenza (cfr. Cass., sezione prima, civile, 10 luglio 1978, n. 3440) e implicitamente confermata dall'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, sull'imposta di registro, il quale al terzo comma escludeva l'imposizione per il solo passaggio delle riserve a capitale (queste infatti avevano al momento della loro costituzione come tali già scontata l'imposta).

Le questioni sollevate dalla ricorrente quindi riguardano l'assoggettabilità ed imposta proporzionale del ripianamento delle perdite attraverso l'azzeramento del capitale sociale e la ricostituzione dello stesso nei riguardi di una società operante nel Mezzogiorno.

Esse possono essere così sintetizzate:

1) quella concernente l'art. 10 della Costituzione e riguarda l'eventuale mancata osservanza di impegni internazionali, obbligatoriamente trasferibili nel nostro ordinamento;

2) quella riguardante l'art. 76 della Costituzione, secondo cui la legge delega sulla riforma tributaria agli artt. 7 e 9 non possiederebbe i requisiti voluti dal citato art. 76, in quanto nella subbietta materia non vi sarebbe stata sufficiente determinazione dei principi e criteri direttivi per il legislatore delegato;

3) quelle infine riguardanti il citato art. 76 della Costituzione e fors'anche il successivo art. 77, secondo cui gli artt. 47, 78 e 80 del decreto del Presidente della Repubblica n. 634/72 sull'imposta di registro e l'art. 4 della tariffa allegato A, parte prima, nonché l'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601/1973 sul nuovo regime delle agevolazioni fiscali (e forse volevasi intendere l'art. 42 sull'abrogazione di tutte le precedenti agevolazioni, in quanto il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 601/1973 consta di soli quarantatre articoli), in quanto il legislatore delegato non ha provveduto al mantenimento delle pregresse agevolazioni o alla loro sostituzione con «contributi anche sotto forma di buoni d'imposta», e ciò in relazione all'art. 112 del testo unico 30 giugno 1976, n. 1523, sulle leggi sul Mezzogiorno; come invece era previsto dalla legge delega.

Ciò posto è da rilevare che la prima censura è manifestamente infondata.

L'art. 10 della Costituzione, al primo comma (gli altri ovviamente non possono neanche lontanamente riguardare la vertenza *de qua*) prescrive che l'ordinamento giuridico italiano deve confermarsi alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

Ora, a parte il fatto che il precetto costituzionale riguarda le norme di diritto internazionale nella loro generalità (norme di diritto internazionale generalmente riconosciute) e non la presunta mancata osservanza di alcune direttive di carattere economico, va rilevato che l'art. 7, primo comma, della più volte menzionata legge 9 ottobre 1971, n. 825, prevede comunque l'adozione di norme speciali per adeguare la legislazione relativa alla raccolta di capitali alla direttiva C.E.E. 17 luglio 1969.

La censura pertanto è manifestamente infondata.

Non è invece manifestamente infondata la seconda censura, nella parte relativa al contrasto con l'art. 76 della Costituzione, riguardante la mancata specificazione dei principi e criteri direttivi negli artt. 7 e 9 della legge delega.

Infatti, per quanto riguarda l'oggetto della controversia e a parte l'indicazione di alcuni criteri guida nel primo comma dell'art. 7 e nei successivi numeri dall'1 al 7 del secondo comma, l'articolo esplicitamente prevede che la disciplina dell'imposta di registro sarebbe stata adeguata dalla «Direttiva del Consiglio dei Ministri della C.E.E. 17 luglio 1969 concernente le imposte indirette sulla raccolta dei capitali».

Senonché l'esame della censura a questo punto deve essere approfondito onde acclarare la questione dell'adeguamento alla direttiva, in sé considerato e che costituisce criterio autonomo, completamente svincolato dalla censura precedente.

Ora, va ricordato che la direttiva conteneva, per gli stati membri, un insieme di obblighi e facoltà tra loro molto diversi, e tra essi v'era quello di applicazione aliquote ridotte per gli aumenti di capitale a ripianamento di perdite subite, purché questo aumento avvenga nei quattro anni successivi alla riduzione del capitale.

Un adeguamento, senza altra indicazione, rimesso alla mera facoltà del potere esecutivo, fa sorgere il dubbio di un contrasto con l'art. 76 della Costituzione, anche perché il legislatore delegato se ne sarebbe servito a tutto vantaggio dell'amministrazione.

E infatti sono state recepite nel nuovo ordinamento tributario solo quelle norme che risultavano più convenienti per l'erario.

Gli articoli della direttiva riguardanti tali facoltà e cioè: la n. 4, punto 2, la n. 7, punto 4, e n. 8 e 3 figurano riprodotti negli artt. 47, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 634/1972 sull'imposta di registro, interpretati il primo a contrariis e il secondo per esclusione.

Se poi il termine «adeguamento» va interpretato nel senso che le facoltà andavano tutte recepite nel nuovo ordinamento, risulta ancor più chiara la fondatezza della censura, in quanto il legislatore delegato ha violato tale precetto non prevedendo alcuna esimente per gli aumenti di capitale di cui si tratta.

Sul punto quindi la censura non appare manifestamente infondata, e riguarda sia l'art. 7 della legge delega nonché l'art. 47, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 634/1972 per contrasto con l'art. 76 della Costituzione.

Doveroso è il caso dell'art. 9, della legge n. 825/1971 sulla delega, il quale al n. 6 prevede espressamente: «Le esenzioni e le agevolazioni e i regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo attualmente stabiliti agli effetti delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e delle imposte di fabbricazione e di consumo, se le finalità perseguite sussistono tuttora e siano confermi agli obbiettivi del programma economico nazionale, saranno in quanto possibile, sostituiti dalla concessione di contributi, anche sotto forma di buoni d'imposta».

La questione, per essere compresa in tutta la sua portata, presuppone una breve riflessione sulle agevolazioni fiscali e regimi sostitutivi e sui motivi che hanno indotto il legislatore a disporre una revisione generale del sistema.

E a questo proposito non è inutile ricordare che in questa materia e soprattutto per quanto riguarda le tasse ed imposte indirette sugli affari, le esenzioni, le agevolazioni varie, l'equiparazione all'Amministrazione dello Stato per quanto riguarda il trattamento tributario, erano stati concessi per i più svariati motivi ad Enti, persone giuridiche varie, zone territoriali ecc. senza che si giungesse mai ad una revisione dei benefici per acclamare quali e quanti avessero ancora una pubblica funzione ed utilità e quanti non ne avessero più una o addirittura non la avessero mai avuta.

A questo proposito non sarà inutile ricordare che alla vigilia della riforma tributaria una pubblicazione privata elencava più di tremila esenzioni, riduzioni o agevolazioni varie anche *ad personam* in materia d'imposta di registro e che lo stesso Ministro delle finanze dichiarava non essere in grado di farne un censimento completo. Si comprende perciò la ragione per cui il legislatore delegante venne nella determinazione di abolire in blocco tutti i benefici di ogni genere e di ammettere dal 1° gennaio 1974 solo quelli previsti nei decreti delegati e in particolare nel decreto del Presidente della Repubblica n. 601/1973.

La legge delega, quindi, sulla cessazione dei benefici, abolendoli tutti, non ha certo peccato di scarsa precisione nei riguardi della legislazione futura, mentre per quanto riguarda la prosecuzione dei benefici ha posto due precise condizioni:

- 1) che le finalità perseguite dalle agevolazioni sussistessero tuttora;
- 2) che tali finalità fossero conformi agli obiettivi del programma economico nazionale.

Il che era sufficiente a delimitare con soddisfacente precisione i poteri del legislatore delegato; onde come si è detto, la censura di incostituzionalità degli artt. 7 e 9 della legge n. 825/1971 si appalesa qui manifestamente infondata.

Ciò porta ad esaminare la censura n. 3 che si articola in due punti:

a) mancata previsione dei benefici contemplati dall'art. 112 del citato testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, nell'art. 45 (*recte* 42) del decreto del Presidente della Repubblica n. 601/1973, come indicato nell'art. 9, n. 6 della legge n. 825/1971;

b) mancato adeguamento alle direttive C.E.E., come previsto dall'art. 7 della legge n. 825/1971.

Anche la terza censura *sub a)* è manifestamente infondata.

L'art. 9, n. 6, della legge n. 825/1971 disponeva che tutti i benefici fiscali, di ogni genere e natura, allora esistenti in tema di tasse e imposte indirette sugli affari (e anche di consumo e di fabbricazione) se le finalità perseguite sussistevano ancora ed erano, tuttora coerenti col programma economico nazionale sarebbero state per quanto possibile sostituite da contributi anche sotto forma di buoni d'imposta.

Ora questo collegio non ignora che in dottrina alla vigilia della riforma tributaria si contestavano da più parti le esenzioni fiscali totali o parziali, in quanto con esse lo Stato rinunciava a una parte degli introiti fiscali senza poter determinare a quanto ammontasse il totale del mancato afflusso nelle casse dell'erario, e quindi valutare se essa era proporzionato ai benefici che ne sarebbero derivati alla comunità; e di conseguenza giudicare se il sacrificio degli interessi generali era giustificato.

Per cui venne la proposta di sostituirli con contributi e buoni d'imposta.

Senonché non era da sottovalutare il fatto che tale nuovo sistema avrebbe portato ad un'innegabile aumento di operazioni contabili, di contenzioso e di complicazioni varie, per cui il n. 6 dell'art. 9, *re melius perpensa*, venne varato con l'aggiunta della locuzione «in quanto possibile», che lasciava al legislatore delegato la facoltà di avvalersi o non del nuovo sistema.

Pertanto, se nei decreti delegati non si rinvenivano, come si duole il ricorrente, norme relative all'attuazione del sistema di concessione di contributi o buoni d'imposta, non si può certo parlare, nel decreto del Presidente della Repubblica n. 601/1973 e nel decreto del Presidente della Repubblica n. 634/1972 dei limiti imposti dalla delega o di mancata attuazione di precetti o istituti contenuti nella delega stessa.

Si deve passare quindi alla specifica questione del mancato proseguimento, a favore delle imprese operanti nel Mezzogiorno, di benefici fiscali previsti nell'art. 112 del testo unico 30 giugno 1967 n. 1523 e quindi della sua mancata attuazione nell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 634/1972 e nell'art. 45 (*recte* 42) del decreto del Presidente della Repubblica n. 601/1973.

Anch'essa è manifestamente infondata.

La stessa legge delega all'art. 7, oltre all'adeguamento alle norme comunitarie di cui si è detto, prevede la revisione del sistema e a parte la revisione dei benefici prevista all'art. 9 di cui si è già parlato, prevede espressamente, dopo la riforma generale della legge di registro «la contemporanea abolizione delle esenzioni e delle riduzioni attualmente previste» per cui non v'è chi non veda come la doglianza relativa al mancato mantenimento di un privilegio in un settore particolare sia priva di fondamento.

Va d'altronde rilevato che sul punto del mancato mantenimento di particolari benefici fiscali per le imprese operanti nel Mezzogiorno, la censura è oltre tutto superata in quanto con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (e quindi in vigore all'epoca della registrazione dell'atto *de quo*, 24 dicembre 1982) è stato varato un nuovo testo unico per il Mezzogiorno, il quale agli artt. 100 e seguenti (agevolazioni fiscali per l'industria) ha riordinato tutta la materia.

Se quindi il beneficio fiscale su questa particolare materia non è stato neanche in questa sede contemplato, ciò evidentemente rientra in un disegno legislativo e in una certa visione di politica economica che in questa sede non possono essere censurati.

Del resto su questo specifico punto si è anche recentemente pronunciata la Corte di cassazione (Cass., sezione prima civ., sentenza n. 4757 del 4 settembre 1984) la quale ha dichiarato manifestamente infondata una censura analoga.

Resterebbe quindi da esaminare se il regime fiscale *de quo* si armonizza con la più volte citata direttiva C.E.E., esplicitamente richiamata nell'art. 7, primo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825.

Ma tale censura resta assorbita nella presente ordinanza del rinvio alla Corte costituzionale proprio per il dubbio di costituzionalità del predetto art. 7, primo comma.

P. Q. M.

Visto l'art. 53 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 7, primo comma, della legge 9 ottobre 1981, n. 825, nonché per conseguenza dell'art. 47, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634;

Dispone per l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende in relazione a ciò il giudizio in corso;

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e che ne sia data comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

(Seguono le firme)

87C0227

Ordinanza emessa il 4 agosto 1986 (pervenuta alla Corte costituzionale il 20 febbraio 1987) dal pretore di Modena nel procedimento civile vertente tra Fornaciari Carlo e I.N.P.S. (Reg. ord. n. 81/1987).

Art. 20 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, tabella D allegata alla stessa legge e art. 23 della legge 28 febbraio 1986, n. 41: Previdenza e assistenza - assegni familiari - esclusione delle quote di aggiunta di famiglia in relazione all'importo del reddito familiare ed al numero delle persone a carico dei soggetti percettori (artt. 3, 29, 31, 36 e 53 Cost).

Art. 20 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, e art. 23 della legge 28 febbraio 1986, n. 41: Previdenza e assistenza - assegni familiari - corresponsione condizionata a reddito familiare in relazione al numero delle persone a carico dei soggetti percettori - determinazione del reddito con riguardo all'importo assoggettabile all'Irpef e non all'importo minore risultante dalle detrazioni spettanti per legge (artt. 3, 29, 31, 36 e 53 Cost.) (Questione sollevata in via subordinata).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa relativa a controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie iscritta al n. 403 dell'anno 1985 del ruolo generale delle controversie in materia di lavoro promossa da Fornaciari Carlo, residente in Modena, rappresentato e difeso dal proc. avv. Pier Luigi Terenziani di Reggio Emilia e dal dott. proc. Maria Cristina Bergamini di Modena e presso quest'ultima elettivamente domiciliato, attore, contro Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.), sede provinciale di Modena, rappresentato e difeso dal proc. avv. Franco Monaco del suo ruolo professionale, legale, elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale della sede provinciale dell'istituto, convenuto.

5119

Oggetto: in punto ad accertamento del diritto agli assegni familiari a decorrere dal 1° gennaio 1984.

A scioglimento della risulta formulata all'udienza di discussione della causa ed all'esito di detta udienza.

Liberamente interrogato il ricorrente e sentiti i difensori di entrambe le parti.

Visti gli atti del giudizio ed i documenti prodotti dallo stesso ricorrente e dall'istituto convenuto.

OSSERVA

A Carlo Fornaciari, dipendente del Banco San Geminiano e San Prospero, a partire dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1984 non sono più stati corrisposti gli assegni familiari per la moglie, il padre e due figli minori a carico, per effetto dell'art. 20 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 (legge finanziaria per l'anno 1984), in quanto il suo reddito e quello dei suoi familiari, complessivamente considerato, era superiore a lire trentaquattro milioni, limite previsto dalla tabella D allegata alla legge come ostativo all'acquisizione e/o alla conservazione del diritto a qualsiasi trattamento economico per carichi di famiglia. Il Fornaciari ha pertanto proposto nei confronti dell'I.N.P.S. domanda di condanna dell'istituto al pagamento di questi assegni familiari la cui erogazione in suo favore è cessata alla data del 31 dicembre 1983.

Il ricorrente ha previamente sollevato questione di legittimità costituzionale delle disposizioni contenute nell'art. 20 citato, adducendone il contrasto con gli artt. 3, 31 e 36 della Costituzione, in quanto preclusive del suo diritto alle prestazioni assicurative pretese.

La rilevanza della questione è di piena evidenza, giacché proprio per l'art. 20 della legge n. 730/1983 è stata del tutto legittimamente soppressa l'erogazione degli assegni familiari che l'attore mira ad ottenere nuovamente, ma ai quali non ha avuto più diritto a partire dal 1° gennaio 1984 e sino alla data del 31 dicembre 1985 proprio per effetto ed in applicazione della norma da lui denunciata di incostituzionalità.

Nelle more del giudizio è però entrata in vigore la legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria per l'anno 1986) il cui art. 23 ha dettato, a partire dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1986, disposizioni ancora più restrittive in materia di requisiti reddituali richiesti ai fini della acquisizione o della conservazione del diritto alle quote di aggiunta di famiglia, e ad altri trattamenti per carichi familiari (primo comma), disponendo la cessazione della corresponsione degli assegni familiari o di ogni altro trattamento analogo ai soggetti con redditi familiari superiori a quelli stabiliti in relazione alla composizione del nucleo familiare (quarto comma). Anche tali norme impediscono che possa trovare accoglimento la domanda del ricorrente, proposta senza riferimenti cronologici limitativi.

Infatti il reddito familiare dell'attore, ammontante a L. 38.275.000 (vedasi le note difensive di parte attrice depositata il 14 maggio 1986) è maggiore del doppio di quello massimo previsto dal primo comma ed esclude pertanto il diritto di Carlo Fornaciari a tutti gli assegni familiari pretesi anche per il periodo posteriore al 31 dicembre 1985, nonostante che il suo nucleo familiare sia costituito a ben otto persone (come da stato di famiglia in data 12 aprile 1985 del comune di Modena).

La questione di legittimità costituzionale sollevata dalla parte attrice va dunque estesa di ufficio all'art. 23 della legge n. 41/1986, con riferimento al quale essa si presenta altrettanto rilevante, essendo il riconoscimento della sua fondatezza indispensabile perché possa aversi la pronuncia di una sentenza di accoglimento della domanda attrice, non solo per gli anni 1984 e 1985, ma anche per il corrente anno 1986 e per gli anni successivi.

La questione, oltre che rilevante, non è manifestatamente infondata. La stessa questione, per la parte in cui l'art. 20 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, ha vietato la corresponsione dell'aggiunta di famiglia di cui al d.-l.C.P.S. 27 novembre 1947, n. 1331, ai dipendenti dello Stato, in relazione al loro reddito familiare ed al numero delle persone a carico, è già stata ritenuta non manifestatamente infondata e rimessa al giudizio della Corte costituzionale, dal tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia con ordinanza 5 dicembre 1984 (in *Gazzetta Ufficiale* del 18 dicembre 1985, n. 297-bis, suppl. 59, pag. 28, reg. ord. n. 547/1985).

Le ragioni addotte dal giudice amministrativo a dimostrazione della non manifesta infondatezza della detta questione sono totalmente estensibili a quella che concerne, in luogo dell'aggiunta di famiglia, gli assegni familiari di cui al d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797. La loro natura di prestazione previdenziale, volta al soddisfacimento dello stato di bisogno determinato dalle esigenze di vita dei familiari a carico alle quali il lavoratore capo famiglia debba provvedere, rende gli assegni familiari totalmente assimilabili sul piano funzionale all'aggiunta di famiglia dei dipendenti statali, della quale è stata, del pari, ritenuta la natura di misure economiche dirette all'adempimento dei compiti derivanti dalla avvenuta formazione del nucleo familiare.

Invero è dato seriamente dubitare della conformità a tutti i principi costituzionali tanto dell'art. 20 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, e della tabella D annessa alla stessa legge, quanto dell'art. 23 della legge 28 febbraio 1986, n. 41; nella parte in cui l'uno e l'altro limitano, e nei casi estremi come quello *subjudice* escludono del tutto, il diritto a percepire gli assegni familiari.

È ipotizzabile il contrasto di dette disposizioni innanzi tutto con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3, primo comma, della Costituzione, giacché l'abolizione del diritto del lavoratore capo famiglia ad alcuni od a tutti gli assegni per i familiari a suo carico determina una uniformità di trattamento di situazioni differenti che, proprio per il rispetto del principio di uguaglianza, dovrebbero avere ed avrebbero dovuto conservare un trattamento legislativo differenziato. Infatti, con la perdita degli assegni, o per la mancata acquisizione del diritto a perceperli, il lavoratore con familiari a carico viene a trovarsi nella identica situazione economica di altri soggetti, lavoratori o meno, appartenenti ad una famiglia con lo stesso reddito, ma della quale non facciano parte persone che versino nelle condizioni previste dagli artt. 1, 4, 5, 6, 7, e 8 del d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni. È palese la diversa e deteriore condizione personale e sociale del lavoratore con carico di famiglia ed il suo stato di maggior bisogno, anche solo relativo ma pur sempre apprezzabile e non misconoscibile, rispetto a colui che, pur godendo dello stesso reddito personale e/o familiare, non abbia alcuno alle cui indefettibili esigenze di vita debba provvedere.

Il reddito rilevante ai fini del diritto agli assegni familiari è soprattutto, e nella maggioranza dei casi è esclusivamente, quello della famiglia sorta per effetto di matrimonio, essendo costituito in primo luogo dal reddito dei coniugi (art. 6 del d.-l. 29 gennaio 1983, n. 17, convertito nella legge 25 marzo 1983, n. 79, richiamato dall'art. 20, secondo comma, della legge n. 730/1983 e art. 23, primo comma, della legge n. 41/1986). Da ciò deriva il possibile contrasto dell'art. 20/1983 e dell'art. 23/1986 con l'art. 29 della Costituzione, per il quale la Repubblica «deve riconoscere i diritti della famiglia fondata sul matrimonio e quindi le peculiari necessità, anche di carattere patrimoniale, del consorzio coniugale e del regime giuridico suo proprio. Questo prevede gli obblighi dell'assistenza materiale al coniuge e della contribuzione proporzionale ai bisogni dalla famiglia (art. 143 del cod. civ.) e di conseguenza l'obbligo del mantenimento, oltre che della prole, del coniuge privo di redditi, o con redditi insufficienti al suo sostentamento, il quale viene quindi a trovarsi totalmente o parzialmente a carico dell'altro. Appaiono dunque censurabili sotto tale profilo le disposizioni di legge che hanno privato (in tutto o in parte) il coniuge capo famiglia dei mezzi che l'ordinamento ha apprestato per consentirgli di sopportare, o comunque per alleviargli l'onere del carico di famiglia che si è assunto con il matrimonio. Trattasi di un onere avente una indubbia rilevanza sociale, che giustifica pienamente, ed anzi impone, il concorso economico della collettività ed il ricorso alla solidarietà, attuato con l'istituzione di una forma di assicurazione sociale obbligatoria.

L'art. 31 della Costituzione prescrive misure economiche che favoriscano la formazione della famiglia e l'adempimento, soprattutto da parte di coloro che abbiano una famiglia numerosa, degli obblighi che la famiglia stessa comporta. Anche con riferimento a tale norma costituzionale è dunque prospettabile l'illegittimità delle due disposizioni di legge in esame, con le quali sono state drasticamente ridotte, ed abolite per gran parte degli aventi diritto, tra i quali è il ricorrente, quelle provvidenze economiche aventi lo scopo precipuo, e per quanto riguarda gli assegni familiari lo scopo esclusivo, di dare attuazione al precetto costituzionale. Agli assegni familiari infatti, percepibili *ab origine* solo per lo svolgimento dell'attività lavorativa principale (art. 20 del d.P.R. n. 797/1955), in quanto assolutamente impignorabili, insequestrabili ed incedibili se non a favore di coloro per i quali siano corrisposti (art. 22 stesso d.P.R.) e perché non computabili ai fini del calcolo della retribuzione minima spettante al capo famiglia per il lavoro da lui prestato (art. 25), non può essere attribuita altra funzione. La loro corresponsione pertanto non sembra suscettibile di essere condizionata al possesso di un requisito reddituale non previsto dalla Carta costituzionale, la quale nelle disposizioni esaminate ed a differenza di altre (art. 32, primo comma, art. 34, terzo comma, art. 38, primo comma) non contiene alcun riferimento a condizioni economiche disagiate cui sovvenire e pertanto ne prescinde totalmente.

L'erogazione degli assegni familiari, come degli altri trattamenti ad essi corrispondenti ed alternativi, in relazione diretta con la prestazione di attività lavorativa subordinata, rende la prestazione previdenziale una integrazione della retribuzione del lavoratore con carico di famiglia ed una componente del suo complessivo reddito di lavoro. La funzione socio-economica degli assegni, indipendentemente dalla loro natura giuridica, fa sì che essi concorrano con la retribuzione alla costituzione di quel «salario familiare» che, a termini dell'art. 36, primo comma, della Costituzione, deve assicurare una esistenza libera e dignitosa non solo del lavoratore ma anche della sua famiglia. L'integrazione in questione, aggiungendosi al corrispettivo del lavoro prestato, ha lo scopo di rendere tale corrispettivo adeguato non solo alle esigenze personali del prestatore di opere, ma alle (necessariamente maggiori) esigenze che il suo nucleo familiare abbia per la mancanza di autonomia economica di alcuni membri.

A differenza di quanto ritenuto dal tribunale amministrativo della regione Friuli-Venezia Giulia, il diritto costituzionalmente garantito agli assegni familiari è dunque desumibile dal disposto dell'art. 36, primo comma, e nulla rilevando che il legislatore ordinario, per dare esso attuazione, abbia preferito all'adeguamento retributivo del lavoratore in ragione del carico di famiglia il sistema di una assicurazione obbligatoria contro il rischio del bisogno derivante da tale carico ed abbia seguito la via della ripartizione dell'onere relativo tra la generalità dei datori di

lavoro, a carico dei quali è stato esclusivamente posto l'obbligo del pagamento dei contributi relativi (art. 26 del d.P.R. n. 797/1955). Trattasi di un diritto diverso ed ulteriore rispetto a quello avente per oggetto una retribuzione proporzionata alla quantità ed alla qualità del lavoro, indipendentemente dall'ammontare di tale retribuzione (cioè dal c.d. salario personale), non prevedendo e quindi non consentendo la norma costituzionale alcuna limitazione od esclusione dell'integrazione per il carico familiare della retribuzione personale.

A tale riguardo appare dunque inesistente il potere discrezionale del legislatore ordinario, di concedere o meno la prestazione previdenziale in ragione delle condizioni economiche del nucleo familiare. Un potere siffatto, se esistesse, non potrebbe comunque essere esercitato a ritroso ed in senso riduttivo per abolire o condizionare l'erogazione delle prestazioni apprestate ed incondizionatamente accordate a coloro che ne abbiano acquisito il diritto o che versino nelle condizioni legislativamente stabilite per acquisirlo. La discrezionalità legislativa non potrebbe infatti che essere esercitata nel senso di un miglioramento progressivo ed un allargamento graduale dell'ambito di applicazione delle provvidenze in favore della famiglia imposte dagli artt. 29, 31 e 36 della Costituzione, oltre che dal principio di uguaglianza, in modo da dare con il tempo sempre più ampia e completa attuazione del dettato costituzionale, ma non nel senso opposto, per ridurre o abolire l'applicazione delle prestazioni concesse e per privarne gli aventi diritto in base alla normativa vigente.

Oltre alla questione di legittimità costituzionale così delineata, altra questione, che il decidente solleva di ufficio, si appalesa rilevante, sia pure in via gradata e per l'eventualità che il giudice *ad quem* non dovesse riconoscere la fondatezza di quella rimessa al suo esame in via principale.

La seconda questione trae origine dal rilievo che tanto l'art. 20 del 1983, con il richiamo dell'art. 6 del d.-l. n. 17/1983, quanto l'art. 23 del 1986, nello stabilire gli scaglioni del reddito familiare il superamento dei quali comporta la progressiva riduzione ed infine l'abolizione totale di ogni trattamento per carichi di famiglia, hanno riguardo al reddito complessivo assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche, perciò all'ammontare del reddito stesso lordo delle imposte dovute e non invece al reddito risultante dall'applicazione in concreto dell'imposizione tributaria e perciò al netto di quanto pagato (o da pagarsi) a titolo di imposta, perciò in definitiva al reddito residuo, del quale il lavoratore capo famiglia (e gli altri componenti del suo nucleo familiare i redditi dei quali concorrano alla formazione del reddito complessivo) abbia la disponibilità (reddito effettivamente fruibile).

La rilevanza della questione così prospettata deriva dal fatto che il reddito familiare del ricorrente valevole agli effetti considerati per l'anno 1984 era di così poco superiore a quello massimo di trentaquattro milioni previsto dalla tabella D allegata alla legge n. 730/1983 da risultare sicuramente e necessariamente inferiore a tale limite se ne venissero da esso detratte le imposte sul reddito pagate dal ricorrente medesimo e dai suoi familiari. In tal caso l'attore avrebbe diritto ad almeno uno, se non a più d'uno, dei quattro assegni familiari dei quali lamenta la perdita. La domanda da lui proposta risulterebbe pertanto, se non in tutto, almeno parzialmente accoglibile.

La questione appare non manifestatamente infondata con riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione ed ai successivi artt. 29, 31 e 36 in relazione all'art. 53, primo e secondo comma.

In ordine al secondo profilo si osserva come, qualora si ritenesse l'art. 20 del 1983 e l'art. 23 del 1986 non in contrasto con gli artt. 29, 31 e 36 della Costituzione, reputandosi consentito al legislatore ordinario di limitare o condizionare l'intervento pubblico in favore della famiglia ad uno stato di reale bisogno, o di disagio economico, decrescialmente apprezzati ed insindacabilmente stabiliti, se ne dovrebbe concludere peraltro che non è allo stesso legislatore consentito prescindere a tal fine dal carico tributario che esso impone ai contribuenti e quindi dalla riduzione delle disponibilità patrimoniali che tale carico determina. In uno Stato nel quale vige il principio inderogabile della partecipazione di tutti alle pubbliche spese (art. 53, primo comma) e nel quale peraltro il sistema tributario è necessariamente improntato a criteri di progressività (art. 53, secondo comma), principio quest'ultimo attuato con l'introduzione di una progressività fortemente accentuata, le condizioni economiche dei singoli e dei nuclei familiari non possono essere valutate in astratto, in base al reddito assoggettabile ad un particolare tributo, ma in concreto e sulla base di quanto residuerà a ciascun individuo e/o a ciascuna famiglia a seguito dell'applicazione dell'imposta. Tale applicazione avviene bensì in modo generalizzato, ma in misura diversificata e via via sempre più elevata e con effetto gradatamente e sproporzionatamente riduttivo della quota di reddito lasciato nella disponibilità del contribuente.

In relazione ad un sistema siffatto è irrazionale, arbitrario e profondamente iniquo desumere l'esistenza di una situazione di minore o maggiore agiatezza, e conseguentemente uno stato di maggiore o minore bisogno, avendo riguardo al presupposto dell'imposizione tributaria e non piuttosto al risultato di tale imposizione. Le condizioni economiche reali di ogni contribuente dipendono, in modo determinante ma in misura diversa, dall'ammontare della imposta da ciascuno dovuta. Non è possibile dunque prescindere dall'entità del prelievo fiscale. Ogni valutazione, ancorchè discrezionale, che non tenga conto dell'ammontare di tale prelievo, è artificiosamente fondata su dati, irreali, consistenti in una presunta ricchezza, depauperata dal fisco in modo generalizzato ma diseguale, quindi con certezza in parte inesistente perchè ridotta per tutti, ma non proporzionalmente, dall'obbligazione tributaria.

Con riguardo al principio di uguaglianza, sempre alla luce dell'art. 53, primo e secondo comma, la fissazione degli scaglioni del reddito familiare ostativi all'acquisizione ed alla conservazione del diritto agli assegni familiari, ed ad ogni altro trattamento per il carico di famiglia, in modo indipendente dall'ammontare dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in concreto dovuta da ciascun contribuente, si appalesa di dubbia costituzionalità sotto un duplice profilo.

Invero vengono in tal modo trattate in modo diverso, con la conservazione per alcune e con la perdita invece per altre di alcuni o di tutti gli assegni familiari, delle situazioni (caratterizzate dall'entità del reddito familiare) che la progressività dell'imposizione tributaria rende in concreto uguali o assimilabili e meritevoli quindi dell'identico trattamento. L'incidenza diversificata dall'imposta, molto maggiore per i redditi più elevati, produce infatti necessariamente un livellamento in basso dei redditi in origine di diverso ammontare, riduce sensibilmente e può talora eliminare quasi completamente la differenza riscontrabile al momento della produzione del presupposto dell'imposizione del tributo e far sì che divengano nella realtà non dissimili tra loro le condizioni economiche di persone che pur godano di redditi all'origine sensibilmente differenti. Può accadere (come nel caso in esame è accaduto) che il reddito personale o familiare di alcuni, al netto delle imposte, risulti compreso nella stessa fascia o scaglione che dà ad altri diritto a quelle prestazioni previdenziali che ad essi sono invece tolte o negate.

Il rilievo dato al reddito familiare e non soltanto al reddito personale del lavoratore capo-famiglia, la progressività dell'imposta sul reddito personale, nonché la assoluta mancanza nel vigente ordinamento di un correttivo di adeguamento del carico tributario dei prestatori di lavoro subordinato al numero dei componenti la loro famiglia privi totalmente di redditi o con redditi insufficienti al loro sostentamento, rendono l'art. 20 della legge n. 730/1983 e l'art. 23 della legge n. 41/1986 non conformi al principio costituzionale di uguaglianza sotto altro profilo. Infatti, a parità di reddito complessivo, i nuclei familiari nei quali il reddito sia ottenuto dal lavoro di uno soltanto, o comunque appartenga ad un solo soggetto, sono nettamente svantaggiati e debbono sopportare un carico di imposta molto maggiore di quello che grava sulle famiglie nelle quali più soggetti concorrano, seppure in misura diversa, con i redditi personali alla formazione del reddito familiare complessivo. Le prime (c.d. famiglie a monoreddito) pagando l'unico contribuente una imposta molto più elevata di quella dovuta all'Erario nei casi in cui lo stesso reddito sia suddiviso tra più persone, vedono ridotto in misura molto più sensibile delle altre il reddito residuo dall'imposizione tributaria e disponibile per il soddisfacimento dei bisogni dell'intero nucleo familiare. Le loro condizioni economiche dunque, seppure uguali a quelle delle famiglie pluriredditarie aventi lo stesso reddito complessivo con riguardo all'astratta entità del presupposto per l'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, sono invece, in ogni caso, certamente e notevolmente peggiori.

La diversità di situazioni reali determinata dalle ragioni indicate dovrebbero comportare, proprio in attuazione dell'art. 3, primo comma, della Costituzione, una diversificazione del trattamento per carichi di famiglia. Così invece non è, essendo dalla legge riservato lo stesso trattamento ai redditi familiari uguali, o rientranti nella stessa fascia o scaglione, indipendentemente dal numero dei componenti del nucleo familiare che, per essere titolari di redditi personali, concorrono alla formazione di quello complessivo.

Tutti gli inconvenienti lamentati sarebbero eliminati se la legge avesse riguardo, anziché al reddito familiare assoggettabile all'imposta, a quello risultante dall'applicazione dell'imposta stessa e perciò al reddito complessivo della famiglia determinato mediante la detrazione, da quello assoggettabile all'imposta, dell'importo pagato (o comunque dovuto) a tale titolo. Solamente se così fosse (e dovesse avvenire per effetto dell'accoglimento della questione da parte della Corte costituzionale) sarebbe dalla legge ordinaria riservato il medesimo trattamento a situazioni concretamente uguali o comparabili, con rispetto, non solo sul piano formale ma su quello sostanziale, del dettato costituzionale.

Le due questioni vanno pertanto rimesse entrambe al giudizio della Corte della legittimità della legge, in via peraltro gradata attesa la gradualità della loro rilevanza. Il giudizio va sospeso.

P. Q. M.

Visto l'art. 134 della Costituzione, l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87:

1) in via principale dichiara rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, primo comma, 29, primo comma, 31, primo comma, 36, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, e della tabella D annessa a detta legge, nonché dell'art. 23 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, perché condizionano a determinati redditi familiari, in relazione al numero delle persone a carico dei soggetti percettori, ed anche indipendentemente da tale numero (art. 23, quarto comma), la corresponsione degli assegni familiari di cui al d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, come da ogni altro trattamento per carichi di famiglia;

2) *in subordine, per l'eventualità del mancato accoglimento della questione proposta in via principale, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento agli art. 3, primo comma, 29, primo comma, 31, primo comma, 36, primo comma, in relazione all'art. 53, primo e secondo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, e dell'art. 23 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, nella parte in cui e perché, nel condizionare a determinati redditi familiari, in relazione al numero delle persone a carico dei soggetti percettori ed anche indipendentemente da tale numero (art. 23, quarto comma), la corresponsione degli assegni familiari di cui al d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, come da ogni altro trattamento per carichi di famiglia, determinano i redditi stessi con riguardo all'importo assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche e non invece all'importo minore risultante dalla detrazione dell'altro di quello corrispondente all'imposta sul reddito pagata (o dovuta) da colui o da coloro i cui redditi concorrano alla formazione del reddito familiare complessivo;*

3) *ordina la rimessione degli atti alla Corte costituzionale;*

4) *sospende il giudizio;*

5) *manda la cancelleria per le notificazioni e le comunicazioni prescritte dalla legge.*

Modena, addì 4 agosto 1986

(Seguono le firme)

87C0228

Ordinanza emessa il 17 marzo 1986 (pervenuta alla Corte costituzionale il 20 febbraio 1987) dal pretore di Sant'Arcangelo nel procedimento penale a carico di Guarini Nicola (Reg. ord. n. 82/1987).

Art. 699 del cod. pen. in relaz. all'art. 7, terzo comma, della legge 2 ottobre 1967, n. 895, come aggiunto dall'art. 15 della legge 14 ottobre 1974, n. 497: Armi - licenza di porto d'armi per uso di caccia - omesso pagamento della tassa di concessione governativa - sussistenza del reato di porto abusive di armi (art. 3 Cost.).

IL PRETORE

Sull'eccezione d'incostituzionalità, sollevata dalla difesa dell'imputato Guarini Nicola, dell'art. 699 del c.p. in relazione all'art. 7, terzo comma, della legge 2 ottobre 1967, n. 895, così come aggiunto dall'art. 15 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, osserva:

IN FATTO E IN DIRITTO

Guarini Nicola, sorpreso in data 18 agosto 1983 dai carabinieri di Sant'Arcangelo (Potenza) su un'autovettura con fucile da caccia, per il porto del quale aveva ottenuto regolare licenza, ma non aveva versato la tassa di concessione governativa, veniva tratto a giudizio di questo pretore per rispondere del reato di cui all'art. 699 del c.p., art. 15 della legge 14 ottobre 1974, n. 497.

Per giurisprudenza consolidata dalla suprema Corte di cassazione la condotta dell'imputato integra gli estremi del reato ad esso contestato. Si osserva che la questione di illegittimità costituzionale sollevata dalla difesa è perché rilevante ai fini della decisione, poiché concerne la norma su cui dovrebbe fondarsi l'affermazione di responsabilità dell'imputato ed appare non manifestamente infondata.

Già altri giudici (pret. Olbia 28 marzo 1980, pret. Foligno 15 dicembre 1981, pret. Teano 28 gennaio 1983) hanno osservato che la normativa in oggetto fa derivare dalla mancata regolarizzazione fiscale di una licenza conseguenze di carattere penale non previste in casi analoghi per omesso versamento di tasse concernenti altre licenze ed autorizzazioni. Ora tale disparità di trattamento si rivela illogica se si pensi che il versamento della tassa annuale di concessione governativa viene effettuato senza alcun preventivo controllo da parte dell'autorità al fine di valutare la persistenza dei requisiti richiesti per il rilascio della licenza di porto d'armi anche per uso caccia.

Quindi è da escludere ogni connessione tra il versamento della tassa ed esigenze di tutela di diritti e beni fondamentali. Perciò la normativa in esame si propone di tutelare un semplice interesse di natura finanziaria dello Stato con una sanzione penale detentiva che non è prevista per altre analoghe evasioni di carattere fiscale, risolvendosi così in un trattamento differenziato per situazioni sostanzialmente identiche, in violazione dell'art. 3 della Costituzione.

P. Q. M.

Visto l'art. 304-bis del c.p.p.;

Rigetta l'istanza proposta dalla difesa di nullità del verbale dei carabinieri datato 6 ottobre 1985 e la conseguente istanza di dissequestro del fucile;

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla difesa dell'imputato, del combinato disposto dagli artt. 699 del c.p. in relazione all'art. 7, terzo comma, della legge 2 ottobre 1967, n. 895, così come aggiunto dall'art. 15 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, in relazione all'art. 3 della Costituzione, in quanto contempla ed assoggetta a sanzione penale, equiparandolo a porto abusivo d'arma, il comportamento di chi porta con sé un fucile per uso caccia munito di regolare licenza, ma senza aver provveduto al pagamento della tassa di concessione governativa per gli anni successivi a quelli del rilascio;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio in corso sino alla definizione dell'incidente di legittimità costituzionale;

Dispone che a cura della cancellaria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente del Senato ed al Presidente della Camera dei deputati.

Sant'Arcangelo, addì 17 marzo 1986

Il vice pretore: APPELLA

87C0229

Ordinanza emessa il 10 novembre 1986 dalla commissione tributaria di primo grado di L'Aquila sul ricorso proposto da Leombruno Costantino contro l'ufficio imposte dirette di L'Aquila (Reg. ord. n. 83/1987).

Art. 10, lett. c), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597: Imposta reddito persone fisiche - esclusione della deducibilità degli interessi passivi relativi ad apertura di credito bancario garantito da ipoteca e finalizzato all'acquisto di beni immobili (art. 3 Cost.).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha emesso la seguente decisione sul ricorso prodotto da Leombruno Costantino avverso l'ufficio imposte dirette dell'Aquila;

Letti gli atti;

Sentito il dott. Cicole Luciano, delegato a rappresentare ed il rappresentante dell'amministrazione finanziaria Chiodi Serenella;

Udito il dott. Giansaverio Cappa;

RITENUTO IN FATTO

Nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1981, il contribuente indicava come onere deducibile la somma di L. 210.000 corrisposta in favore della cassa rurale ed artigiana di Adria a titolo di interessi passivi per una apertura di credito bancario garantita da un'ipoteca iscritta sulla casa di abitazione di sua proprietà.

L'ufficio, ritenuto non spettante tale deduzione per non esser stato posto in essere un ruolo formale contratto di mutuo (*ex art. 10, sub lett. c), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597*), con ruolo notificato a mezzo cartella esattoriale in data 15 febbraio 1986 disponeva il recupero della somma, oltre alle penalità ed agli accessori.

Il contribuente ha impugnato tempestivamente tale atto deducendo che il contratto di apertura di credito bancario garantito da ipoteca immobiliare deve essere parificato, secondo la intenzione del legislatore, al contratto di mutuo e che, in caso contrario, la norma in questione sarebbe senz'altro anticostituzionale per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Resiste l'ufficio chiedendo la conferma del proprio operato.

OSSERVA

La commissione che non può essere accolta l'interpretazione estensiva data dal contribuente all'art. 10, lettera c), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, apparendo chiaro che quando il legislatore ha usato la parola «mutuo» ha fatto riferimento proprio al significato tecnico-giuridico di tale negozio, così come disciplinato dagli artt. 1813 e seguenti del Codice civile.

È invero, sempre nella medesima lettera del citato articolo, il legislatore ha usato, per regolare altra fattispecie, le parole «prestiti o mutui agrari di ogni genere» dimostrando così di ben conoscere la differenza tecnico-giuridica del contratto di mutuo, di natura reale, da altri negozi aventi finalità simili ma natura obbligatoria (tra cui il contratto di apertura di credito bancario, sia pur con garanzia ipotecaria).

Orbene, se il legislatore ha operato questa distinzione, non è pensabile che nella stessa lettera del testo normativo abbia poi usato il termine «mutuo» in senso atecnico, ricomprendendovi cioè anche fattispecie di diversa natura giuridica. (Si confronti, in questo senso, la decisione della C.T.C. n. 10011 del 25 novembre 1985, sezione XXIV, nonché la n. 965 del 23 maggio 1983).

Osserva, però, la commissione che, anche alla luce del principio esposto nella sentenza della Corte costituzionale n. 143 del 23 luglio 1982, nel contratto di apertura di credito bancario con garanzia ipotecaria ricorrono ugualmente i requisiti che offre il contratto di mutuo ipotecario per limitare la possibilità di abusi e di speculazioni - fine questo chiaramente perseguito con la riforma di cui alla legge n. 114/1977 - in quanto anche in questo caso vi è la concreta disponibilità della somma da parte del contribuente, con conseguente passaggio di proprietà della medesima una volta prelevata nonché la garanzia reale immobiliare. Occorre, pertanto, concludere che la scelta operata dal legislatore appare in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, determinando una illogica ed irrazionale disparità di trattamento, laddove ha escluso la deducibilità degli interessi passivi corrisposti in dipendenza di una apertura di credito bancario, magari posto in essere proprio per l'acquisto della casa di abitazione.

Poiché la questione di costituzionalità è rilevante ai fini della presente decisione, gli atti devono essere rimessi alla Corte costituzionale con conseguente sospensione del presente giudizio.

P. Q. M.

Ritenuta la non manifesta infondatezza e la rilevanza per il giudizio della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, lettera c), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, nella parte in cui esclude la deducibilità degli interessi passivi corrisposti a seguito di un'apertura di credito bancario garantita da ipoteca, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione: Ordina la trasmissione degli atti della Corte costituzionale e sospende il presente giudizio.

Così deciso in L'Aquila addì 10 novembre 1978.

(Seguono le firme)

87C0230

Ordinanza emessa il 16 gennaio 1987 dal pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra Samaroli Adele e I.N.P.S. (Reg. ord. n. 84/1987).

Art. 3 della legge 12 giugno 1984, n. 222: Previdenza e assistenza - diritto all'assegno di invalidità e alla pensione di inabilità - esclusione per lavoratori che abbiano superato l'età pensionabile (art. 3 Cost.).

IL PRETORE

A scioglimento della riserva, espressa all'udienza del 22 maggio 1986, ha pronunciato la seguente ordinanza:

PREMESSA IN FATTO

Con ricorso, depositato il 27 febbraio 1986, Samaroli Adele, nata a Bologna il 20 gennaio 1925, ha chiamato in giudizio l'I.N.P.S., e, premesso di essere stata costretta a cessare, sin da 1978, a causa del suo stato di salute, l'attività di cassiera e di aver presentato (con esito negativo) in data 31 luglio 1984, domanda diretta al conseguimento della pensione di inabilità o, gradatamente, l'assegno di invalidità, ha chiesto la condanna dell'Istituto convenuto alla corresponsione di detta pensione o di detto assegno, con decorrenza dal 1° agosto 1984.

Notificati regolarmente il ricorso ed il decreto di comparizione personale delle parti, l'I.N.P.S. si è ritualmente costituito e, richiamata la normativa contenuta nell'art. 3 della legge 12 giugno 1984, n. 222, che ha escluso la liquidazione dell'assegno di invalidità e della pensione di inabilità agli iscritti nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, che presentino domanda successivamente al compimento dell'età pensionabile, ha chiesto il rigetto della domanda della ricorrente, per avere essa presentato la domanda in questione dopo aver raggiunto l'età pensionabile.

CONSIDERAZIONI IN DIRITTO

Il pretore, all'udienza del 22 maggio 1986, si è riservato di decidere sull'eccezione di illegittimità costituzionale, formulata dalla difesa della ricorrente, in ordine all'art. 3 della legge n. 222/1984.

Come è noto, al momento dell'entrata in vigore della Costituzione repubblicana (1948), il nostro sistema previdenziale aveva ormai un assetto organico e ben definito.

Sorto alla fine del secolo scorso, con l'istituzione contro gli infortuni sul lavoro (legge n. 80/1898) secondo il modello di una vera e propria assicurazione obbligatoria dei datori di lavoro, quel sistema era rimasto strutturalmente legato alle tecniche ed ai meccanismi propri dell'assicurazione privata.

Soltanto al termine della seconda guerra mondiale, uscita da un lungo isolamento culturale ed ideologico, l'Italia adottò un sistema di sicurezza sociale, che, superando le concezioni mutualistiche espressive di una solidarietà limitata agli stessi lavoratori o al massimo estesa ai datori di lavoro, prospetta una solidarietà estesa a tutta la collettività.

La liberazione dal bisogno deve essere realizzata per tutti i cittadini ed è compito dello Stato.

In questo contesto, il legislatore costituente si ispirò all'idea della sicurezza sociale nella formulazione degli artt. 3, secondo comma, e 38.

Per quanto riguarda, più specificatamente, la tutela contro l'invalidità, va rilevato che la definizione di invalidità è stata più volte modificata; l'ultima variazione si è avuta con la legge 3 giugno 1975, n. 160, che ha così redatto la nuova definizione: «si considera invalido l'assicurato la cui capacità di guadagno, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo».

Ancora più recentemente, il legislatore, nella spinta alla revisione della disciplina dell'età pensionabile, ha emanato la citata legge n. 222 del 12 giugno 1984, che, sostanzialmente, non si discosta dal principio generale posto dal costituente, che confermò quello originario della previdenza sociale, che ha lo scopo di proteggere, tra l'altro, la riduzione o la cessazione del guadagno di lavoro a causa di invalidità.

Si tratta di una tutela che si colloca a lato di altre, sempre di natura previdenziale, intese a proteggere la riduzione del guadagno da lavoro causata da altri eventi, quali la malattia, la maternità, la disoccupazione, le inabilità temporanee e permanenti da infortunio sul lavoro e da malattie professionali.

Ora, a differenza delle leggi emanate in precedenza in tema di invalidità pensionabile, la nuova legge n. 222/1984 considera tre condizioni, in luogo di una unica, che (secondo un'accreditata dottrina medico-legale) possono essere fatte corrispondere a tre gradi di invalidità.

La prima concerne la condizione di invalido, considerata nell'art. 1: «si considera invalido l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo».

La seconda concerne la condizione di inabile, definita nell'art. 2: «si considera inabile l'assicurato o il titolare di assegno di invalidità il quale, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa».

La terza concerne la c.d. superinvalidità, prevista nell'art. 5: «ai pensionati inabilità, che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua spetta un assegno mensile non reversibile».

Premesso che condizione pregiudiziale per il conseguimento delle prestazioni stabilite dalla legge in esame sono che l'avente diritto alle medesime sia:

1) titolare di un rapporto assicurativo istituito in conseguenza dello svolgimento di un'attività lavorativa protetta;

2) affetto da una o più infermità o difetti fisici o mentali, che riducano a meno di un terzo o aboliscano la capacità di lavoro esistente al momento dell'istituzione del rapporto assicurativo; si rileva che: l'art. 3 della legge n. 222/1984 ha testualmente (ed inoprinatamente) disposto: «l'assegno di invalidità e la pensione di inabilità, di cui ai precedenti artt. 1 e 2 e al successivo art. 6, non possono essere liquidati agli iscritti nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi che presentino domanda successivamente al compimento dell'età pensionabile».

Nel caso concreto, l'I.N.P.S., ricordato che la ricorrente, alla data di presentazione della domanda in sede amministrativa, aveva già raggiunto il cinquantacinquesimo anno di età (ossia, il limite previsto per il pensionamento di vecchiaia per le donne), ha chiesto il rigetto della domanda attrice, proprio in forza della disposizione, contenuta nell'art. 3 della legge n. 222/1984, disposizione della cui legittimità costituzionale il pretore nutre dubbi.

Come risulta dal ricorso, depositato il 27 febbraio 1986, la Samaroli ha sollevato questione di legittimità costituzionale del cit. art. 3 per contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione.

Il pretore ritiene che tale contrasto sussista per le ragioni, che saranno di seguito esposte.

Preliminarmente, deve essere esaminata la rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale proposte. Essa sussiste, perché, come si è già detto, l'I.N.P.S. si è opposto al riconoscimento del diritto, azionato dal ricorrente, in quanto esso trovi un «ostacolo» nella disposizione dell'art. 3 della legge n. 222/1984: senza la preventiva decisione in ordine alla sua legittimità costituzionale non è possibile esaminare il merito della controversia, sottoposta al giudizio del pretore.

Premesso tutto questo circa la rilevanza delle questioni, esse non sono manifestamente infondate.

A giudizio del pretore, l'art. 3 della legge n. 222/1984 contrasta con la disposizione di cui all'art. 3 della Costituzione e con l'elaborazione che di esso ha operato la Corte costituzionale.

Infatti, quest'ultimo articolo non vieta solo le discriminazioni: esso impedisce la differenziazione di trattamento rispetto a situazioni, che sono e devono essere considerate sostanzialmente omogenee dalla legge, anche se vengono, poi, trattate con difformità. Ciò per non consentire l'esistenza di contraddizioni nell'ambito della legge a discapito dell'uguaglianza.

La dottrina più qualificata e la giurisprudenza della Corte costituzionale hanno attribuito alla disposizione del primo comma dell'art. 3 della Costituzione il seguente significato:

a) ad eguaglianza di condizioni soggettive ed oggettive deve corrispondere eguaglianza di trattamento legislativo, mentre non vanno pareggiate situazioni oggettive diverse, perché il principio di eguaglianza vieta che si dettino leggi diseguali per casi uguali e leggi uguali per casi diseguali;

b) il legislatore ordinario può dettare norme diverse per regolare situazioni, che egli ritenga obiettivamente diverse, adeguando così la disciplina giuridica agli svariati aspetti della vita.

Sulla scia di siffatti principii, la Corte costituzionale, con due recenti sentenze, una delle quali (sentenza n. 176 del 7 luglio 1986) ricordata, a proposito dell'interpretazione dell'art. 3 della Costituzione ha testualmente affermato: «.... devesi ritenere che non possono essere negate, per il solo fatto dell'età, quelle cautele e quelle garanzie che sono informate al rispetto della personalità umana e che costituiscono altresì indici del valore spettante al lavoro nella moderna società».

Nel dichiarare l'illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 1 e 3 della Costituzione, dell'art. 11, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, nella parte in cui escludeva l'applicabilità degli artt. 1 e 3 della stessa legge nei riguardi dei prestatori di lavoro che, senza essere pensionanti od in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione di vecchiaia, abbia superato il sessantacinquesimo anno di età, la Corte ha ricordato: «.... anche al lavoratore anziano (cioè ultrasessantacinquenne) va riconosciuta la medesima tutela che è accordata agli altri lavoratori. Per essi non opera il recesso *ad nutum* del datore di lavoro solo per il raggiungimento della detta età, ma il loro licenziamento deve trovare ragione in una giusta causa o in un giustificato motivo, dati gli artt. 1 e 3 della legge n. 604/1966

L'indoneità fisica, conseguente all'età, che impedisca la continuazione della prestazione della sua opera a favore del datore di lavoro in adempimento delle obbligazioni contrattuali o di legge o il normale apposto all'esercizio dell'impresa, può concretare un giusto motivo del licenziamento del lavoratore, ma essa non può essere solo presunta per l'età (di oltre 65 anni) ma deve essere provata».

Tale principio si attaglia perfettamente alla fattispecie concreta, nella quale la ricorrente non può conseguire (anche se fosse in presenza dello stato invalidante), in presenza dei requisiti contributivi, né l'assegno di invalidità né la pensione di inabilità (art. 3 della legge n. 222/1984), per il solo fatto di avere presentato la domanda dopo il compimento dell'età pensionabile.

È evidente che il più volte citato art. 3 della legge n. 222/1984 ha posto una chiara discriminazione nei riguardi di lavoratori, che si trovano in identiche situazioni di coloro che ne hanno diritto, con riferimento esclusivo all'età pensionabile.

L'art. 3, poi, non ha preso in considerazione neanche l'ulteriore circostanza, che non sempre (come nel caso di specie), il lavoratore, che richiede detto assegno di invalidità, o detta pensione di inabilità, ha diritto — al raggiungimento dell'età pensionabile — di ottenere la pensione di vecchiaia, la quale, come è noto, richiede, tra gli altri, il requisito di contribuzione minima di quindici anni (r.d.l. n. 636/1939, modificato dalla legge n. 218/1952).

Ed allora, il lavoratore, che sia colpito da eventi morbosì, che lo rendano invalido o inabile, rimane privo di tutela previdenziale, e ciò in evidente contrasto con l'art. 38 della Costituzione, che assicura il principio della generalità della tutela per tutti i lavoratori mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di invalidità, e questo per la particolare considerazione che la Costituzione fa per i lavoratori rispetto ai cittadini.

Il secondo comma dell'art. 38 contiene un'indicazione che non ha, né può avere valore tassativo: esso pone solo un vincolo al legislatore ordinario, nel senso che rende irreversibile l'evoluzione cui finora si è giunti, mentre non esclude la possibilità di un'ulteriore estensione, anche in questa direzione, dell'ambito della tutela previdenziale.

Ma il legislatore del 1984 (legge n. 222/1984, art. 3) sembra avere eluso tale scelta costituzionale.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 12 giugno 1984, n. 222, con riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione;

Ordina la sospensione del giudizio in corso e l'immediata trasmissione degli atti della Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e che essa venga, altresì, comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati.

Bologna, addì 16 gennaio 1987

(Seguono le firme)

87C0231

Ordinanza emessa il 20 gennaio 1987 dal pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra Stocchi Edda e Cassa nazionale previdenza assistenza avvocati e procuratori (Reg. ord. n. 85/1987).

Art. 7, quarto comma, della legge 20 settembre 1980, n. 576: Avvocato e procuratore - previdenza forense - pensioni di reversibilità ed indirette - spettanza soltanto a chi sia stato iscritto alla Cassa nazionale prima del quarantesimo anno di età - applicabilità di tale limite alle situazioni pregresse (art. 3 Cost.).

IL PRETORE

OSSERVA

1. — Con ricorso depositato in cancelleria il 7 novembre 1984 l'avv.ssa Edda Stocchi ved. Lupoi, in proprio e quale madre esercente la potestà di legge sul figlio minore Michele Angelo Lupoi, nonché quale procuratore dell'altro figlio Marco Marcello Lupoi conveniva in giudizio la Cassa pensioni avvocati e procuratori, chiedendo che la stessa Cassa fosse condannata a corrispondere loro la pensione di reversibilità a seguito della morte dell'avv. Vincenzo Lupoi, marito della ricorrente, avvenuta a Roma il 14 ottobre 1982.

Chiedeva inoltre l'eventuale differenza sui ratei già corrisposti ed infine che la Cassa fosse condannata a corrispondere ai ricorrenti il rateo di pensione relativa al mese di ottobre 1982 ed il rateo di tredicesima mensilità maturata a favore dell'avv. Vincenzo Lupoi al momento della morte.

Si costituiva la convenuta Cassa di previdenza avvocati e procuratori, opponendosi alla domanda di liquidazione della pensione di reversibilità con decorrenza dalla data della morte dell'avv. Vincenzo Lupoi. Osservanza come all'epoca la materia fosse regolata dall'art. 7 della legge 20 settembre 1980, n. 576, il cui quarto comma limitava il diritto alla pensione di reversibilità solo ai superstiti dell'avvocato iscritti alla Cassa con carattere di continuità da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età: nel caso di specie l'avv. Vincenzo Lupoi, nato il 5 gennaio 1904 si era necessariamente iscritto alla Cassa (istituita con legge 8 gennaio 1952, n. 6) in epoca posteriore al compimento del quarantesimo anno.

La Cassa preseguita rilevando che la disposizione era stata modificata dall'art. 2 della legge 2 maggio 1983, n. 175, che aveva eliminato il requisito, per l'attribuzione ai superstiti della pensione di reversibilità, dell'iscrizione del professionista alla Cassa da epoca anteriore al compimento del quarantesimo anno d'età.

Ma poiché la nuova norma non aveva carattere retroattivo, la Cassa aveva liquidato ai ricorrenti la pensione di reversibilità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore, appunto, della legge n. 175/1983.

Quanto all'ulteriore domanda di pagamento di ratei arretrati di pensione diretta dell'avv. Vincenzo Lupoi la Cassa non negava che essi fossero già maturati prima della morte dello stesso ma si difendeva affermando di averli già corrisposti.

La causa veniva istruita documentalmente in ordine a tale pagamento. Nel corso della trattazione con deduzioni del 28 febbraio 1986 e del 22 ottobre 1986 la difesa dei ricorrenti proponeva eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 7, quarto comma della legge 20 settembre 1980, n. 576, per contrasto con gli artt. 3, 30, 31 e 38 della Costituzione.

2. — In base a questa norma applicata dalla cassa mutua per negare la pensione di reversibilità ai superstiti dell'avv. Vincenzo Lupoi, «le pensioni di reversibilità ed indirette spettano solo ai superstiti di chi sia stato iscritto alla Cassa con carattere di continuità, con esclusione del praticantato, a partire da data anteriore al compimento del quarantesimo anno d'età, anche se l'iscrizione era cessata al momento del decesso».

Secondo i ricorrenti tale norma, applicata dalla Cassa con riferimento al suo periodo di vigenza, e perciò fino a quando non è entrata in vigore la nuova legge 2 maggio 1983, n. 175, modificativa della previdenza forense contrasterebbe con l'art. 3 della Costituzione in materia di uniformità di trattamento. L'eccezione è sicuramente rilevante in questo giudizio il cui oggetto è appunto l'attribuzione di tale pensione di reversibilità o, meglio, dei ratei di tale pensione di reversibilità relativi al periodo intercorrente tra la morte dell'avv. Vincenzo Lupoi e la nuova disciplina più favorevole ai ricorrenti.

Appare inoltre non manifestamente infondata ragion per cui deve essere sollevata, sospendendo il presente giudizio e rimettendo gli atti alla Corte costituzionale.

3. — La Corte costituzionale è intervenuta in materia con una recente pronuncia, la sentenza 1º luglio 1986, n. 169, con la quale, ha ritenuto infondata la questione di costituzionalità della norma ora in esame, appunto dell'art. 7 della legge 20 settembre 1980, n. 576, con riferimento all'art. 3 della Costituzione per quanto attiene alle fattispecie delle pensioni indirette, mentre ha ritenuto fondata la questione di costituzionalità, con riferimento sempre all'art. 3 della Costituzione, per quanto attiene la distinta fattispecie delle pensioni direversibilità, di un'altra norma che stabilisce una disciplina sostanzialmente analoga in materia di previdenza a favore di ingegneri ed architetti.

La corte ha dichiarato infatti parzialmente incostituzionale, per quanto attiene alle pensioni di reversibilità, l'art. 7, penultimo comma, della legge 3 gennaio 1981, n. 6, che riservava tale beneficio ai «superstiti di chi sia stato iscritto alla Cassa con carattere di continuità a partire da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età, anche se la iscrizione era cessata al momento del decesso».

4. — La formulazione sostanzialmente identica dei due testi (della legge n. 576/1980 e della legge n. 6/1981) consente di ritenere la parte dichiarativa di incostituzionalità della pronuncia n. 156/1986 valido precedente per la fattispecie delle pensioni di reversibilità degli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza avvocati e procuratori.

Invece la differenza evidenziata dalla Corte nella stessa pronuncia, tra pensioni indirette e pensioni di reversibilità non consente di attribuire alla parte di reiezione della stessa pronuncia, limitata all'ipotesi delle pensioni indirette, efficacia di valido precedente, pur con riferimento alla stessa norma sostanziale, per quanto attiene alla diversa fattispecie delle pensioni di reversibilità.

La Corte ha spiegato che altro è la pensione indiretta, da erogarsi ai superstiti del professionista deceduto in costanza di attività, ed altro la pensione di reversibilità, da erogarsi ai superstiti del professionista che è titolare, egli stesso, di pensione diretta. In quest'ultima ipotesi — ha spiegato la Corte — «il cespite pensionistico, per il fatto stesso dell'intervenuta sua liquidazione e dell'inerte godimento all'atto del decesso, si è posto — tangibilmente — quale indice di sopperimento alle esigenze di vita e di sostentamento familiare». Ciò è connesso al fatto che — come spiega ancora la Corte — «la disciplina della pensione di reversibilità, nell'intero complesso della legislazione previdenziale, resta naturalmente avvinta, proseguendolo, al pregresso istituto della pensione diretta fruita dal lavoratore, né può essere in alcun modo sottratta, perciò, ai superstiti che ne abbiano, comunque, titolo per vincolo familiare».

In questo caso dunque — «l'esclusione dal novero degli aventi diritto al trattamento di reversibilità», operata dalla norma «nei confronti dei superstiti dei pensionati, in precedenza iscritti alla Cassa dopo il compimento del quarantesimo anno di età, risulta gravemente discriminatoria e non sorretta da alcuna giustificazione razionale».

Al contrario riguardo alla semplice pensione indiretta, l'esclusione dei superstiti dell'iscritto alla Cassa dopo il compimento del quarantesimo anno di età «non comporta violazione del principio di uguaglianza per irragionevolezza e disparità di trattamento».

5. — Nel caso di specie è pacifico in causa che il defunto avv. Vincenzo Lupoi godeva di pensione diretta da parte della Cassa al momento della morte, tanto è vero che i ricorrenti hanno chiesto anche alcuni ratei arretrati della pensione diretta e la Cassa convenuta si è difesa affermando di averli già corrisposti, non che essi non erano dovuti.

Si verte perciò sicuramente su un caso di pensione di reversibilità cui sembrano potersi attagliare le considerazioni sopra riportate espresse dalla Corte nella parte di accoglimento della sentenza n. 169/1986.

La questione di costituzionalità per possibile conflitto con l'art. 3, primo comma, della Costituzione dell'art. 7, quarto comma, della legge 20 settembre 1980, n. 576, nella parte in cui esclude dalla pensione di reversibilità i superstiti di pensionati in precedenza iscritti alla Cassa da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età, appare dunque rilevante ai fini del giudizio e non manifestamente infondata.

Tale questione deve perciò essere sollevata investendone la Corte costituzionale mentre questo giudizio va sospeso con trasmissione degli atti alla Corte stessa.

La presente ordinanza, a cura della cancelleria, deve essere notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, numero 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata con riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, la questione di costituzionalità dell'art. 7, quarto comma, della legge 20 settembre 1980, n. 576, nella parte in cui esclude dalla pensione di reversibilità i superstiti di pensionati in precedenza iscritti alla Cassa da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età;

Sospende pertanto il presente giudizio e solleva la sopra indicata questione di costituzionalità investendone la Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Bologna, addì 20 gennaio 1987

Il pretore: MONACI

87C0232

Ordinanza emessa il 5 dicembre 1986 dal tribunale di Ravenna nel procedimento civile vertente tra il Consorzio di difesa delle produzioni intensive della provincia di Ravenna e l'Amministrazione provinciale di Ravenna (Reg. ordinanze n. 86/1987).

Art. 19 della legge 25 maggio 1970, n. 364: Consorzi - contributi consortili provinciali - loro obbligatorietà a carico delle provincie - mancanza di copertura finanziaria per le spese di competenza degli enti pubblici territoriali (art. 81 Cost.).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa promossa dal Consorzio di difesa delle produzioni intensive della provincia di Ravenna contro l'Amministrazione provinciale di Ravenna.

RITENUTO IN FATTO

Con atto di citazione notificato il 20 novembre 1979, il Consorzio di difesa delle produzioni intensive della provincia di Ravenna, in persona del presidente *pro tempore*, conveniva in giudizio, dinanzi a questo tribunale, l'Amministrazione provinciale di Ravenna chiedendone la condanna al pagamento dei contributi consortili dovuti per gli anni 1974-1979 ai sensi dell'art. 19 della legge 25 maggio 1970, n. 364, oltre il risarcimento del danno.

L'Amministrazione provinciale convenuta si costituiva in giudizio eccependo il carattere facoltativo della contribuzione e sollevando, ove la contribuzione fosse ritenuta obbligatoria, questione di legittimità costituzionale della legge n. 364/1970 per contrasto con gli artt. 128, 81 e 53 della Costituzione.

In via subordinata l'Amministrazione provinciale contestava la legittimazione attiva del Consorzio e l'ammontare dei contributi richiesti.

Prodotti documenti ed espletata c.t.u. sul *quantum*, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 5 dicembre 1986.

OSSERVANDO IN DIRITTO

Preliminarmente è necessario accertare la natura facoltativa od obbligatoria del contributo richiesto nei confronti dell'Amministrazione provinciale, in quanto a tale accertamento è subordinata la valutazione della rilevanza della questione di legittimità costituzionale sollevata dalla convenuta.

In proposito si osserva che ai sensi dell'art. 19 della legge n. 364/1970, l'onere contributivo a carico della Provincia sorge automaticamente per il fatto che al Consorzio partecipino aziende ricadenti nel territorio della Provincia; inoltre tale contributo avente carattere continuativo in quanto dovuto ogni anno, è determinato in base ad una percentuale del valore della produzione annua.

Nessun potere discrezionale risulta, quindi, conferito all'Amministrazione in ordine all'attribuzione, all'entità e ai periodi di debenza del contributo che, pertanto, presenta i caratteri di una contribuzione ordinaria obbligatoria.

La natura obbligatoria della contribuzione si evince altresì dalla distinzione operata dall'art. 19 tra i contributi di cui ai punti 1, 2 e 3 rispettivamente posti a carico dei consorziati, delle provincie e dello Stato, e quelli di cui al punto 4 posti a carico di «altri enti e privati».

Questi ultimi, a differenza dei precedenti, sono indicati con l'attributo di contributi «eventuali» e non sono determinati nell'ammontare, il che denota che, a differenza dei precedenti, hanno natura di sovvenzioni spontanee essendo privi del carattere della certezza e obbligatorietà.

Non sono rilevanti, al fine di eludere la suddetta interpretazione, gli argomenti che la convenuta fonda sulla formulazione letterale dell'art. 20 della stessa legge, in quanto tale norma, che si occupa soltanto dell'aspetto organizzativo del consiglio di gestione, non è idonea ad incidere sul carattere obbligatorio del contributo sancito dall'art. 19.

Dalla ritenuta obbligatorietà del contributo discende la rilevanza della questione di illegittimità costituzionale dell'art. 19 che rappresenta, appunto, il fondamento del credito vantato dall'attore.

La questione sollevata, con riferimento all'art. 81 della Costituzione, appare non manifestamente infondata.

Infatti l'art. 19 della legge n. 364/1970, stabilendo a carico delle Amministrazioni provinciali un contributo continuativo a favore dei Consorzi dalla stessa istituiti, impone alle provincie una spesa per finalità non rientranti tra i compiti necessari delle Provincie, senza provvedere alla relativa copertura finanziaria, ponendosi quindi in contrasto con l'art. 81 della Costituzione.

Tale precetto costituzionale, secondo quanto ritenuto dalla stessa Corte costituzionale (v. sentenza n. 82/1981), è da ritenersi applicabile non soltanto per le leggi che importano nuove o maggiori spese direttamente a carico del bilancio dello Stato, ma anche per le spese degli enti pubblici, in particolare quelli territoriali, rientranti nella finanza pubblica allargata.

Il collegio ritiene pertanto che la presente controversia non possa essere decisa senza la preventiva risoluzione dell'indicata questione di legittimità costituzionale.

P. Q. M.

Visto l'art 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, della legge 25 maggio 1970, n. 634, per contrasto con l'art. 81, quarto comma, della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, il presente provvedimento sia notificato alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicato ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio, addì 5 dicembre 1986

(Seguono le firme)

87C0233

Ordinanza emessa il 22 gennaio 1987 dal pretore di Teano nel procedimento penale a carico di Di Nuzzo Federico ed altra (Reg. ord. n. 87/1987).

Art. 20, lettera b), della legge 28 febbraio 1985, n. 47: Edilizia - opere edilizie effettuate senza concessione - pena pecuniaria - minimo edittale - inadeguatezza per eccesso (art. 3 Cost.).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 2472/86 r.g. contro:

- 1) Di Nuzzo Federico fu Antonio, nato a Riardo il giorno 11 ottobre 1932, ivi residente, via Italia, 14/C;
 - 2) Palumbo Lucia di Rocco, nata a Riardo il 9 febbraio 1933, ivi residente, via Italia, 14/C,
- imputati del reato p. e p. dagli articoli 110 del c.p., 20, lettera b), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per aver realizzato senza concessione edilizia l'integrale riedificazione di un garage in lamiera del volume di mc 33 circa. In Riardo nel dicembre 1986.

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

Con verbale del 23 dicembre 1986 il comando dei vigili urbani di Riardo ha denunciato di aver accertato che Di Nuzzo Federico e Palumbo Lucia avevano in corso lavori di costruzione di un garage in lamiera del volume di mc 33 circa, senza essere muniti di concessione edilizia.

Si è quindi proceduto a carico degli imputati per il reato in epigrafe.

Tuttavia, in applicazione di un orientamento già più volte affermato, il giudicante ritiene di dover sollevare d'ufficio eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 20, lettera b), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in relazione all'art. 3 della Costituzione.

L'eccezione è certamente rilevante nel presente procedimento, posto che, come ben si evince dalla narrativa che precede, l'imputato ha certamente violato la norma investita dalla questione di legittimità costituzionale e quindi questa rappresenta la norma incriminatrice in base alla quale dovrà esser valutata la sua responsabilità e dovrà esser determinata la pena da infliggere.

Essa non appare, poi, manifestamente infondata e va quindi rimessa all'esame della Corte costituzionale.

Ciò che si lamenta nel sollevare l'eccezione è l'incongruenza della pena minima edittale (giorni 5 di arresto e L. 10.000.000 di ammenda) rispetto all'entità del manufatto illegittimamente realizzato (un piccolo garage di mc 33 circa). Infatti non può non osservarsi come la fissazione di un elevato minimo edittale per la pena pecuniaria (L. 10.000.000), in un sistema che in via generale pone ben altri parametri (cfr.: art. 26 del c.p., che definisce l'ammenda come pagamento allo Stato di una somma non inferiore a L. 4.000 e non superiore a L. 2.000.000), renda sostanzialmente impossibile graduare tale pena perché la sua entità sia davvero rapportata alla gravità di fatti di minimo rilievo, come quello per cui si procede.

Anche a considerare la possibilità di concedere le attenuanti generiche, infatti, non si può scendere al di sotto dell'importo di L. 6.666.667 (pari, in sede di conversione a 267 giorni di libertà controllata e cioè a circa otto mesi di tale sanzione) e tale importo sia in assoluto (riguardo al valore intrinseco di un manufatto, come quello per cui si procede, che vale poche centinaia di migliaia di lire), sia con riferimento al quadro dei valori sanzionatorii che si trae dall'esame dell'entità delle pene pecuniarie in genere comminate dal nostro ordinamento penale e specialmente da norme di natura affine a quella in esame (si veda, ad es., l'art. 20 della legge n. 64/1974 che, in materia di non minor rilievo per la salvaguardia del territorio ed inoltre dell'incolumità pubblica, pone un minimo edittale di L. 400.000), appare completamente sproporzionato rispetto all'intrinseca gravità del fatto da giudicare.

Ciò porta a ritenere non manifestamente infondato il dubbio che, così disponendo, il legislatore abbia finito con l'imporre un medesimo trattamento penale (nel senso di gravità della sanzione comminata) a situazioni obiettivamente diverse, quali certamente sono quella dello speculatore edilizio che edifichi illegittimamente migliaia di mc di volume e quella del privato che per comodità od esigenze familiari realizzi illegittimamente manufatti di minimo volume e valore; e ciò in violazione dei principi di razionalità ed equilibrio che, a norma dell'art. 3 della Costituzione, devono informare la produzione legislativa.

In sostanza appare che il legislatore abbia fissato un minimo edittale eccessivo, irrazionale e tale da imporre l'uniforme trattamento di situazioni oggettivamente differenziate, che presentano un ben diverso grado di gravità, che a livelli inferiori della scala di valori posta dall'art. 20, lettera b), della legge n. 47/1985 non può trovare riscontro in una adeguata graduazione della pena.

P. Q. M.

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata l'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 20, lettera b), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in relazione all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui fissa come pena minima edittale pecuniaria l'ammenda di L. 10.000.000;

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ordina la sospensione del procedimento;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e la sua comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Teano il 22 gennaio 1987.

(Seguono le firme)

Ordinanza emessa il 13 novembre 1986 dal tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Imperato Nunzio (Reg. ord. n. 88/1987).

Artt. 53, 54 e 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689: Sanzioni sostitutive - mancata estensibilità ai reati militari non di competenza del pretore e commessi da militari maggiorenni (artt. 3 e 27 Cost.).

IL TRIBUNALE MILITARE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa contro Imperato Nunzio, nato il 23 agosto 1966 a Napoli, atto di nascita n. 15101 ivi residente via Montesilvano n. 22, celibe, licenza media, meccanico, impossidente, incensurato, soldato nel quinto battaglione trasmissioni «Rolle» in Sacile (Pordenone), libero, imputato di allontanamento illecito (art. 147, comma secondo del c.p.m.p.) perché, scadutagli il 18 luglio 1986 una licenza, non si presentava, senza giusto motivo, al corpo (quinto battaglione trasmissioni «Rolle» in Sacile) restando arbitrariamente assente fino al 22 luglio 1986 quando vi rientrava spontaneamente.

FATTO E DIRITTO

I. — All'odierno dibattimento, l'imputato ha ritualmente chiesto l'applicazione di una pena sostitutiva ex artt. 53, 54 e 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (modifiche al sistema penale). Il difensore, con riferimento all'ipotesi di ritenuta inapplicabilità del regime sanzionatorio sostitutivo nel processo penale militare, ha chiesto che questo giudice, astenendosi dal pronunciare condanna, sollevi questione di costituzionalità degli artt. 53, 54 e 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione agli artt. 3 e 27 della Costituzione, perché gli stessi artt. 53, 54 e 77, nel prevedere le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi per i «reati di competenza del pretore, anche se giudicati, per effetto della connessione, da un giudice superiore o commessi da persone minori degli anni diciotto», ne escludono l'applicabilità ai reati di competenza del giudice militare.

Il pubblico ministero non si è opposto all'accoglimento dell'eccezione di costituzionalità.

Questo collegio ritiene che ricorrano gli elementi oggettivi e soggettivi del delitto contestato; che la pena in concreto irrogabile dovrebbe essere contenuta nei limiti compatibili con l'applicazione delle pene sostitutive; che, infine, una sanzione sostitutiva sarebbe, a preferenza di quella detentiva, nella specie «...idonea al reinserimento sociale» del condannabile, soldato Imperato Nunzio. Pertanto, deve porsi il problema sull'applicabilità delle sanzioni sostitutive ai reati militari in esame e, in ipotesi di conclusione negativa, sulla fondatezza dell'anzidetta questione di costituzionalità.

Riguardo al primo quesito, va rilevato che la suprema Corte di cassazione con almeno due decisioni (Cass, sezione prima, 12 marzo 1985, in Rass. Giust.gmil., 1985, 322; Cass., sezione prima, ord. 10 marzo 1986, Melchionna, con cui in materia viene sollevata questione di costituzionalità), ha ritenuto inapplicabili le sanzioni sostitutive ai reati di competenza del giudice militare.

Nella previsione dell'art. 103, terzo comma, della Costituzione, i reati militari si presentano con una fondamentale alternativa in tema di giurisdizione: il giudice militare può conoscere soltanto di quelli commessi da appartenenti alle forze armate, mentre al giudice ordinario sono riservati quelli posti in essere dall'estraneo.

Inoltre, poiché secondo comune interpretazione l'art. 103 cit. statuisce esclusivamente sul limite della giurisdizione militare in tempo di pace, non necessariamente al giudice specializzato deve essere devoluto il reato militare commesso dall'appartenente alle FF.AA., sicché è possibile che alla giurisdizione ordinaria competano reati militari commessi, non già dall'estraneo, bensì da chi alla milizia appartenga.

Al cospetto di siffatto sistema si presenta un complesso di disposizioni, modificatrici dell'assetto sanzionatorio penale, che la citata novella del 1981 ha introdotto richiamandosi, mediante il predetto art. 54, a criteri di origine processuale per delimitarne l'ambito di applicazione. Di quest'ultima norma, riguardo ai reati militari, si è pervenuti ad una interpretazione letterale — e ciò come diritto vivente rappresenta un punto fermo nella prospettiva della questione di costituzionalità —. Il risultato è riassunto nelle considerazioni che seguono.

Le sanzioni sostitutive sono applicabili: ai reati militari compresi nella competenza del pretore secondo i criteri indicati negli artt. 31 e 32 del c.p.p., e quindi commessi da chi non appartenga alle FF.AA. (v. art. 14 del c.p.m.p.); ai reati militari commessi da militare infradiciottenne, quale che sia il giudice competente. A queste categorie di reati le sanzioni sostitutive sono applicabili anche qualora, per ragioni di connessione, vengano giudicati da un giudice superiore.

Non ritenendosi ammessa la sostituzione di pena in ordine ai reati militari giudicati da giudice militare, agli stessi reati la sanzione sostitutiva è negata anche nell'ipotesi in cui pervengano alla cognizione del pretore per effetto della connessione speciale prevista dall'art. 264 del c.p.m.p.

Pertanto, alla stregua dell'art. 54 della legge n. 689/1981, — secondo l'interpretazione della Cassazione e della pressoché unanime giurisprudenza di merito (v., p. es., Corte mil. d'app. sez. Verona, 13 luglio 1984, Rass. giust. mil., 1984, 525) —, rimane estraneo alla riforma, perché compreso nella competenza del giudice militare, il reato militare commesso da militare maggiorenne.

Non è stata condivisa, dunque, una lettura dell'art. 54 che, privilegiando la funzione sostanziale cui i parametri di origine processuale sono in questa norma deputati — fornire un elenco tassativo di reati ammessi alle nuove forme sanzionatorie —, considerasse il reato militare, pur commesso da maggiorenne appartenente alle FF.AA., come rientrante, in astratto, «anche» nella competenza del pretore — dato che la prognosi sul giudice competente in ordine ad un determinato reato militare non esclude in astratto ogni riferimento al pretore, nell'ipotesi in cui ricorrano i requisiti dettati dagli artt. 31 e 32 del c.p.p. —. In questa prospettiva sostanzialmente rispettati sarebbero apparsi sia il criterio formale della competenza pretorile — che giocoforza, per la mutevolezza del regime processuale di qualsiasi reato, deve essere assunto sul piano astratto, anche indipendentemente dalle c.d. eccezioni relative alla connessione e alla minore età dell'autore del reato previste dal medesimo art. 54 (le quali non sono che esemplificazioni del criterio prescelto) —, sia il criterio sostanziale che il primo sottende ma non esaurisce, concernente la gravità astratta del reato. Si è preferito, invece, evidenziare la diversità di trattamento dei reati militari posti in essere dall'estraneo alle FF.AA. o dal militare minorenni, rispetto a quelli commessi dall'appartenente alle FF.AA. maggiorenne.

Si è sostenuto che questa regolamentazione non mancherebbe di razionalità, dal momento che le sanzioni sostitutive sarebbero incompatibili con lo *status* militare. È chiaro, tuttavia, che così argomentando vengono in realtà enfatizzate difficoltà meramente pratiche che potrebbero, in ipotesi, presentarsi nella concreta esecuzione di sanzioni sostitutive qualora il reo sia militare in servizio effettivo alle armi. Peraltro, nella maggioranza dei casi il giudizio si svolge o la sentenza diventa irrevocabile quando il militare è già in congedo. Comunque, a sostegno dell'asserita incompatibilità vengono prospettate difficoltà inesistenti: il divieto di detenere armi, munizioni ed esplosivi, che è una delle limitazioni proprie della semidetenzione e della libertà controllata e al quale si fa riferimento per negare queste misure al militare, non impedisce a quest'ultimo l'assolvimento dei compiti di servizio, giacché concerne oggetti privati detenuti per uso personale e privato — riguardo ai quali, appunto, viene concessa «autorizzazione di polizia» (artt. 55, secondo comma, n. 1, e 56, n. 3 della legge n. 689/1981), e si provvede «al ritiro e alla custodia» da parte della competente autorità (art. 63 della legge citata) — ma non l'armamento istituzionalmente affidato al militare.

Inoltre, prescindendo dalla fragilità delle singole argomentazioni, è evidente che non può essere l'asserita incompatibilità tra stato militare e pena sostitutiva a conferire carattere di razionalità alla normativa in esame: infatti, se fosse lo stato di militare in servizio ad impedire l'applicazione delle nuove pene, la novella del 1981 sarebbe allo stesso modo inapplicabile nel caso di reati comuni commessi dal militare. Ma preclusioni del genere non figurano nella legge, né per i militari né per altre categorie di persone che si trovano in condizioni analoghe (appartenenti alla Polizia di Stato o ad altri corpi armati, etc.). Anzi, si rinviengono nella legge segni sicuri della non esclusione dalla riforma dei militari in quanto tali e dei reati militari: tra le condizioni soggettive inabilitanti di cui all'art. 59 non è menzionato lo *status* militare, e tra i molti reati, compresi reati speciali, esclusi dalla riforma sanzionatoria, l'art. 60 non elenca i reati militari. D'altro canto, al momento della condanna l'imputato potrebbe essere già in congedo.

È stato sostenuto, sempre per dare giustificazione alla regolamentazione in esame, che la pena pecuniaria sostitutiva non potrebbe entrare nell'ordinamento penale militare perché nel codice penale militare non sono previste pene pecuniarie. Effettivamente, il codice penale militare non prevede pene pecuniarie, ma il sistema penale militare le conosce: si vedano, p. es., il reato di collusione in contrabbando di cui all'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, che rinvia alle leggi finanziarie e commina, quindi, la multa congiunta alla pena detentiva; e la violazione dell'obbligo di presentazione alle chiamate di controllo, già prevista come reato militare sanzionato con pena pecuniaria dagli artt. 150 e 152 del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, ora addirittura depenalizzato con legge 24 dicembre 1975, n. 706. La stessa suprema Corte di cassazione ha riconosciuto l'applicabilità dell'istituto della continuazione (art. 81 del c.p.) tra reati comuni e reati militari, prospettando la possibilità che, nei congrui casi, la pena militare sia sostituita con un aumento della pena pecuniaria irrogata per il più grave reato comune (Cass., sezione seconda, 26 maggio 1984, rass. giust. mil., 1984, 504).

Dalle esposte considerazioni discende che la vigente disciplina delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, secondo la quasi unanime interpretazione per cui le sanzioni stesse sono irrogabili per i reati militari commessi da estranei alle forze armate o da militari minorenni, ma non anche ai militari maggiorenni, appare discriminatoria — nel senso vietato dall'art. 3 della Costituzione — nei confronti di militari maggiorenni colpevoli di reati militari che, stando alle regole enunciate negli artt. 31 e 32 c.p.p., astrattamente rientrano nella competenza del pretore. In vero, agli altri colpevoli dei medesimi reati le sanzioni sostitutive sono applicabili. Si tratta, dunque, di una violazione del principio di uguaglianza formale.

Il reato di cui il soldato Imparato Nunzio appare colpevole è tra quelli che, secondo le succitate disposizioni, rientrerebbero nella competenza del pretore; ma non possono essere applicate le pene sostitutive, perché l'imputato è militare maggiorenne.

La discriminazione, che nel presente procedimento opera a sfavore del condannabile, appare ingiustificata anche sotto il profilo dell'art. 27 della Costituzione, da cui si evince che i principi fondamentali in tema di responsabilità penale, e particolarmente sulla funzione devoluta alla pena, debbono valere, senza eccezioni di sorta, in ogni settore della legislazione penale, compreso l'ordinamento penale militare.

Questo tribunale, pertanto, ritiene non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 27 della Costituzione, e rilevante la questione di costituzionalità degli artt. 53, 54 e 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui escludono che le sanzioni sostitutive siano applicabili nei confronti di reati militari commessi da militari maggiorenni.

P. Q. M.

Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata e rilevante nel presente giudizio la questione di legittimità costituzionale degli artt. 53, 54 e 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione;

Ordina la sospensione del presente procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone la notificazione dell'ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Padova, addì 13 novembre 1986

(Seguono le firme)

87C0235

Ordinanza emessa il 3 dicembre 1986 dal tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Franceschi Raul (Reg. ord. n. 89/1987).

Artt. 53, 54 e 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689: Sanzioni sostitutive - mancata estensibilità ai reati militari non di competenza del pretore e commessi da militari maggiorenni (artt. 3 e 27 Cost.).

IL TRIBUNALE MILITARE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa contro Franceschi Raul, nato il 25 luglio 1961 a Padova, atto di nascita n. 2667, ivi residente in Riviera Ruzzan n. 41, già condannato, celibe, terza media, disoccupato, impossidente, recluta nel Distretto Militare di Padova, riformato art. 40; detenuto dal 17 luglio 1986, in libertà provvisoria dal 19 luglio 1986, imputato di: mancanza alla chiamata aggravata (artt. 151, primo comma e 154, n. 1, del c.p.m.p.) perché chiamato alle armi per adempiere il servizio di ferma, ai sensi della circolare n. 884 in *Gazzetta Ufficiale* 1982, resa nota con cartolina di precetto regolarmente notificata, senza giusto motivo emetteva di presentarsi al 23° Battaglione Fanteria «Como» in Como e ad altra Autorità Militare nei cinque giorni successivi al 27 maggio 1983, termine prefissatogli, rimanendo assente arbitrario sino al 17 luglio 1986, quando si costituiva negli uffici della procura militare della Repubblica di Padova; con l'aggravante dell'assenza superiore ai sei mesi. In esito al pubblico ed orale dibattimento sentito il pubblico ministero e l'imputato che con il difensore ha avuto per primo ed ultimo la parola.

FATTO E DIRITTO

1. — All'odierno dibattimento, il difensore ha chiesto l'applicazione di una pena sostitutiva ex artt. 53 e 54 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (modifiche al sistema penale), e con riferimento all'ipotesi di ritenuta inapplicabilità del regime sanzionatorio sostitutivo nel processo penale militare, ha chiesto che questo giudice, astenendosi dal pronunciare condanna, sollevi questione di costituzionalità degli artt. 53 e 54 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione agli artt. 3 e 27 della Costituzione, perché gli stessi artt. 53 e 54, nel prevedere le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi per i «reati di competenza del pretore, anche se giudicati, per effetto della connessione, da un giudice superiore o commessi da persone minori degli anni diciotto», ne escludono l'applicabilità ai reati di competenza del giudice militare.

Il pubblico ministero non si è opposto all'accoglimento dell'eccezione di costituzionalità.

Questo collegio ritiene che ricorrano gli elementi oggettivi e soggettivi del delitto contestato; che la pena in concreto irrogabile dovrebbe essere contenuta nei limiti compatibili con l'applicazione delle pene sostitutive;

che, infine, una sanzione sostitutiva sarebbe, a preferenza di quella detentiva, nella specie «...idonea al reinserimento sociale» del condannabile, Franceschi Raul. Pertanto, deve porsi il problema sull'applicabilità delle sanzioni sostitutive ai reati militari in esame e, in ipotesi di conclusione negativa, sulla fondatezza dell'anzidetta questione di costituzionalità.

Riguardo al primo quesito, va rilevato che la suprema Corte di cassazione con almeno due decisioni (Cass, sezione prima, 12 marzo 1985, in *Rass. Giust.mil.*, 1985, 322; Cass., sezione prima, ord. 10 marzo 1986, Melchionna, con cui in materia viene sollevata questione di costituzionalità), ha ritenuto inapplicabili le sanzioni sostitutive ai reati di competenza del giudice militare.

Nella previsione dell'art. 103, terzo comma, della Costituzione, i reati militari si presentano con una fondamentale alternativa in tema di giurisdizione: il giudice militare può conoscere soltanto di quelli commessi da appartenenti alle forze armate, mentre al giudice ordinario sono riservati quelli posti in essere dall'estraneo. Inoltre, poiché secondo comune interpretazione l'art. 103 cit. statuisce esclusivamente sul limite della giurisdizione militare in tempo di pace, non necessariamente al giudice specializzato deve essere devoluto il reato militare commesso dall'appartenente alle FF.AA., sicché è possibile che alla giurisdizione ordinaria competano reati militari commessi, non già dall'estraneo, bensì da chi alla milizia appartenga.

Al cospetto di siffatto sistema si presenta un complesso di disposizioni, modificatrici dell'assetto sanzionatorio penale, che la citata novella del 1981 ha introdotto richiamandosi, mediante il predetto art. 54, a criteri di origine processuale per delimitarne l'ambito di applicazione. Di quest'ultima norma, riguardo ai reati militari, si è pervenuti ad una interpretazione letterale — e ciò come diritto vivente rappresenta un punto fermo nella prospettiva della questione di costituzionalità —. Il risultato è riassunto nelle considerazioni che seguono.

Le sanzioni sostitutive sono applicabili: ai reati militari compresi nella competenza del pretore secondo i criteri indicati negli artt. 31 e 32 del c.p.p., e quindi commessi da chi non appartenga alle FF.AA. (v. art. 14 del c.p.m.p.); ai reati militari commessi da militare infradiciottenne, quale che sia il giudice competente. A queste categorie di reati le sanzioni sostitutive sono applicabili anche qualora, per ragioni di connessione, vengano giudicati da un giudice superiore.

Non ritenendosi ammessa la sostituzione di pena in ordine ai reati militari giudicati da giudice militare, agli stessi reati la sanzione sostitutiva è negata anche nell'ipotesi in cui pervengano alla cognizione del pretore per effetto della connessione speciale prevista dall'art. 264 del c.p.m.p.

Pertanto, alla stregua dell'art. 54 della legge n. 689/1981 — secondo l'interpretazione della Cassazione e della pressoché unanime giurisprudenza di merito (v., p. es., Corte mil. d'app. sez. Verona, 13 luglio 1984, *Rass. giust. mil.*, 1984, 525) —, rimane estraneo alla riforma, perché compreso nella competenza del giudice militare, il reato militare commesso da militare maggiorenne.

Non è stata condivisa, dunque, una lettura dell'art. 54 che, privilegiando la funzione sostanziale cui i parametri di origine processuale sono in questa norma deputati — fornire un elenco tassativo di reati ammessi alle nuove forme sanzionatorie —, considerasse il reato militare, pur commesso da maggiorenne appartenente alle FF.AA., come rientrante, in astratto, «anche» nella competenza del pretore — dato che la prognosi sul giudice competente in ordine ad un determinato reato militare non esclude in astratto ogni riferimento al pretore, nell'ipotesi in cui ricorrano i requisiti dettati dagli artt. 31 e 32 del c.p.p. —. In questa prospettiva sostanzialmente rispettati sarebbero apparsi sia il criterio formale della competenza pretorile — che giocoforza, per la mutevolezza del regime processuale di qualsiasi reato, deve essere assunto sul piano astratto, anche indipendentemente dalle c.d. eccezioni relative alla connessione e alla minore età dell'autore del reato previste dal medesimo art. 54 (le quali non sono che esemplificazioni del criterio prescelto) —, sia il criterio sostanziale che il primo sottende ma non esaurisce, concernente la gravità astratta del reato. Si è preferito, invece, evidenziare la diversità di trattamento dei reati militari posti in essere dall'estraneo alle FF.AA. o dal militare minorenne, rispetto a quelli commessi dall'appartenente alle FF.AA. maggiorenne.

Si è sostenuto che questa regolamentazione non mancherebbe di razionalità, dal momento che le sanzioni sostitutive sarebbero incompatibili con lo *status* militare. È chiaro, tuttavia, che così argomentando vengono in realtà enfatizzate difficoltà meramente pratiche che potrebbero, in ipotesi, presentarsi nella concreta esecuzione di sanzioni sostitutive qualora il reo sia militare in servizio effettivo alle armi. Peraltro, nella maggioranza dei casi il giudizio si svolge o la sentenza diventa irrevocabile quando il militare è già in congedo. Comunque, a sostegno dell'asserita incompatibilità vengono prospettate difficoltà inesistenti: il divieto di detenere armi, munizioni ed esplosivi, che è una delle limitazioni proprie della semidetenzione e della libertà controllata e al quale si fa riferimento per negare queste misure al militare, non impedisce a quest'ultimo l'assolvimento dei compiti di servizio, giacché concerne oggetti privati detenuti per uso personale e privato — riguardo ai quali, appunto, viene concessa «autorizzazione di polizia» (artt. 55, secondo comma, n. 1, e 56, n. 3 della legge n. 689/1981), e si provvede «al ritiro e alla custodia» da parte della competente autorità (art. 63 della legge citata) — ma non l'armamento istituzionalmente affidato al militare.

Inoltre, prescindendo dalla fragilità delle singole argomentazioni, è evidente che non può essere l'asserita incompatibilità tra stato militare e pena sostitutiva a conferire carattere di razionalità alla normativa in esame: infatti, se fosse lo stato di militare in servizio ad impedire l'applicazione delle nuove pene, la novella del 1981 sarebbe allo stesso modo inapplicabile nel caso di reati comuni commessi dal militare. Ma preclusioni del genere non figurano nella legge, né per i militari né per altre categorie di persone che si trovano in condizioni analoghe (appartenenti alla Polizia di Stato o ad altri corpi armati, etc.). Anzi, si rinvengono nella legge segni sicuri della non esclusione dalla riforma dei militari in quanto tali e dei reati militari: tra le condizioni soggettive inabilitanti di cui all'art. 59 non è menzionato lo status militare, e tra i molti reati, compresi reati speciali, esclusi dalla riforma sanzionatoria, l'art. 60 non elenca i reati militari. D'altro canto, al momento della condanna l'imputato potrebbe essere già in congedo, come nel caso del Franceschi, oppure aver perso per età, infermità o altro la qualifica di appartenente alle FF.AA.

È stato sostenuto, sempre per dare giustificazione alla regolamentazione in esame, che la pena pecuniaria sostitutiva non potrebbe entrare nell'ordinamento penale militare perché nel codice penale militare non sono previste pene pecuniarie. Effettivamente, il codice penale militare non prevede pene pecuniarie, ma il sistema penale militare le conosce: si vedano, p. es., il reato di collusione in contrabbando di cui all'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, che rinvia alle leggi finanziarie e commina, quindi, la multa congiunta alla pena detentiva; e la violazione dell'obbligo di presentazione alle chiamate di controllo, già prevista come reato militare sanzionato con pena pecuniaria dagli artt. 150 e 152 del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, ora addirittura depenalizzato con legge 24 dicembre 1975, n. 706. La stessa suprema Corte di cassazione ha riconosciuto l'applicabilità dell'istituto della continuazione (art. 81 del c.p.) tra reati comuni e reati militari, prospettando la possibilità che, nei congrui casi, la pena militare sia sostituita con un aumento della pena pecuniaria irrogata per il più grave reato comune (Cass., sezione seconda, 26 maggio 1984, rass. giust. mil., 1984, 504).

Dalle esposte considerazioni discende che la vigente disciplina delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, secondo la quasi unanime interpretazione per cui le sanzioni stesse sono irrogabili per i reati militari commessi da estranei alle forze armate o da militari minorenni, ma non anche ai militari maggiorenni, appare discriminatoria — nel senso vietato dall'art. 3 della Costituzione — nei confronti di militari maggiorenni colpevoli di reati militari che, stando alle regole enunciate negli artt. 31 e 32 del c.p.p., astrattamente rientrano nella competenza del pretore. In vero, agli altri colpevoli dei medesimi reati le sanzioni sostitutive sono applicabili. Si tratta, dunque, di una violazione del principio di uguaglianza formale.

Il reato di cui Franceschi Raul appare colpevole è tra quelli che, secondo le succitate disposizioni, rientrerebbero nella competenza del pretore; ma non possono essere applicate le pene sostitutive, perché l'imputato è militare maggiorenne.

La discriminazione, che nel presente procedimento opera a sfavore del condannabile, appare ingiustificata anche sotto il profilo dell'art. 27 della Costituzione, da cui si evince che i principi fondamentali in tema di responsabilità penale, e particolarmente sulla funzione devoluta alla pena, debbono valere, senza eccezioni di sorta, in ogni settore della legislazione penale, compreso l'ordinamento penale militare.

Questo tribunale, pertanto, ritiene non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 27 della Costituzione, e rilevante la questione di costituzionalità degli artt. 53, 54 e 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui escludono che le sanzioni sostitutive siano applicabili nei confronti di reati militari commessi da militari maggiorenni

P. Q. M.

Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione di costituzionalità degli artt. 53 e 54 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione agli artt. 3 e 27 della Costituzione;

Dispone la sospensione del procedimento in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e alle parti, e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.

Padova, addì 3 dicembre 1986

(Seguono le firme)

Ordinanza emessa il 27 novembre 1986 dal tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento nel procedimento civile vertente tra Seppi Antonio ed altri e provincia autonomia di Trento ed altri (Reg. ord. n. 90/1987).

Art. 8 della legge provincia Trento 30 settembre 1974, n. 26; art. 7 della legge provincia Trento 23 novembre 1983, n. 41; art. 2 della legge provincia Trento 28 dicembre 1984, n. 17: Sanità pubblica - trattamento economico del personale del laboratorio di igiene e profilassi della provincia di Trento - mancata estensione ai chimici e ai biologi del trattamento previsto per il personale medico (artt. 3, 36 e 97 Cost., artt. 4 e 8 dello statuto).

IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 2021/86 proposto dai signori Seppi Antonio, Cescatti Gianfranco, Defrancesco Chiara, Lorenzin Michele e Bonaldi Daniela, rappresentati e difesi dall'avv. Sergio Dragona con domicilio eletto in Trento, via Calepina, 75, presso lo studio degli avv. Remo Moresco e Franco Nardelli, contro la provincia autonoma di Trento, in persona del presidente della giunta in carica, rappresentata e difesa dall'avvocatura distrettuale dello Stato e domiciliata presso la sua sede in Trento, e nei confronti dei signori Riccamboni Ivo, Dell'Eva Italo, Rosanelli Flaviano e Bassetti Daniela Zappaterra, non costituiti in giudizio, per l'annullamento della deliberazione della giunta provinciale di Trento 12 aprile 1985, n. 2292, con la quale, in applicazione dell'art. 6 della legge provinciale 28 dicembre 1984, n. 17, si è determinato il trattamento economico spettante con effetto dal 1° gennaio 1985 al personale di ruolo collocato nei livelli funzionali-retributivi, nella parte in cui il trattamento economico del personale laureato chimico e biologo del laboratorio di igiene e profilassi di Trento viene equiparato al trattamento economico del personale amministrativo (e non già a quello del personale medico ivi addetto), e di ogni altra deliberazione, atto e provvedimento presupposto, derivato, conseguente ed esecutivo, nonché per l'accertamento del diritto dei ricorrenti quali laureati chimici e biologi del laboratorio di igiene e profilassi di Trento a quest'ultimo trattamento economico a far data dall'entrata in vigore della legge provinciale 30 settembre 1974, n. 26, o dalle successive date di assunzione in servizio, con tutti gli arretrati dovuti, rivalutazione monetaria e interessi.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della provincia autonoma di Trento;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito alla pubblica udienza del 27 novembre 1986 il relatore, consigliere Balba, e uditi, altresì, gli avv. Sergio Dragona per i ricorrenti e Sarre Pirrone dell'avvocatura dello Stato per l'amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato quanto segue;

ESPOSIZIONE DEL FATTO

Con ricorso notificato il 5 giugno 1986, e depositato il 16 successivo, il dott. Antonio Seppi e altri quattro consorti, tutti dipendenti in servizio, quali biologi e chimici, presso il laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Trento, hanno impugnato la deliberazione provinciale indicata in epigrafe, chiedendone l'annullamento nella parte in cui equipara il loro trattamento economico a quello del personale amministrativo e non già a quello del personale medico addetto allo stesso laboratorio di igiene e profilassi.

I ricorrenti hanno, altresì, chiesto l'accertamento del diritto ad un trattamento economico equiparato a quello del personale medico a far data dall'entrata in vigore della legge provinciale 30 settembre 1974, n. 26, o dalle date successive di assunzione in servizio, con la condanna (cfr. conclusioni del ricorso) della provincia autonoma di Trento al pagamento in loro favore degli arretrati dovuti, con rivalutazione monetaria e interessi, e delle spese e onorari di causa.

In fatto i ricorrenti espongono che di laboratori provinciali di igiene e profilassi, istituiti nel 1923, sono divisi secondo la disciplina contenuta nel t.u. leggi sanitarie del 1934 in due reparti; l'uno medico e l'altro chimico. In tutte le provincie italiane che hanno istituito i predetti laboratori, il personale addetto ai due reparti (medici, chimici, biologi) ha sempre goduto di uguale trattamento economico (a parità di grado e di compiti, essendo la struttura dei due reparti specularmente identica), ivi inclusa la provincia di Trento fino al 1974. In tale anno inopinatamente quest'ultima, con legge provinciale 30 settembre 1974, n. 26 (art. 8), attribuiva al personale medico del relativo reparto del laboratorio il trattamento economico previsto per i medici psichiatrici a tempo pieno dalla legge provinciale 10 settembre 1973, n. 45.

Al restante personale laureato (chimici e biologi) del laboratorio veniva, invece, attribuita una indennità che, partendo dall'assegno perequativo, arrivava, al massimo, all'assegno dirigenziale.

Per tale via si introduceva così tra dipendenti che svolgevano attività e mansioni parallele, con uguali responsabilità e uguale orario, una consistente e ingiustificata discriminazione retributiva (pari già allora a importi annui variabili da L. 1.500.000 a L. 6.000.000).

Le immediate reazioni dei biologi e dei chimici a quella data già in servizio, pur trovando credito presso gli amministratori, concretamente non sortivano alcun effetto, talché nel 1977 la discriminazione si consolidava, rendendosi pensionabile (con legge provinciale 5 novembre 1977, n. 31) l'assegno concesso ai medici, e si accentuava ancora di più negli anni successivi, e in particolare nel 1983, quando, istituito il servizio sanitario nazionale e rimasto in provincia di Trento, diversamente che in altre parti del territorio nazionale, il laboratorio provinciale di igiene e profilassi alle dirette dipendenze della provincia autonoma di Trento, con legge provinciale 23 novembre 1983, n. 41 (art. 7) solo al personale medico del laboratorio veniva applicato il trattamento economico del corrispondente personale medico delle unità sanitarie locali previsto dall'a.n.u.l. reso esecutivo con il d.P.R. 25 giugno 1983, n. 348.

Da tale applicazione rimaneva escluso il personale laureato (chimici e biologi) dello stesso laboratorio, cui, per contro, con la impugnata delibera della Giunta provinciale di Trento n. 2292/1985 veniva attribuito, a decorrere dal 1° gennaio 1985, il nuovo trattamento economico derivante dall'art. 6 della legge provinciale 28 dicembre 1984, n. 17, trattamento economico (settimo livello funzionale-retributivo) in tutto e per tutto eguale a quello dei dipendenti amministrativi e ingiustificatamente diversificato, a parità di funzione e di livello, dal trattamento economico tanto degli assistenti medici quanto dei chimici e biologi delle unità sanitarie locali.

Così, mentre l'assistente medico del laboratorio provinciale di igiene e profilassi viene a godere di un trattamento economico tabellare lordo, ad anzianità 0, di L. 17.540.000, l'assistente chimico e biologo, in virtù della delibera impugnata, gode di un trattamento tabellare lordo di L. 7.164.000, con la consistenza differenza, a favore del primo e a danno dei secondi, ad anzianità iniziale e a parità di qualifica, di L. 10.376.000.

Parimenti discriminatorio viene ad essere il trattamento dei chimici e dei biologi del laboratorio di igiene rispetto al trattamento tabellare dei coadiutori chimici e biologi delle unità sanitarie locali, ai quali, sempre ad anzianità 0, risulta attribuito un trattamento economico di L. 13.200.000, con una differenza in più a danno dei primi di L. 6.036.000.

Il divario economico iniziale sopra evidenziato permane e aumenta nella progressione di anzianità nella qualifica.

Tanto premesso in fatto, in diritto i ricorrenti deducono i seguenti motivi:

1. — Violazione e falsa applicazione degli artt. 82, 83 e 84 del t.u. leggi sanitarie n. 1265/1934; degli artt. 227 e 228 del t.u. legge comunale e provinciale n. 383/1934; degli artt. 28, 30 e 31 della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11; degli artt. 11 e 16 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8 e degli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione.

Essendo nel laboratorio provinciale di igiene e profilassi assolutamente equiparate le funzioni, le qualifiche e le responsabilità dei medici e dei chimici, agli uni e agli altri, secondo i ricorrenti, deve essere assicurato lo stesso trattamento economico. Essi avrebbero così diritto (dal 1974 o dalla data di assunzione in servizio) ad un trattamento economico equiparato a quello dei medici, e di tale diritto chiedono l'accertamento, prima e oltre che in via di impugnazione di atti deliberativi, anch'essi comunque da rimuovere, in sede di giurisdizione esclusiva sul pubblico impiego.

2. — Eccesso di potere per disparità di trattamento tra personale in identica posizione soggettiva e oggettiva, per sviamento, illogicità e ingiustizia manifesta e illegittimità per mancata applicazione al personale del reparto chimico del laboratorio di igiene e profilassi (direttore, coadiutore e assistente) del medesimo trattamento economico riconosciuto al personale medico del relativo reparto mediante applicazione del d.P.R. n. 348/1983 (artt. 37, 38, 40, 46, 51, 54 e 55).

Poiché le due sezioni o reparti del laboratorio hanno funzioni spesso congiuntive paritarie e identica struttura organica (direttore, coadiutore e assistente in ambo i reparti), non risponderebbero a criteri di razionalità, di equità amministrativa e di logica organizzazione degli uffici tutti quegli atti deliberativi (ivi inclusa, da ultimo, la impugnata delibera provinciale n. 2292/1985 che ha dato esecuzione all'art. 2 della legge provinciale n. 17/84) con cui immotivatamente, senza alcuna plausibile ragione logico-giuridica e in palese violazione del fondamentale principio di eguaglianza, si è attribuito un trattamento enormemente differenziato a dipendenti che, anche nel nuovo assetto organizzativo del laboratorio provinciale, operano in un'unica struttura (servizio di prevenzione *ex lege* provinciale 29 aprile 1983, n. 12) con due sezioni (chimica e medica) caratterizzate da perfetto parallelismo funzionale tra qualifiche dei medici e qualifiche dei chimici e biologi.

3. — Illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, nonché degli artt. 4 e 8 dello statuto speciale di autonomia e delle disposizioni di cui all'art. 8 della legge provinciale n. 26/74; all'art. 7 della legge provinciale n. 41/1983 e all'art. 2 della legge provinciale n. 17/1984 nella parte in cui le norme sul trattamento economico non vengono applicate al personale chimico e biologo dipendente del laboratorio di igiene e profilassi e per mancata applicazione allo stesso personale del trattamento economico previsto per il personale delle unità sanitarie locali, trattamento già esteso con effetto 1° gennaio 1984 al personale medico dello stesso laboratorio.

Ove la pretesa accertativa e/o caducatoria dedotta in giudizio trovi preclusione nelle norme provinciali sopracitate, i ricorrenti ripropongono la questione di legittimità costituzionale della normativa stessa nei termini già prospettati dal Consiglio di Stato con ordinanza della V Sezione 11 gennaio 1986, n. 32, coinvolgendo nella questione, come profilo nuovo, ancorché consequenziale, l'art. 2 della legge provinciale n. 17/1984.

Al ricorso ha resistito la provincia autonoma di Trento, preliminarmente eccependone la improponibilità e chiedendone in ogni caso la reiezione siccome privo di fondamento in tutti i motivi.

Chiamato alla odierna pubblica udienza e trattato oralmente dalle parti, che hanno insistito nelle tesi già svolte e nelle conclusioni già assunte, il ricorso è stato posto in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Come accennato in fatto, i ricorrenti, chimici e biologi addetti al (reparto chimico del) laboratorio provinciale di igiene e profilassi — struttura rimasta nella provincia trentina, anche dopo la istituzione del servizio sanitario nazionale, diversamente che in altre parti d'Italia, alle dipendenze dirette della provincia Autonoma, pur essendo confluita nel «Servizio di prevenzione» *ex lege* provinciale 29 aprile 1983, n. 12 — con i primi due motivi, deducendo violazione e falsa applicazione di una serie di norme di legge (statale, regionale e provinciale), nonché eccesso di potere sotto diverse forme sintomatiche, nella sostanza denunciano di essere stati sul piano retributivo (dal 1974, e comunque dalla data di assunzione in servizio) illegittimamente discriminati, e in misura consistente, a parità di compiti, qualifiche, responsabilità e stato giuridico complessivo, dal personale medico addetto al (reparto medico dello stesso) laboratorio provinciale.

Prima e oltre che l'annullamento degli atti deliberativi con i quali questa ingiustificata differenziazione retributiva sarebbe stata *ab initio* introdotta, poi mantenuta e nel tempo accentuata, essi hanno perciò chiesto in questa sede prima di tutto l'accertamento del diritto ad un trattamento economico (tabellare e complessivo) equiparato al trattamento economico di volta in volta attribuito ai medici che operano in posizione speculare corrispondente (a livello organico, funzionale e di responsabilità) nel reparto medico del laboratorio di igiene e profilassi.

La denunciata differenziazione retributiva tra medici, da un lato, e chimici e biologi, dall'altro, del laboratorio provinciale di igiene e profilassi, di cui i ricorrenti si dolgono, sussiste effettivamente e appare di entità notevole, alla stregua delle allegazioni degli stessi ricorrenti e dalla documentazione versata in causa.

Pertanto, le pretese dedotte in giudizio, tanto quelle caducatorie quanto quella accertativa, non possono essere accolte. Esse, invero, e gli interessati fondamentalmente hanno mostrato di averne piena consapevolezza, trovano preciso ostacolo normativo nelle diverse e specifiche manifestazioni di potestà legislativa con cui la provincia autonoma di Trento a partire dal 1974 ha ritenuto di divaricare con leggi provinciali — e in questo momento non rileva se costituzionalmente legittime o illegittime — il trattamento economico dei medici del laboratorio provinciale dal trattamento economico del restante personale laureato chimico e biologo. Queste leggi provinciali, d'altra parte, non si prestano in sede interpretativa a operazioni di applicazione estensiva a categorie soggettive diverse ivi non contemplate o espressamente escluse.

Il che è più che sufficiente per disattendere, nel vigore di quelle leggi, le pretese azionate dai ricorrenti; quella di accertamento perché preclusa dalla vigente normativa provinciale; quella di annullamento perché gli atti oggetto di censura costituiscono precisa e ineccepibile applicazione della normativa medesima.

Quanto sopra, tuttavia, non comporta, come sembra abbia inteso sostenere la difesa dell'amministrazione resistente, la improponibilità del ricorso o la sua (diretta e immediata) reiezione.

In realtà, le deduzioni e i diversi profili di illegittimità che i ricorrenti hanno svolto contro gli atti impugnati possono e devono convertirsi in censure di illegittimità costituzionale, come, del resto, prospettano gli stessi ricorrenti con apposito motivo.

Nei sensi ora detti, la questione su cui il tribunale è chiamato a pronunciarsi non è nuova, su di essa essendosi già espresso il Consiglio di Stato con ordinanza 11 gennaio 1986, n. 32, della V sezione.

I rilievi ivi svolti sono condivisi dal collegio, che in questa sede li ripropone ancora una volta all'esame della Corte costituzionale, coinvolgendo nella questione anche l'art. 2 della legge provinciale 28 dicembre 1984, n. 17, in forza del quale dal nuovo accordo provinciale unitario 13 dicembre 1983 per il rinnovo contrattuale 1983-1985 dei dipendenti della provincia autonoma di Trento e dei dipendenti degli enti locali provinciali, con la stessa recepito (art. 1), viene espressamente escluso «per quanto concerne il trattamento economico», (anche) il personale contemplato dall'art. 7 della legge provinciale 23 novembre 1983, n. 41, e cioè il personale medico addetto all'espletamento delle funzioni esercitate direttamente dalla provincia, personale che continua così a godere di trattamento economico diversificato dal trattamento economico attribuito ad altri dipendenti provinciali, chimici e biologi inclusi (art. 2, ultima parte); norma questa di cui il Consiglio di Stato, a suo tempo, non era stato investito e rimasta perciò estranea all'ambito delle valutazioni espresse nella citata ordinanza n. 32/1986.

Detto ciò, deve preliminarmente rammentarsi che la normativa provinciale di legittimità costituzionale sospetta, come deducono gli interessati, va identificata, come già esposto in fatto, nelle leggi provinciali 30 settembre 1974, n. 26 e 23 novembre 1983, n. 41 e, da ultimo, nella legge provinciale 28 dicembre 1984, n. 17. Queste leggi hanno disciplinato in tempi successivi il trattamento economico di tutto il personale provinciale, e perciò anche di quello addetto al laboratorio provinciale di igiene e profilassi, adottando nei suoi confronti tutta una serie di complesse disposizioni. Senonché, mentre per i dipendenti del laboratorio del reparto chimico (uno dei due reparti in cui questo, come già detto, è diviso) non è mai stata dettata alcuna disciplina particolare, rientrando essi così nell'applicazione della normativa generale concernente il personale provinciale, nei confronti del personale medico (del relativo reparto) gli organi legislativi provinciali hanno ritenuto di emanare una disciplina specifica, consistente in sostanza nell'attribuire ai medici prima un assegno mensile aggiuntivo (art. 8 della legge provinciale n. 26/1974) e poi il trattamento economico previsto per il personale medico delle unità sanitarie locali dall'a.n.u.l. reso esecutivo con il d.P.R. 25 giugno 1983, n. 348 (art. 7 della legge provinciale n. 41/1983).

Il che ha comportato, e lo si è già anticipato, una differenziazione di trattamento economico tra le due categorie di personale — quello medico e quello chimico e biologo del laboratorio —, poiché il primo è stato beneficiato con l'attribuzione in suo favore di somme che al secondo sono state negate, e ciò pur essendo ambedue le categorie addette ad una struttura (laboratorio provinciale di igiene e profilassi, e ora servizio di prevenzione) che appare (ancora) essere unitaria, nella quale il personale che vi opera esercita compiti similari e gode di analogo stato giuridico e per la quale, perciò, non si manifestano motivi razionali per un discriminazione degli addetti.

Al riguardo va rilevato come l'organizzazione del laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Trento, nonché il suo funzionamento e i compiti del personale che vi opera, risultano anche attualmente regolamentati in maniera omogenea, per il rinvio operato con l'art. 32, primo comma, della legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33, dalla normativa statale di cui agli artt. 82 e segg. del t.u. delle leggi sanitarie approvato con r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, da alcune norme contenute nel r.d. 11 marzo 1935, n. 281 (art. 67 e segg.) o di applicazione (come il d.m. 15 aprile 1935 emanato ai sensi degli artt. 73, 74, 76 e 78 del r.d. da ultimo citato), dal regolamento approvato con r.d. 16 gennaio 1927, n. 155, nonché, infine, dagli artt. 15 e segg. del d.P.R. 10 giugno 1955, n. 854.

In una situazione del genere questo tribunale, come già il Consiglio di Stato nella ordinanza più volte citata n. 32/1986, ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità degli artt. 8 della legge provinciale n. 26/1974; 7 della legge provinciale n. 41/1983 e 2 della legge provinciale n. 17/1984 nella parte in cui queste norme non sono applicabili anche al personale chimico e biologo del laboratorio in relazione agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione e agli artt. 4 e 8 dello statuto speciale di autonomia per il Trentino-Alto Adige di cui al t.u. approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670.

Quanto alla rilevanza della questione, essa è innegabile, evidente essendo che la rimozione delle predette norme provinciali da parte della Corte costituzionale comporterebbe l'accoglimento delle pretese dedotte in giudizio, pretese che, al contrario, allo stato, come già detto, sono da disattendere.

Quanto alla non manifesta infondatezza con riguardo ai cennati parametri costituzionali valgono le osservazioni di cui appresso.

In relazione all'art. 3 della Costituzione, va segnalata la disparità di trattamento tra soggetti che sembrano trovarsi in identiche e similari condizioni giuridiche. In particolare va sottolineato come, con riferimento all'applicazione in favore dei medici del laboratorio dell'a.n.u.l. di cui al d.P.R. n. 348/1983, la differenziazione di trattamento economico tra il personale medico e il personale chimico e biologo dello stesso laboratorio (ricompreso ai fini economici nella disciplina generale del personale provinciale), si fa cospicua, perché, a parte la differenza tabellare, al personale medico sono attribuite delle particolari indennità che sensibilmente aumentano (fino a duplicarlo) il trattamento base.

In relazione all'art. 36 della Costituzione, si osserva che può apparire in effetti dubbio per i chimici e i biologi addetti al laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Trento la proporzionalità della retribuzione in rapporto alla quantità e qualità del lavoro espletato, che appare simile a quello svolto nella stessa struttura dal personale medico diversamente retribuito.

Quanto all'art. 97 della Costituzione, si rileva che non è da escludere che una sperequazione di trattamento economico significativa, come sembra essere quella denunciata dai ricorrenti, dinanzi alla omogeneità delle situazioni soggettive in cui versano i dipendenti (medici, chimici, biologi) in servizio presso il laboratorio provinciale, possa realmente nuocere alla efficienza del laboratorio stesso.

In relazione agli artt. 4 e 8 dello statuto speciale di autonomia, va osservato che, alla loro stregua, la regione Trentino-Alto Adige, nonché le provincie autonome di Trento e Bolzano hanno la potestà di emanare norme legislative in una serie di materie ivi elencate (competenza legislativa esclusiva e primaria) «in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e col rispetto . . . delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica».

Ora, con la legge 23 dicembre 1978, n. 833, lo Stato ha adottato una nuova, profondamente innovativa, regolamentazione dell'attività sanitaria nel nostro paese, istituendo all'uopo il servizio sanitario nazionale, cui sono tenuti a cooperare, oltre lo Stato, anche tutte le regioni e i comuni con una preordinata divisione di compiti e di interventi. Nell'ambito di questa regolamentazione l'art. 47 ha previsto l'esigenza di assicurare un unico ordinamento del personale in tutto il territorio nazionale, distinguendo lo stesso in quattro ruoli (sanitario, tecnico, professionale, amministrativo).

A sua volta il d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, emanato dal Governo ai sensi della delega contenuta nel citato art. 47, dettando lo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali, ha previsto che nel ruolo sanitario (art. 2) siano, tra l'altro, iscritti, oltre i medici, anche i chimici e i biologi, con classificazione di tutto il personale del ruolo in tre identiche posizioni funzionali (dirigente, coadiutore, assistente e collaboratore).

Alla luce di siffatta normativa, cui è possibile attribuire la natura di principio generale nell'ambito della materia sanitaria o di norme fondamentali della relativa riforma, non appare manifestamente infondato sostenere, come hanno prospettato i ricorrenti, che la normativa della provincia autonoma di Trento attinente il personale medico e chimico-biologo addetto al laboratorio provinciale di igiene e profilassi, nel prevedere differenziazioni anche notevoli di trattamento economico, sia incorsa nel vizio di violazione delle indicate norme statutarie.

Al riguardo non è superfluo ricordare come la giurisprudenza amministrativa (in primo grado e in appello), sulla base delle citate norme di leggi statali, ha ritenuto illegittima in un numero notevole di decisioni la esclusione della equiparazione economica dei farmacisti e dei biologi e dei chimici e dei fisici ai medici (cfr., per tutte, Consiglio di Stato, sez. V: 9 novembre 1979, n. 676; 25 gennaio 1980, n. 62; 20 marzo 1981, n. 90; 13 novembre 1981, n. 543; 18 gennaio 1984, n. 46; 19 luglio 1984, n. 557; 8 febbraio 1985, n. 87, cui *adde*, da ultimo, sezione IV, 28 aprile 1986, n. 308). È il caso ancora di sottolineare che alcune delle decisioni richiamate si riferiscono proprio a personale sanitario operante nel Trentino-Alto Adige, come la pronuncia n. 46 del 1984, che ha riguardo al personale di farmacia in servizio presso l'ospedale di Bolzano, o la pronuncia n. 87 del 1985, che si riferisce ai biologi addetti ai laboratori di analisi di ospedali della provincia di Trento. Con il che, sulla base della disciplina attuale, si verificherebbe nell'ambito della stessa provincia, tra personale sanitario sottoposto al potere legislativo della provincia autonoma e quello, invece, rientrante nella normativa nazionale, una palese quanto ingiustificata discriminazione retributiva.

Ne discende la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità sopra esaminata.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 8 della legge provinciale 30 settembre 1974, n. 26, 7 della legge provinciale 23 novembre 1983, n. 41 e 2 della legge provinciale 28 dicembre 1984, n. 17 nella parte in cui queste norme non sono applicabili anche al personale chimico e biologo del laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Trento, in relazione agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione e agli artt. 4 e 3 dello statuto speciale di autonomia per il Trentino-Alto Adige;

Sospende il giudizio in corso e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina alla segreteria del tribunale di provvedere alla notificazione della presente ordinanza alle parti in causa, nonché al presidente della giunta provinciale e di darne comunicazione al presidente del consiglio provinciale di Trento.

Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 27 novembre 1986, con l'intervento dei Magistrati.

(Seguono le firme)

Ordinanza emessa il 22 novembre 1986 dal pretore di Agrigento nel procedimento civile vertente tra assessorato regionale del lavoro e SO.G.E.SI - E.N.I.P.M.I. (Reg. ord. n. 91/1987).

Artt. 153 e 618, primo comma, del cod. proc. civ.: Esecuzione forzata - opposizione agli atti esecutivi - termini perentori - notificazione tardiva del ricorso e del decreto per causa di forza maggiore o di caso fortuito - mancata previsione della concessione di un nuovo termine per la notificazione (artt. 3 e 24 Cost.).

IL PRETORE

Sciogliendo la riserva che precede, letti gli atti, ritenuto che l'assessorato regionale del lavoro ha proposto una opposizione agli atti esecutivi, notificando, tuttavia, il ricorso ed il decreto di comparizione delle parti oltre il termine perentorio all'uopo assegnato da questo pretore a norma dell'art. 618, comma primo del c.p.c.;

che l'opponente ha giustificato la tardività della notificazione con una di forma maggiore ed invocando questa ultima ha chiesto di essere rimesso in termine;

Ritenuto che è giurisprudenza consolidata che la mancata o tardiva notificazione del ricorso e del decreto in tema di opposizione agli atti esecutivi, si traduce nel difetto di un presupposto necessario per la costituzione del rapporto processuale, rimanendo esclusa ogni possibilità di concedere nuovo termine per la notificazione stessa;

che la mancata previsione sia dell'art. 618, comma primo, sia dell'art. 153 del c.p.c. delle possibilità di concedere un nuovo termine per la notificazione in presenza di una causa di forza maggiore di caso fortuito sembra contrastare con gli artt. 3, comma primo e 24 della Costituzione, tenuto conto che l'ordinamento giuridico prevede altre ipotesi in cui la forza maggiore ha rilevanza (artt. 650 e 668 del c.p.c.); ritenuta la rilevanza della questione nel presente giudizio.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara d'ufficio non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 153 e 618, comma primo, del c.p.c. in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione e ordina la trasmissione immediata degli atti alla Corte Costituzionale per le decisioni;

Sospende il giudizio in corso;

Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché per la comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Agrigento, 22 novembre 1986

Il pretore: (firma illeggibile)

87C0238

Ordinanza emessa il 27 novembre 1986 dal pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra S.n.c. Maddalena ed il Ministero delle finanze (Reg. ord. n. 92/1987).

Art. 5, cinquantunesimo e trentaduesimo comma, del d.-l. 30 dicembre 1982, n. 953, conv. con modifiche, in legge 28 febbraio 1983, n. 53: Tasse automobilistiche - recupero - obbligo per il contribuente di conservare per tre anni le ricevute di versamento - entità del tributo diversa a seconda che le auto, a parità di cavalli fiscali, siano alimentate a gasolio o a benzina (artt. 3, 42 e 53 Cost.).

IL PRETORE

Sciolta la riserva che precede;

Letti gli atti di causa;

OSSERVA

Rilevato che con atto di opposizione ad ingiunzione fiscale del Ministero delle finanze (ufficio del registro, bollo e demanio di Torino) n. 8398/336, con la quale veniva ingiunto all'opponente il pagamento della somma di lire 1.131.000 per tributi non versati, sovrattasse, spese ed interessi relativi all'imposta del primo e secondo quadrimestre dell'anno 1983 sulla autovettura targata TO/P58672, la S.n.c. Maddalena, proprietaria della vettura *de qua* sino alla metà dell'anno 1983, non era più in possesso delle ricevute postali, andate smarrite nel notevole lasso di tempo da allora trascorso;

Rilevato che all'opponente non è stato possibile procurarsi la prova dell'avvenuto versamento tramite i registri degli uffici postali, poiché questi ultimi, in virtù delle disposizioni e norme regolamentari interne, possono conservare detta documentazione per un periodo massimo di due anni;

Rilevato che l'opponente, ciò premesso, ha eccepito la illegittimità della ingiunzione del Ministero delle finanze sotto diversi profili;

Rilevato che, preliminarmente, l'opponente ha eccepito la prescrizione dell'azione per il recupero della tassa, in quanto, ai sensi dell'art. 5, cinquantunesimo comma, della legge 28 febbraio 1983, n. 53, il credito *de quo* sarebbe risultato non più azionabile con il decorso dell'anno 1985;

Rilevato ancora che l'opponente col detto atto di opposizione, eccepiva la illegittimità costituzionale di detta legge 28 febbraio 1983, n. 53, art. 5, cinquantunesimo comma, in quanto, per un primo profilo di contrasto con i precetti costituzionali, si rilevava il diverso trattamento riservato da un lato ai contribuenti, ai quali viene imposta la necessità di conservare per i tre anni successivi a quello di corresponsione del tributo le ricevute attestanti il pagamento, mentre, dall'altro, viene consentito all'amministrazione postale di distruggere la documentazione attestante i medesimi versamenti dopo soli due anni, rendendo pertanto impossibile al privato la prova dell'adempimento dei suoi obblighi nel caso di, sia pure incolpevole, smarrimento delle ricevute relative, il tutto in contrasto con il precetto costituzionale per disuguaglianza di trattamento ai sensi dell'art. 3 della Costituzione;

Rilevato che inoltre — a parere della difesa dell'opponente — altra causa di illegittimità costituzionale delle norme impositive del tributo (decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, trentaduesimo comma) risiedeva nella diversità della imposta prevista per le auto diesel rispetto a quelle a benzina, in quanto tale difforme regime, concretandosi nella previsione di sovrattassa sui veicoli con motore diesel, trovava una sua *ratio* di esistere nel minor costo del combustibile, utilizzato da tali autoveicoli (gasolio) rispetto alla benzina, cosicché, essendo il tributo qualificato come «tassa di circolazione» e collegato all'effettivo utilizzo del mezzo, risultava giustificata una maggiore imposizione fiscale a carico del mezzo avente costi kilometrici più contenuti. Considerato che ora, mutata la natura della tassa (da imposta di circolazione a imposta sulla proprietà) l'obbligo della sua corresponsione è divenuto non più collegato all'effettivo utilizzo del veicolo, ma alla sua semplice iscrizione nei pubblici registri, sarebbe diventato illegittimo prevedere tributi notevolmente difformi per mezzi aventi la stessa potenza fiscale;

Rilevato che l'opponente, in sede di conclusioni, chiedeva in via principale, l'annullamento della opposta ingiunzione, e, in via subordinata, di sollevare avanti la Corte costituzionale le eccezioni di legittimità configurate, con conseguente sospensione del presente giudizio;

Rilevato che, in sede di comparsa di costituzione e risposta l'Avvocatura dello Stato, per il Ministero delle finanze, presso i cui uffici esso Ministero è domiciliato in Torino, eccepiva la incompetenza per materia di questo pretore, per essere invece competente il tribunale di Torino, ai sensi dell'art. 9 del c.p.c.;

TUTTO CIÒ RILEVATO

Il pretore, considerato che tali questioni sollevate dalla difesa dell'opponente nel presente giudizio sono rilevanti e non manifestamente infondate, dispone la sospensione del procedimento civile in corso e dispone altresì l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ancora, il pretore solleva, d'ufficio, eccezione di legittimità costituzionale della legge (d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, trentaduesimo comma), per contrasto di questa legge con gli artt. 3 e 53 della Carta costituzionale, per la disuguaglianza di trattamento dei cittadini davanti alla legge, e per la sufficiente considerazione espressa in detta legge del principio, costituzionalmente garantito, della capacità contributiva, per cui «tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva, e che il sistema tributario è informato a criteri di progressività».

I criteri di scienza delle finanze e di diritto tributario utilizzati da questo pretore, nella considerazione della rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata d'ufficio, sono indicati nell'allegato foglio illustrativo, che si deve ritenere parte integrante del presente verbale e della presente ordinanza.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 novembre 1983, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la eccezione di legittimità costituzionale sollevata sia dalla difesa della opponente nelle presente causa sia d'ufficio da questo Pretore:

a) della legge 28 febbraio 1983, n. 53, art. 5, cinquantunesimo comma, nella parte in cui si rileva il diverso trattamento riservato ai contribuenti, ai quali viene imposta la necessità di conservare per i tre anni successivi a quello di corresponsione del tributo le ricevute attestanti il pagamento, mentre viene consentito alla amministrazione postale di distruggere la documentazione attestante i medesimi versamenti dopo soli due anni, in violazione dell'art. 3 della Costituzione per disuguaglianza di trattamento dei cittadini davanti alla legge;

b) della legge 30 dicembre 1982, n. 953, trentaduesimo comma, nella parte in cui si prevede un diverso trattamento impositivo previsto per le auto diesel, rispetto a quelle a benzina, in quanto tale difforme regime, concretantesi nella previsione di sovrattassa sui veicoli con motore diesel, trovava una sua ratio nel minor costo del combustibile utilizzato da tali autovetture (gasolio) rispetto alla benzina, cosicché, essendo il tributo qualificato come «tassa di circolazione» e collegato all'effettivo utilizzo del mezzo, risultava giustificata una maggiore imposizione fiscale a carico del mezzo, avente costi kilometrici più contenuti, in violazione dell'art. 3 della Cost. per disuguaglianza di trattamento dei cittadini davanti alla legge;

c) della legge 30 dicembre 1982, n. 953, trentaduesimo comma, nella parte in cui il legislatore, nel trasformare una, da sempre, «tassa» sulla circolazione degli autoveicoli in una «imposta sulla proprietà del mezzo» (e quindi patrimoniale) ha creato tributi discriminatori, persecutori, espropriativi, in violazione degli artt. 53, 42 e 3 della Carta costituzionale, contravvenendo in special modo al principio della capacità contributiva ed al principio della progressività delle imposte;

Sospende il procedimento civile in corso promosso da S.n.c. Maddalena nei confronti del Ministero delle finanze, difeso dall'avvocatura dello Stato;

Dispone a cura della cancelleria la immediata trasmissione degli atti alla cancelleria della Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria di notificare copia della presente ordinanza alle parti in causa e al Predidente del Consiglio dei Ministri; e al Procuratore della Repubblica;

Dispone infine che la presente ordinanza venga comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica.

Torino, addì 27 novembre 1986

Il pretore: VIOTTI

Osserva ancora, questo pretore, quanto segue:

Il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 «Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche» all'art. 1 «Oggetto della tassa» stabilisce che la circolazione sulle strade ed aree pubbliche degli autoveicoli e dei relativi rimorchi, la navigazione in acque pubbliche degli autoscafi sono soggette alle tasse stabilite dal medesimo decreto. La definizione di «tassa», attribuita dal legislatore alla suddetta prestazione pecuniaria coattiva, è conforme al concetto che la scienza della finanza dà alla stessa quale contributo attuato per servizi che, oltre ad un vantaggio indivisibile ai consociati, produce altresì un vantaggio indivisibile ai consociati, produce altresì un vantaggio che è divisibile tra gli individui. Inoltre la tassa intanto si paga in quanto si ha un vantaggio particolare (in tal senso: Luigi Einaudi «Principi di Scienza della Finanza»), con quanto sopra non si vuole, sul piano giuridico, ravvisare un vero e proprio scambio tra prestazione del singolo e prestazione dello Stato. La Tassa non si inserisce in un contesto obbligatorio tra singolo e Stato. Il presupposto tipico del tributo suddetto è il fatto o l'atto, la domanda del singolo di provocare l'attività della pubblica amministrazione. Nella fattispecie la «circolazione» provoca l'attività della pubblica amministrazione a provvedere alla costruzione ed alla manutenzione delle strade.

Il d.l. 30 dicembre 1982, n. 9533, ha trasformato, a partire dal 1° gennaio 1983, la tassa di circolazione dei veicoli in imposta sulla semplice proprietà del veicolo.

La scienza della finanza giustifica l'imposta patrimoniale solo quando essa può considerarsi un meccanismo di perequazione economica necessario per colpire taluni redditi più aspramente di altri. Luigi Einaudi (Op. cit.) in quest'ottica, asserisce che «l'imposta dicesi "patrimoniale" perché viene ordinata in funzione del patrimonio, ma pagasi con reddito, ed è uno strumento tecnico di diversificazione dell'imposta più perfetto di quello che non sia la diversificazione diretta sul reddito o dell'aliquota». L'applicazione dell'imposta patrimoniale, come sopra giustificata, trova applicazione per correggere momenti di sperequazione delle imposte personali, così definite perché variano in funzione della quantità del reddito, e tengono conto dello stato economico del contribuente.

Se il contribuente pagasse davvero l'imposta patrimoniale con il patrimonio, il patrimonio verrebbe a ridursi sino a giungere, con il crescere dell'imposizione, al punto in cui non esisterebbe più la fonte del reddito e quindi mancherebbe la base imponibile. «Perciò l'imposta patrimoniale dev'essere considerata un congegno usato allo scopo di colpire taluni redditi più aspramente di altri» (Einaudi op. cit.). La base imponibile sul patrimonio di dette imposte è calcolata capitalizzando il reddito ed il calcolo è in funzione del saggio di interesse. I redditi ai quali non corrisponde alcun capitale valutato come tale da mercato non possono essere soggetti a tassazione patrimoniale (ad esempio il reddito da lavoro).

I suddetti principi trovano giustificazione anche in sede di diritto costituzionale: la Corte costituzionale, con sentenza n. 97/1968, ha precisato che l'obbligazione tributaria non può sorgere ove manchi del tutto capacità contributiva ed ha precisato la differenza tra capacità contributiva e capacità economica.

La capacità economica di un cittadino è costituita dal valore del suo patrimonio (ad esempio opere d'arte di rilevante valore), mentre la sua capacità contributiva non può essere basata sulla sua raccolta d'arte, bensì soltanto sui redditi derivanti da capitale o da lavoro o ambedue.

Nella sentenza n. 201/1975 si legge: «come la Corte costituzionale ha ripetutamente avuto occasione di affermare, il principio della capacità contributiva di cui all'art. 53, sul piano garantistico costituzionale dev'essere inteso come espressione dell'esigenza che ogni prelievo tributario abbia causa giustificatrice in indici concretamente rilevatori di capacità contributiva. I soggetti assumono così tale capacità contributiva in funzione del collegamento con la fattispecie cui la norma tributaria attribuisce tale efficacia indicativa, secondo valutazioni riservate al legislatore».

La norma tributaria diviene sindacabile da punto di vista della garanzia costituzionale quando questa contrasta con il principio della capacità contributiva, cioè non ricollega il dovere di partecipare alle spese della collettività ad un fatto economicamente valutabile. La capacità contributiva di cui all'art. 53 della Costituzione, può essere percorsa nella sua manifestazione diretta e immediata, come nel caso delle imposte dirette, o nella sua manifestazione indiretta e mediata, ad esempio con il compimento di certi atti, nel caso delle imposte indirette. Nell'art. 53, primo comma, della Costituzione che recita «tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva» si manifestano concretamente i principi dell'uguaglianza dei cittadini di fronte alla sovranità dello Stato davanti alla legge (di cui all'art. 3 della Costituzione) e il principio di solidarietà politica, economica, e sociale (di cui all'art. 2 della Costituzione). In funzione della solidarietà economica si attuano le limitazioni alla libertà del singolo (artt. 14, terzo comma, 75, secondo comma) ed alla sua integrità patrimoniale (artt. 43 e 42, terzo comma). Il legislatore, perciò, non può creare tributi discriminatori, persecutori, espropriativi in violazione degli artt. 53, 42 e 3 della Costituzione.

La capacità contributiva implica una valutazione di idoneità astratta del singolo a sopportare il peso tributario, perciò: «ad un indice effettivo deve farsi capo per determinare la quantità di imposta che da ciascun obbligato si può esigere (Corte costituzionale sentenza n. 69 del 12 luglio 1965). Al contribuente inoltre deve essere sempre concessa la possibilità di dimostrare l'esistenza o la diversa consistenza del fatto presunto per legge (Corte costituzionale 28 luglio 1976, n. 200); sono pertanto escluse le presunzioni *juris et de jure* (cioè non vincibili da prova contraria). Da quanto detto, si evince che nell'attività impositiva il legislatore non può fare riferimento ad una nozione di capacità contributiva presunta, contrapposta ad un'altra di capacità contributiva reale. Sia per il Micheli che per Rastello, in armonia con quanto detto, a fondamento del tributo (sia essa imposta o tassa) possono essere poste solo quelle situazioni che siano indizio di attitudine economica.

Tornando in merito al tributo patrimoniale sui veicoli e gli autoveicoli, il d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, trentaduesimo comma, già citato, stabilisce che esso è dovuto da tutti coloro che risultano essere proprietari dal pubblico registro automobilistico e da registri di immatricolazione. Il tributo deve essere pagato con le modalità ed i criteri previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39. Il presupposto del contributo in questione è la proprietà del mezzo e non più la circolazione dello stesso. Viene in tal modo privilegiato nell'obbligazione tributaria il principio della solidarietà economica dei cittadini proprietari del mezzo di trasporto al concorso nelle spese dello Stato piuttosto che il fatto della circolazione con mezzi propri del cittadino, fatto che fa scaturire l'attività della pubblica amministrazione nel servizio strade. L'efficacia indicativa della capacità contributiva dell'obbligato è espressa, nella fattispecie, dai seguenti criteri: cilindrata, potenza fiscale, numero dei posti, portata espressa in quintali, persone trasportabili. La base imponibile è pertanto calcolata non capitalizzando il reddito del mezzo di trasporto in proprietà, ma valutando le caratteristiche fisiche dello stesso. La procedura del calcolo non sarebbe sindacabile se i suddetti criteri fisici di determinazione della base imponibile fossero idonei surrogati della moneta nell'esprimere il valore economico dell'automezzo.

Così non è perché detto valore è in funzione del tempo, dell'usura e del mercato: a parità di cilindrata o di potenza fiscale o di altri criteri indicati al suddetto art. 2 possono corrispondere valori economici dei mezzi in considerazione diversi a seconda dell'obsolescenza dei mezzi stessi. Può al limite capitare che il tributo eguali o superi il valore patrimoniale del mezzo, in altri termini l'obbligazione tributaria sorge anche ove manchi del tutto sia la capacità contributiva che la capacità economica relativa alla proprietà del mezzo. Senza ipotizzare casi limite si può tuttavia affermare che i criteri del suddetto art. 2 non sono indici rilevatori di capacità contributiva. In tal senso il tributo di cui al trentaduesimo comma del d.l. n. 953 è discriminatorio nei confronti dei contribuenti perché colpisce nella stessa misura beni patrimoniali aventi valori economici diversi.

Un secondo motivo di contrasto con l'art. 53, primo comma, della costituzione risiede nel diverso trattamento fiscale riservato alle auto diesel rispetto a quelle a benzina. L'art. 8 del d.-l. 8 ottobre 1976, n. 691, convertito il legge 30 novembre 1976, n. 786, prevede una sovrattassa per le autovetture adibite a trasporto promiscuo funzionanti con motore diesel. La norma si giustificava, quando il tributo era qualificato come tassa di circolazione, in relazione al minor costo kilometrico nascente dall'uso dei suddetti veicoli rispetto a quelli a benzina. Si trattava perciò di un indice effettivo cui la legge faceva capo per determinare la quantità di imposta da esigere da ciascuno obbligato. Essendo dal 1° gennaio 1983 il tributo dovuto per la semplice iscrizione al pubblico registro (da imposta di circolazione a imposta di proprietà) a prescindere dall'uso dell'autovettura, la sovrattassa sui diesel poggia su una convinzione di capacità contributiva presunta e la presunzione è assunta *juris et de jure*, cioè senza che al contribuente sia concessa la possibilità di dimostrare l'esistenza o la diversa consistenza del fatto presunto per legge, vale a dire la mancata circolazione dell'autoveicolo con motore diesel e quindi il mancato risparmio rispetto ad un autoveicolo a benzina.

P. Q. M.

Sospende il procedimento civile in corso promosso dalla S.n.c. Maddalena nei confronti del Ministero delle finanze, difeso dall'avvocatura dello Stato;

Dispone a cura della cancelleria civile la immediata trasmissione degli atti alla cancelleria della Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria civile di notificare copia della presente ordinanza alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Dispone infine, che la presente ordinanza venga comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.

Torino, addì 27 novembre 1986

Il pretore: VIOTTI

87C0239

Ordinanza emessa il 16 giugno 1986 dal pretore di Palmi nel procedimento civile vertente tra Fonti Arcangelo ed altri ed il Ministero del tesoro ed altri (Reg. ord. n. 93/1987).

Art. 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; art. 3 del d.-l. 30 dicembre 1979, n. 663, conv. nella legge 29 febbraio 1980, n. 33; art. 1 del d.P.R. 8 luglio 1980, n. 538; art. 12 del d.-l. 29 luglio 1981, n. 402, conv. nella legge 26 settembre 1981, n. 537; art. 14 della legge 26 aprile 1982, n. 181; art. 4 del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638; art. 35 della legge 27 dicembre 1983, n. 730: Servizio sanitario nazionale - contributi sociali di malattia a carico dei liberi professionisti - disciplina della partecipazione contributiva degli assistiti (artt. 3, 23, 53, 76 e 77 Cost.).

IL PRETORE

Uditi i procuratori delle parti,

OSSERVA

I. — Con ricorso depositato il 29 novembre 1985 i notai Arcangelo Fonti, Francesco Paolo Menonna, Tullio Lanzo e Francesco Giffone hanno udito questo pretore, giudice del lavoro per sentire dichiarare di non essere tenuti a versare all'I.N.P.S. i contributi sociali di malattia, in tutto o in parte, e per sentir condannare l'I.N.P.S. e, per quanto di ragione, il Ministero del tesoro ed il Ministero della sanità a rimborsare loro le somme indebitamente versate per gli anni decorsi. I ricorrenti, una volta individuato il quadro normativo vigente, hanno in linea principale dedotto l'illegittimità del d.P.R. 8 luglio 1980, n. 538 (che ha confermato in L. 125.000 l'entità del contributo minimo dovuto dai liberi professionisti già iscritti a un istituto mutualistico, ed ha aggiunto un contributo pari al 2% del

reddito soggetto ed Irpef derivante dall'attività professionale entro il massimale imponibile di L. 25.000.000) e, data la sua natura di atto amministrativo, ne hanno chiesto la disapplicazione; in linea subordinata e complementare hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale del predetto decreto e della intera normativa regolatrice della materia (art. 3 del d.-l. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge 29 febbraio 1980, n. 33; art. 12 del d.-l. 27 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537; art. 14 della legge 26 aprile 1982, n. 181) per contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione.

Si sono costituiti il Ministero della sanità e il Ministero del tesoro, il primo deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva, ed entrambi contestando l'interesse dei ricorrenti alla disapplicazione del d.P.R. n. 538/1980 e la fondatezza delle sollevate eccezioni di illegittimità costituzionale. Si è successivamente costituito l'I.N.P.S., sostenendo la legittimità del d.P.R. n. 538/1980 in relazione alle previsioni della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e la piena conformità delle altre norme di legge censurate rispetto ai principi costituzionali.

2. — Per quanto concerne il d.P.R. n. 538/1980, è necessario osservare che successive norme di legge (d.-l. n. 402/1981 convertito nella legge n. 537/1981; legge n. 181/1982; legge n. 730/1983) hanno fatto proprio il suo contenuto, con la conseguenza che l'imposizione contributiva oggetto di causa non trova fondamento esclusivo in esso decreto presidenziale (che va qualificato come atto amministrativo), ma nella legge. L'invocata disapplicazione del d.P.R. n. 538/1980, non appare, pertanto, risolutiva ai fini della decisione dell'intera controversia.

3. — Occorre, quindi, verificare se non siano insussistenti le prospettate violazioni degli artt. 3 e 53 della Costituzione ed opera dell'intera normativa concernente il contributo sociale di malattia a carico dei liberi professionisti.

Ritiene questo pretore, al riguardo, che le questioni di legittimità costituzionale sollevate dai ricorrenti siano non manifestamente infondate, ed inoltre rilevanti ai fini della decisione della presente controversia.

Si rinviene, anzitutto, un contrasto con l'art. 53 della Costituzione nel fatto che la determinazione del contributo di malattia a carico dei liberi professionisti sulla base del reddito imponibile (anziché in funzione del costo medio *pro-capite* delle prestazioni sanitarie) realizza una vera e propria duplicazione di imposizione, sussistendo già un prelievo (fiscale) commisurato al reddito e destinato, fra l'altro, a finanziare il settore stesso della Sanità. La normativa in oggetto viola anche l'art. 3 della Costituzione, perché irrazionalmente fa carico di tale doppia imposizione a una specifica categoria di cittadini, e non alla totalità degli stessi.

Un secondo motivo di contrasto con l'art. 3 della Costituzione è rappresentato dal fatto che i liberi professionisti risultano discriminati rispetto ad altre categorie di cittadini (coltivatori diretti, artigiani ed esercenti attività commerciali) che godono di minori contributi fissi e percentuali (nello stesso senso, vedi ordinanza 20 novembre 1984 del Pretore di Milano nella causa Minzoni c/I.N.P.S.).

Altra disparità di trattamento si ha tra i liberi professionisti e i cittadini che non risultavano iscritti ad alcuna forma di previdenza, in quanto soltanto per questi ultimi è stato previsto un tetto massimo di contribuzione, mentre per i primi il tetto in origine fissato è stato eliminato dall'art. 12 del d.-l. n. 402/1981, convertito nella legge n. 537/1981; la irrazionalità della previsione è resa manifesta dal fatto che il tetto contributivo riguarda i titolari di redditi di capitale di qualsiasi entità, anche relevantissima, i quali perciò risultano privilegiati in modo del tutto ingiustificato.

Un'ulteriore disparità si riscontra nella circostanza che il contributo in misura fissa (previsto per i liberi professionisti e numerose altre categorie) non riguarda invece i cittadini non assicurati (vedi i decreti ministeriali 25 maggio 1983 e 4 giugno 1984), che anche sotto questo aspetto risultano favoriti.

Le indicate questioni di legittimità investono dunque tutte le norme (art. 3 del d.-l. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge 29 febbraio 1980, n. 33; art. 12 del d.-l. 27 luglio 1981, n. 402, convertito in legge 26 settembre 1981, n. 537; art. 14 della legge 26 aprile 1982, n. 181; art. 33 della legge 27 dicembre 1982, n. 730) che determinano la misura, fissa e percentuale, del contributo sociale di malattia dei liberi professionisti.

Non viene sottoposto all'esame della Corte costituzionale il d.P.R. n. 538/1980, attesa la natura amministrativa dello stesso.

Circa la rilevanza delle prospettate questioni di legittimità costituzionale ai fini della decisione, è sufficiente osservare che l'unico oggetto di contesa tra le parti è rappresentato proprio dalle suddette questioni; e che, d'altra parte, non appare possibile utilizzare criteri ermeneutici atti a superare il contrasto costituzionale già evidenziato.

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 della legittimità costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.-l. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, dell'art. 12 del d.-l. 27 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, dell'art. 14 della legge 26 aprile 1982, n. 181, e dell'art. 33 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, in relazione agli artt. 3 e 53 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso e dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Palmi, addì 16 giugno 1986

Il pretore: TRIMARCHI

87C0240

Ordinanza emessa il 7 aprile 1986 (pervenuta alla Corte costituzionale il 24 febbraio 1987) dal pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Di Bello Aldo ed il Ministero del tesoro (Reg. ord. n. 94/1987).

Art. 6 del d.-l. 25 gennaio 1985, n. 8, convertito in legge 27 marzo 1985, n. 103: Servizio sanitario nazionale - prestazioni specialistiche ambulatoriali - tariffe - quote di maggiorazione Istat - irripetibilità delle somme già corrisposte sulla base di diverse interpretazioni - ingiustificata disparità di trattamento tra i professionisti a seconda che abbiano visto soddisfatta o meno la relativa richiesta entro il 25 gennaio 1985 (art. 3 Cost.).

IL PRETORE

Sciogliendo la riserva;

Considerato che la domanda è volta ad ottenere le quote di maggiorazione Istat delle tariffe secondo l'accordo nazionale per la specialistica convenzionata esterna del 14 luglio 1973;

che tali quote di maggiorazione nel vigore del divieto di cui alla legge del 17 agosto 1974, m. 386, non potevano più dirsi spettanti;

che il divieto fu però successivamente posto nel nulla con l'art. 11 della legge del 29 giugno 1977, n. 349 (fino all'entrata in vigore della riforma sanitaria) che ha espressamente abrogato il comma della precedente normativa che contemplava appunto il blocco delle tariffe;

che l'art. 8 del d.-l. 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge n. 386/1974 prevedeva però anche al comma sesto che «le normative e gli accordi vigenti... cessano di avere efficacia dalla data delle deliberazioni che recepiscono le corrispondenti convenzioni», mentre per «normativa vigente» poteva intendersi anche quella relativa al blocco delle tariffe, sicché l'abrogazione dell'art. 11 legge n. 349/1977 poteva essere interpretata come limitata al punto relativo alla data di scadenza del blocco;

che in questa situazione è intervenuta in corso di causa una legge interpretativa (l'art. 6 del d.-l. 25 gennaio 1985, n. 8, convertito in legge 27 marzo 1985, n. 103);

che in base a tale legge gli artt. 11 della legge n. 349/1977 e 8 del d.-l. n. 264/1974 vanno intesi nel senso che fino a quando siano divenute efficaci le nuove tariffe, i corrispettivi di cui trattasi spettano «senza aumenti ed adeguamenti di alcun genere»;

che l'ultima parte dell'art. 6 di tale legge interpretativa aggiunge però che sono comunque irripetibili le somme già corrisposte sulla base di diverse interpretazioni delle disposizioni sopra indicate;

che tale norma, senza apparente giustificazione, sembra creare una stridente disparità di trattamento tra professionisti che nello stesso periodo hanno svolto una identica prestazione, sancendo o meno il loro diritto al compenso maggiorato, a seconda che al 25 gennaio 1985 abbiano o non abbiano visto soddisfatta la domanda volta ad ottenerlo;

che non sembra pertanto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 citato, ultima parte, in rapporto all'art. 3 della Costituzione;

che è del tutto evidente la rilevanza della questione ai fini della decisione della presente causa;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Sospende il presente procedimento;

Rimette gli atti alla Corte costituzionale sollevando questione di legittimità costituzionale in ordine all'art. 6 del d.-l. 25 gennaio 1985, n. 8, convertito in legge 27 marzo 1985, n. 103, con riferimento all'art. 3 della Costituzione;

Manda la cancelleria per le notificazioni e le comunicazioni di rito.

Roma, addì 7 aprile 1986

(Seguono le firme)

87C0241

Ordinanza emessa il 22 gennaio 1987 dal pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Vergari Bruno e Enasarco (Reg. ord. n. 95/1987).

Art. 13, quinto comma, lettera b), della legge 27 luglio 1978, n. 392: Locazione immobili urbani - uso diverso da quello di abitazione - superficie reale e superficie convenzionale - determinazione del canone - applicazione dei coefficienti correttivi - corresponsione dell'equo canone convenzionalmente calcolato in misura superiore alla superficie reale (art. 3 Cost.).

IL PRETORE

Udita la discussione e letti gli atti;

OSSERVA

Nel corso del procedimento *ex art. 45 della legge n. 392/78* promosso dal sig. Vergari Bruno nei confronti dell'Enasarco, il c.t.u. ha accertato in mq 68,89 la superficie dell'alloggio sito in Roma, via B. Costantini, 73 int. 9 condotto dal Vergari.

In applicazione del disposto del quinto comma lett. b) dell'art. 13 della richiamata legge n. 392/78, detta superficie viene a risultare pari a mq 75,78 ($\text{mq } 68,89 \times 1,10$). Ai fini del calcolo della superficie convenzionale deve essere infatti applicato nella specie il coefficiente 1,10 perchè l'unità immobiliare *de qua* ha una superficie reale compresa tra i 46 ed i 70 mq.

Da quanto sopra emerge all'evidenza una irragionevole ed ingiustificata disparità di trattamento di casi analoghi ed addirittura la penalizzazione di chi di fatto conduce immobili di più ridotte dimensioni. Se invero non è contestabile, in linea generale, l'introduzione di coefficienti correttivi per gli alloggi di più ridotte dimensioni essendo indubbio che anche nell'ambito dell'economia edilizia, tanto il costo unitario di produzione quanto il costo tecnico di costruzione, risultano entro certi limiti, decrescenti al crescere della superficie costruita, appare al contrario irragionevole, ingiusta e discriminante l'applicazione del coefficiente correttivo in esame anche nei casi in cui, come nella specie, la superficie convenzionale così ottenuta oltrepassa il limite massimo (70 mq) al di là del quale non vi sarebbe nessuna maggiorazione.

In altri termini per un appartamento di reali mq 68,89 (pari a 75,78 mq convenzionali) viene a corrispondersi in concreto un equo canone superiore a quello da applicare per un appartamento di reali mq 70,01.

Né può, ovviarsi a tale incongruenza — che concerne anche l'ipotesi prevista dalla lettera c) dello stesso art. 13 — giacchè la lettera della legge non consente altre interpretazioni rispettose del disposto dell'art. 3 della Costituzione, sulla cui violazione nella specie ad opera del legislatore del 78, non sembrano esservi dubbi.

Va pertanto dichiarata rilevante — il presente giudizio non può essere definito indipendentemente dal proposto incidente — e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, prospettata anche dal ricorrente con la memoria 10 gennaio 1987, del citato art. 13, quinto comma, lettera b) — ed eventualmente lett. c) — nei limiti in cui consente che, per effetto dell'applicazione del coefficiente maggiorativo in questione, la superficie convenzionale dell'immobile ai fini del calcolo dell'equo canone, possa risultare superiore a mq 70,01.

Il giudizio va in conseguenza sospeso e gli atti trasmessi alla Corte costituzionale previe notificazioni e comunicazioni di rito.

P. Q. M.

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata in relazione all'art. 3 della Costituzione; la questione di legittimità dell'art. 13, quinto comma, lett. b) della legge 27 luglio 1978, n. 392, nei sensi di cui in motivazione;
Sospende il presente giudizio e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
Manda alla cancelleria per le prescritte comunicazioni e notificazioni.*

Roma, addì 22 aprile 1987

Il pretore: (firma illeggibile)

87C0242

Ordinanza emessa il 30 gennaio 1987 dalla corte d'appello di Venezia nel procedimento penale a carico di Lovo Liliano (Reg. ord. n. 96/1987).

Artt. 102 e 109 cod. pen.: Misure di sicurezza - abitudine nel reato presunta dalla legge - effetti della dichiarazione di abitudine - applicazione di misure di sicurezza senza un accertamento concreto della pericolosità sociale (art. 3 Cost.).

LA CORTE D'APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza visti gli atti processuali assunti, contro Lovo Liliano, nato a Monselice il 26 dicembre 1952 imputato come in atti;

Premesso che non risulta evidente la prova dell'innocenza dell'imputato, il quale, peraltro, a mezzo del difensore, ha sottoposto all'esame di questa corte d'appello, questioni attinenti al vizio parziale di mente e alla concessione delle attenuanti generiche ed ha contestato il fondamento della dichiarata abitudine a delinquere;

Considerato che il p.g. ha sollevato questione di illegittimità costituzionale degli artt. 102 e 109 del c.p. in riferimento al disposto di cui all'art. 31 della legge 10 giugno 1986, n. 663, per violazione dell'art. 3 Costituzione;

Ritenuta la rilevanza della questione, e poiché la stessa appare non manifestamente infondata, e ciò in quanto con l'art. 31 della citata legge n. 663/86, abolitosi l'art. 204 del c.p. e disposti che tutte le misure di sicurezza personali sono ordinate previo accertamento che colui il quale ha commesso il fatto è persona socialmente pericolosa, è stato introdotto nell'ordinamento il principio della necessità dell'accertamento concreto della pericolosità in ogni caso per il quale è prevista l'applicazione delle misure di sicurezza personali, e quindi nel caso previsto dagli artt. 102 e 109 del c.p.;

Considerato che una diversa opinione comporterebbe una ingiustificata e irrazionale diversità di trattamento tra colui che si trova nelle condizioni di cui all'art. 102 del c.p. e tutti gli altri soggetti sottoponibili alle misure di sicurezza personali;

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale degli artt. 102 e 109 del c.p. in relazione all'art. 3 della Costituzione;

Sospende il processo e dispone trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale per il relativo giudizio;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata al Presidente della Camera ed a quello del Senato della Repubblica.

Così deciso in Venezia, addì 30 gennaio 1987

Il presidente: DE LEO

87C0243

Ordinanza emessa il 4 dicembre 1986 dal tribunale per i minorenni di Napoli sul ricorso proposto da Di Matteo Maria Giuseppa contro Ricciardi Giuseppe (Reg. ord. n. 97/1987).

Art. 68 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e art. 38, primo e terzo comma, disposizioni attuazione codice civile: Filiazione - dichiarazione giudiziale di paternità - competenza del tribunale per i minorenni - ammissibilità dell'azione di stato - diritto di difesa e procedura camerale contenziosa - sua incompatibilità con la natura inquisitoria di questa anche in ordine alla facoltà di prova rispetto alla procedura innanzi al tribunale ordinario (artt. 3 e 24 Cost.).

IL TRIBUNALE PER I MINORENNI

Ha pronunciato la seguente ordinanza con ricorso depositato il 27 ottobre 1986 Di Matteo Giuseppa esponeva che da una sua lunga e nota relazione con Ricciardi Giuseppe era nata in data 6 febbraio 1971 una bambina.

Il Ricciardi si era dimostrato affettuoso con la piccola Antonietta sino al settembre - ottobre 1985, epoca in cui era all'improvviso scomparso essendogli stato chiesto di riconoscere la minore.

La Di Matteo aveva allora adito il tribunale di S. Maria Capua Vetere che con decreto del 4 marzo 1986, aveva dichiarato ammissibile l'azione di dichiarazione giudiziale di paternità naturale nei confronti del Ricciardi.

Con citazione successiva del 9 maggio 1986 la Di Matteo aveva convenuto in giudizio il Ricciardi sempre dinanzi al tribunale di S. Maria Capua Vetere per sentirne dichiarare giudizialmente la paternità naturale della figlia Antonietta.

Nel corso del giudizio, resasi conto che l'art. 68 della legge n. 184/83, modificando l'art. 38 disp. c.c., aveva attribuito al t.m. la competenza in ordine alle azioni previste dall'art. 269 c.c. nel caso di minori, la Di Matteo aveva avvandonato il giudizio, pendente dinanzi al tribunale di S. Maria Capua Vetere per riproporre, dinanzi a questo tribunale, il ricorso inteso ad ottenere *ex art. 27* del codice civile la deliberazione preliminare dell'azione di dichiarazione giudiziale di paternità naturale.

Il convenuto regolarmente costituitosi eccepiva la litispendenza per essere ancora pendente il giudizio promosso dinanzi al tribunale di S. Maria Capua Vetere. La rinuncia della Di Matteo agli atti di detto giudizio non era infatti, secondo il convenuto, produttiva di conseguenza giuridiche non essendo stata accettata da esso Ricciardi.

All'udienza del 4 dicembre 1986, sentite le parti, il p.m. ed il difensore della ricorrente concludevano per il rigetto dell'eccezione proposta dal convenuto e per l'accoglimento del ricorso proposto *ex art. 274* del c.c. La difesa del convenuto concludeva per la declaratoria di litispendenza e nel merito di ammissibilità dell'azione.

Osserva il tribunale che, essendo stata l'azione di cui trattasi devoluta alla competenza esclusiva del tribunale minorenni, non trova applicazione il criterio della prevenzione stabilito dall'art. 39 del c.p.c. venendo a mancare uno dei presupposti per la sussistenza della litispendenza (Cass. 5 settembre 1961 n. 2009, Foto It. 1962, I, n. 1014).

Ritiene comunque il tribunale di dover sollevare di ufficio la questione della legittimità costituzionale dell'art. 68 legge n. 184/83, che modificando l'art. 38 primo comma disposto att. del c.c., ha devoluto alla competenza del tribunale dei minorenni l'azione di dichiarazione giudiziale di paternità naturale nel caso di minori.

Detta azione, che si configura come una vera e propria azione di stato, ha indubbiamente natura contenziosa. Ha infatti per oggetto l'accertamento rigoroso del fatto storico della procreazione, e si traduce in una declaratoria che dirime il conflitto su due pretese nettamente contrapposte.

Lo spostamento di tale competenza si inquadra nella tendenza del legislatore ad affermare il principio della competenza generale del giudice minorile nelle materie afferenti i minori e ciò nell'ottica dei numerosi disegni di legge di riforma della giustizia minorile (sent. t.m. Milano, 23 maggio 1986).

Anche se è facile rilevare che l'interesse preminente del minore si impone qui all'attenzione del giudice soltanto nel momento in cui è chiamato ad emettere i provvedimenti di cui all'art. 277 del c.c., mentre dovrà raggiungere il convincimento sul fatto storico oggettivo della procreazione in maniera per così dire «asettica», al pari di ogni altro organo giudiziario.

La scelta del legislatore va tuttavia censurata in quanto lesiva dei principi costituzionali dettati dagli articoli 24 e 3 della Costituzione nella misura in cui il rito speciale applicato dal t.m. non assicura il pieno soddisfacimento del diritto di difesa con tutte le relative garanzie come pure esigerebbe la natura contenziosa dell'azione di cui si discute.

È da rilevarsi che dinanzi al t.m., fatta eccezione per i giudizi di opposizione alla dichiarazione di adottabilità per i quali è dettata una disciplina specifica, tutti i procedimenti sono retti dalle forme prescritte per i provvedimenti che devono essere pronunciati in camera di consiglio.

Tale rito va poi certamente per il procedimento che ha ad oggetto le azioni di cui si discute: l'art. 68 della legge n. 184/83 ha modificato il 1° comma dell'art. 38 disp. att. attribuendo al t.m. la competenza in ordine a tali azioni, ma ha lasciato immutato il terzo comma dello stesso articolo in cui si dispone che «in ogni caso il tribunale provvede in camera di consiglio sentito il p.m.»; quindi anche nel caso che ci interessa, il t.m. è chiamato ad applicare il rito camerale.

D'altro canto anche la suprema Corte con la sentenza n. 4425 dell'85 ha ribadito che il t.m. deve trattare l'intero processo in camera di consiglio, sostenendo peraltro che, pur nella forma del procedimento camerale, è sostanzialmente garantito il diritto di difesa esplicabile con assistenza tecnico legale nel rispetto del principio del contraddittorio.

Orbene, secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale la osservanza del diritto di difesa non preclude la possibilità che la relativa disciplina si conformi alle speciali caratteristiche delle strutture dei singoli procedimenti, purché ne vengano assicurati lo scopo e la funzione cioè la garanzia del contraddittorio in modo che sia escluso ogni ostacolo a far valere le ragioni delle parti (Corte costituzionale n. 202/75).

La Corte ha inoltre affermato (n. 202 citata): «è nel sistema, anche a proposito dei procedimenti speciali, che la parte si possa far rappresentare o almeno assistere da un difensore, onde in mancanza di una norma che vieti codesta assistenza si deve ritenere che la stessa sia implicitamente ammessa e consentita».

Tuttavia ritiene il tribunale che, come ha riconosciuto anche la suprema Corte con la sentenza n. 913/73 (Foro Italiano 1973, I, 1007) il diritto di difesa può essere esercitato nei procedimenti che si svolgono con il rito della camera di consiglio nei limiti compatibili con la natura e struttura del procedimento stesso.

Anche la Corte costituzionale ha sostanzialmente espresso la stessa opinione nella già citata sentenza del 75.

Con detta sentenza, invero, la Corte da un canto ha ribadito (la precedente affermazione era del 66, sentenza n. 122 su Foro It., 1967, I, 6) che il procedimento in camera di consiglio non è di per sé contrastante con il diritto di difesa, dall'altro ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 9 secondo comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, nella parte in cui non consente il normale esercizio della facoltà di prova.

Nella motivazione la Corte ha chiarito che il menzionato art. 9 della citata legge, nell'indicare i mezzi probatori consentiti per contestare e contraddire la domanda di revisione delle disposizioni patrimoniali della sentenza di divorzio fa riferimento testuale alla sola «assunzione di informazione». La Corte ha definito poi, tale mezzo di indagine — lo stesso previsto dall'art. 738 del c.p.c. — come non formale ed atipico ed ha accolto l'eccezione di illegittimità costituzionale sollevata (per carenza di disciplina istruttoria in funzione dell'esercizio del diritto di prova giudiziaria) proprio in virtù della considerazione che tale mezzo di indagine non consente l'assunzione dei mezzi di prova ordinari.

Orbene il procedimento disciplinato ex artt. 269, 274 del c.c. ha, com'è noto, carattere unitario e si snoda in due fasi: la prima ex art. 274 del c.c., diretta all'accertamento dell'ammissibilità dell'azione, costituisce l'antecedente necessario ed indefettibile della successiva fase ex art. 269, che investe il merito della domanda.

Quanto alla fase disciplinata dall'art. 274 del c.c., considerata la struttura e lo scopo del procedimento e cioè la natura sommaria e provvisoria della deliberazione che il tribunale è chiamato ad operare non v'è dubbio che il procedimento — alla luce delle precedenti considerazioni — riflette condizioni tali da garantire l'osservanza del diritto di difesa: le parti infatti debbono essere sentite ed è certo quindi che compete al giudice il dovere di controllarne la convocazione, il che costituisce sufficiente garanzia della possibilità per le parti stesse di esprimere le loro ragioni in relazione all'oggetto del ricorso. È degno di nota anzi che rientrando la procedura in esame indubbiamente tra quelle «disposte in presenza di elementi della giurisdizione contenziosa» (sent. Corte costituzionale n. 202/75) il legislatore — a seguito della sentenza della Corte costituzionale del 65 — con la legge 23 novembre 1971, abbia dato ampio spazio alla difesa delle parti, ammettendo esplicitamente l'esame degli atti ed il deposito di memorie illustrative.

Passando ora all'esame della seconda fase: quella che prevede una cognizione piena del merito dell'azione, si rileva facilmente che dovendo anch'essa essere condotta, per i motivi sopra esposti, con il rito camerale, le parti appaiono in essa già meno garantite e tutelate che nella fase precedente. Non vi è infatti nella disciplina della fase di merito alcuna previsione specifica in ordine al deposito degli atti ed al relativo avviso, che non è peraltro previsto nella scarna struttura del rito camerale.

Il secondo comma dell'art. 269 del c.c. prevede che la prova della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo.

L'art. 269 del codice civile riconosce cioè alle parti un'ampia facoltà di prova che mal si concilia, anzi è incompatibile — per i motivi sopra esposti: sostanzialmente quelli posti a base della sentenza della Corte costituzionale del 75 — con il rito camerale sia sotto il profilo della estensione delle indagini da compiere, sia soprattutto sotto il profilo della modalità di assunzione dei mezzi di prova.

Ribadita la natura contenziosa dell'azione in esame è necessario che il contraddittorio sia assicurato in ogni momento della istruttoria, è necessario cioè che alle parti sia riconosciuta — in ordine alla prova — una vera e propria posizione processuale, con i relativi diritti e poteri, disciplinati dalle norme del procedimento di cognizione ordinaria (es. artt. 201, 206 del c.p.c.).

Tali norme sono invece chiaramente inapplicabili nel rito camerale, il quale attribuisce al giudice poteri inquisitori che gli consentono di assumere informazioni fuori udienza «di inquisire officiosamente come e quando ritenga opportuno nel chiuso del proprio gabinetto senza la presenza delle parti».

Di qui la violazione dell'art. 24 della Costituzione sotto il profilo dell'esercizio del diritto di difesa in ordine alla facoltà di prova. Nonché la violazione dell'art. 3 della Costituzione per la disparità di trattamento derivante dalle diverse garanzie godute dai convenuti a seconda che vengano citati dinanzi al tribunale ordinario ovvero a quello per i minorenni.

Ed occorre rilevare che tale diversità, prima ancora che al regime della prova, attiene alla normativa da applicarsi al fine di determinare la competenza territoriale. Di fatti dinanzi al tribunale ordinario, ai sensi degli articoli 18, 28 e 70, n. 3 del c.p.c., il convenuto sarà citato nel luogo della propria residenza, dinanzi al t.m. il convenuto dovrà invece — eventualmente — spostarsi nel luogo di residenza del minore, *rectius* nel luogo in cui il minore ha il centro dei propri interessi.

L'influenza della questione nell'attuale fase del procedimento è evidente. Se infatti la Corte riterrà che tutto il procedimento di cui trattasi deve essere retto dal rito camerale verrà a sfumare sino ad annullarsi ogni distinzione in fase di ammissibilità e fase di merito, compattandosi dette fasi dinanzi allo stesso Giudice con uguale rito ed oggetto.

In conclusione questo tribunale ritiene che il legislatore abbia errato nell'attribuire l'azione di cui si tratta alla competenza del tribunale per i minorenni senza tener conto del rito da questo adottato.

È doveroso pertanto sollevare di ufficio la questione della legittimità costituzionale dell'art. 68 della legge n. 184/83, che modificando l'art. 38, primo comma, disp. att. del c.c. ha attribuito al tribunale per i minori la cognizione delle azioni per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale, senza peraltro modificare il terzo comma dello stesso art. 38, disp. att. del c.c. in modo da consentire il normale e pieno esercizio della facoltà di prova, quale disciplinato dalle norme del procedimento di cognizione ordinaria e l'applicazione delle norme di detto procedimento, relative alla determinazione della competenza territoriale.

P. Q. M.

Letto ed applicato l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata e rilevante ai fini della decisione la questione di legittimità costituzionale degli artt. 68 legge n. 184/1983, 38, primo e terzo comma, disp. att. del c.c. siccome in contrasto — nel senso precisato nella motivazione — con gli artt. 24 e 3 della Costituzione;

Dispone la sospensione del giudizio in corso ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti, nonchè al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato.

Così deciso in Napoli il 4 dicembre 1986.

(Seguono le firme)

87C0244

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ CHIETI
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
- ◇ L'AQUILA
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
- ◇ PESCARA
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
- ◇ TERAMO
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

- ◇ MATERA
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
- ◇ POTENZA
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ CATANZARO
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
- ◇ COSENZA
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
- ◇ CROTONE (Catanzaro)
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
- ◇ REGGIO CALABRIA
Libreria S. LABATE
Via Giudiceca

CAMPANIA

- ◇ ANGRI (Salerno)
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
- ◇ AVELLINO
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ BENEVENTO
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9
- ◇ CASERTA
Libreria CROCE
Piazza Dante
- ◇ CAVA DEI TIRRENI (Salerno)
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ FORIO D'ISCHIA (Napoli)
Libreria MATTERA
- ◇ NOCERA INFERIORE (Salerno)
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◇ PAGANI (Salerno)
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
- ◇ SALERNO
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ CERVIA (Ravenna)
Ed. Libr. UMILACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
- ◇ FERRARA
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
- ◇ FORLÌ
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
- ◇ MODENA
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ MODENA
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
- ◇ PARMA
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
- ◇ PIACENZA
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
- ◇ RAVENNA
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
- ◇ REGGIO EMILIA
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
- ◇ RIMINI (Forlì)
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ GORIZIA
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ PORDENONE
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

TRIESTE

- ◇ TRIESTE
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
- ◇ TRIESTE
Libreria TERGESTI s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
- ◇ UDINE
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Prachiuso, 19
- ◇ TRIESTE
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
- ◇ TRIESTE
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

- ◇ APRILIA (Latina)
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
- ◇ FROSINONE
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
- ◇ LATINA
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
- ◇ LAVINIO (Roma)
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
- ◇ RIETI
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ ROMA
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
- ◇ ROMA
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
- ◇ ROMA
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
- ◇ ROMA
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
- ◇ SORA (Frosinone)
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
- ◇ TIVOLI (Roma)
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
- ◇ VITERBO
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

- ◇ IMPERIA
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
- ◇ LA SPEZIA
Libreria DA MASSA CRISTINA
Viale Italia, 423
- ◇ SAVONA
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

- ◇ BERGAMO
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ BRESCIA
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ COMO
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
- ◇ CREMONA
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
- ◇ MANTOVA
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Eboli s.n.c.
Corso Umberto I, 32
- ◇ PAVIA
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
- ◇ SONDRIO
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
- ◇ VARESE
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

- ◇ ANCONA
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
- ◇ ASCOLI PICENO
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
- ◇ ASCOLI PICENO
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
- ◇ MACERATA
Libreria MORICCHETTA
Piazza Annessione, 1
- ◇ MACERATA
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

PESARO

- ◇ PESARO
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
- ◇ S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

MOLISE

- ◇ CAMPOBASSO
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
- ◇ ISERNIA
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- ◇ ALESSANDRIA
Libreria BERTELOTTI
Corso Roma, 122
- ◇ ALESSANDRIA
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
- ◇ ALBA (Cuneo)
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ ASTI
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
- ◇ BIELLA (Vercelli)
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
- ◇ CUNEO
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
- ◇ CUNEO
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
- ◇ NOVARA
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
- ◇ TORINO
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
- ◇ VERCELLI
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

- ◇ ALTAMURA (Bari)
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ BARI
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
- ◇ BRINDISI
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ FOGGIA
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
- ◇ LECCE
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
- ◇ MANFREDONIA (Foggia)
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
- ◇ TARANTO
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ ALGHERO (Sassari)
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
- ◇ CAGLIARI
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ NUORO
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
- ◇ ORISTANO
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
- ◇ SASSARI
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castelfo, 10

SICILIA

- ◇ AGRIGENTO
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
- ◇ CALTANISSETTA
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
- ◇ CATANIA
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
- ◇ CATANIA
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
- ◇ CATANIA
Libreria LA PAGLIA
Via Etna, 393/395
- ◇ ENNA
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

MESSINA

- ◇ MESSINA
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
- ◇ PALERMO
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
- ◇ PALERMO
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
- ◇ PALERMO
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
- ◇ RAGUSA
Libreria DANTE
Piazza Libertà
- ◇ SIRACUSA
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Manstranza, 22
- ◇ TRAPANI
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

- ◇ AREZZO
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ GROSSETO
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
- ◇ LIVORNO
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
- ◇ LUCCA
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
- ◇ LUCCA
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
- ◇ MASSA
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
- ◇ PISA
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
- ◇ PISTOIA
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
- ◇ SIENA
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ BOLZANO
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
- ◇ TRENTO
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ FOLIGNO (Perugia)
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
- ◇ PERUGIA
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
- ◇ TERNI
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

- ◇ AOSTA
Libreria MINERVA
Via del Tiliier, 34

VENETO

- ◇ BELLUNO
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
- ◇ PADOVA
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
- ◇ ROVERETO
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ TREVISO
Libreria CANOVA
Via Calmaggione, 31
- ◇ VENEZIA
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
- ◇ VERONA
Libreria GHEFFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
- ◇ VERONA
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
- ◇ VICENZA
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
 BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Coruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1987

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordi	
- annuale . . .	L. 100.000
- semestrale	L. 55.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordi	
- annuale . . .	L. 200.000
- semestrale	L. 110.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale . . .	L. 22.000
- semestrale	L. 13.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale . . .	L. 82.000
- semestrale	L. 44.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale . . .	L. 22.000
- semestrale	L. 13.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:	
- annuale . . .	L. 313.000
- semestrale	L. 172.000
- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.	
Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale.	L. 700
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali ogni 16 pagine o frazione.	L. 700
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione.	L. 700
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione.	L. 700

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione.	L. 700

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 26.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES (solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita	
		Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta.	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta.	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo L. 700, per l'Africa L. 1.600, per le Americhe L. 2.000, per l'Asia L. 1.600, per l'Oceania L. 3.400.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 90.000
Abbonamento semestrale	L. 50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 700

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221